

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**Doc. LXXIII**

**n. 4**

## RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE  
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E  
DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al primo semestre 2019)

*(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

**Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(GUALTIERI)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 2020**  
—————



*Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*di concerto con il*

*Ministro per gli Affari Europei*

**RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO  
E ALLA CORTE DEI CONTI**

*(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

**IMPATTO FINANZIARIO  
DEL  
CONTENZIOSO ITALIA - UE**

**ANNO 2019 - I SEMESTRE**







*Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*di concerto con il*

*Ministro per gli Affari Europei*

**RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO  
E ALLA CORTE DEI CONTI**

*(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

**IMPATTO FINANZIARIO  
DEL  
CONTENZIOSO ITALIA - UE**

*ANNO 2019 - I SEMESTRE*



# INDICE

Premessa.....	7
---------------	---

## PARTE I

### SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.....	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2019.....	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	14
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	17
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2019.....	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	20
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel I semestre 2019.....	22
1.4.3 Procedure archiviate nel I semestre 2019.....	24
1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.....	26
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.....	33
2.1 Cenni introduttivi.....	33
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	34
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	34
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	43
3.1 Cenni introduttivi.....	43
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	44
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE .....	44
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	45

## PARTE II

### SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari.....	51
Affari Esteri.....	55
Affari Interni.....	59
Agricoltura.....	63
Ambiente.....	67
Appalti.....	85
Comunicazioni.....	89
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	93
Energia.....	99
Fiscalità e Dogane.....	105
Giustizia.....	121
Lavoro e affari Sociali.....	123
Libera circolazione delle merci.....	127
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	131
Pesca.....	137
Salute.....	139
Trasporti.....	143
Tutela dei Consumatori.....	151

### PARTE III

#### SCHEDA ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari esteri.....	155
Agricoltura.....	157
Ambiente.....	159
Appalti.....	163
Cittadinanza dell'Unione.....	169
Concorrenza e aiuti di Stato.....	171
Cooperazione giudiziaria in materia civile.....	175
Energia.....	177
Fiscalità e Dogane.....	181
Giustizia.....	191
Lavoro e politiche sociali.....	199
Libera circolazione dei capitali.....	205
Libera circolazione delle merci.....	209
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	213
Mercato interno del gas naturale.....	221
Responsabilità civile dalla circolazione di autoveicoli.....	223
Trasporto pubblico locale.....	225
Tutela del consumatore.....	227



## PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.


Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al I semestre 2019, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.






**PARTE I**

**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO**

**ITALIA-UNIONE EUROPEA**

**(Dati di sintesi)**



## 1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

### 1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2019

*Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.*

*Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.*

*Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione, ove non ritenga di restringere o ampliare l'oggetto della lite con una "messa in mora complementare", invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.*

*Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità e l'oggetto della vertenza non meritevole di restrizione o ampliamento con un "parere motivato complementare", può adire la Corte di Giustizia.*

*La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.*

*In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.*

*Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.*

*Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.*

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.*

Alla data del 30 giugno 2019, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 71. Di queste, 64 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.


Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Tabella 1**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per stadio e tipologia di violazione**  
**(dati al 30 giugno 2019)**

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	55	9	64
Mancata attuazione di Direttive	7	0	7
<b>Totali</b>	<b>62</b>	<b>9</b>	<b>71</b>



**Grafico 1**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**(dati al 30 giugno 2019)**



La maggior parte delle procedure pendenti al 30 giugno 2019 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 16 procedure, 9 con ricorso in itinere, 7 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, ben 5 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

**Tabella 2**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per fase**  
**(dati al 30 giugno 2019)**

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	28	7	13	2	2	8	2	62
Articolo 260 TFUE	2	1	0	0	0	1	5	9
<b>Totali</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>71</b>

### 1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (16 casi), cui seguono i settori “Fiscalità e dogane” con 11 casi, il settore “Trasporti” con 6 casi e il settore “Concorrenza e aiuti di Stato” con 5 casi, quindi i settori “Energia” e “Libera prestazione dei servizi e stabilimento” con 4 casi, “Salute” con 3 casi e, infine, i settori “Lavoro e affari sociali” e “Libera circolazione delle merci” con 2 casi ciascuno.

Infine, 18 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.


**Tabella 3**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per settore**  
**(dati al 30 giugno 2019)**

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	0	16	16	22,54
Concorrenza e aiuti di Stato	0	5	5	7,04
Energia	1	3	4	5,63
Fiscalità e dogane	1	10	11	15,49
Lavoro e affari sociali	1	1	2	2,82
Libera circolazione merci	0	2	2	2,82
Libera prestazione servizi e stabilimento	0	4	4	5,63
Salute	1	2	3	4,23
Trasporti	1	5	6	8,45
Vari settori*	2	16	18	25,35
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>71</b>	<b>100,00</b>

\* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.



**Grafico 2**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per settore**



### 1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

*Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.*

*Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.*

*In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:*

- spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

*Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:*

- richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


*Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.*

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2019, risulta che, dei n. 71 casi esposti, 24 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

**Tabella 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**  
**(dati al 30 giugno 2019)**

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	4
Minori entrate erariali	3
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	2
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	7
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	0
<b>Totale</b>	<b>24</b>

**Grafico 3**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**




#### 1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2019.

Alla data del 30 giugno 2019, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2018, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 11 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 8 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 10 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.



**Grafico 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Evoluzione della situazione del I semestre 2019**



#### **1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia**

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Sono rappresentati il settore "Fiscalità e dogane" e "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" con 2 procedure ciascuno. Seguono i settori "Affari economici e finanziari", "Ambiente", "Appalti", "Comunicazioni", "Energia", "Giustizia" e "Libera circolazione delle merci" con una procedura per ognuno. Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che nessuna di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico.

**Tabella 5**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi avviati nel I semestre 2019**

<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<i>Affari economici e finanziari</i> 2019/2042	Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	MM	No
<i>Ambiente</i> 2019/2085	Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all'esecuzione, ai sensi dell'art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento CE n. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE	MM	No
<i>Appalti</i> 2018/2273	Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25	MM	No
<i>Comunicazioni</i> 2018/2075	Sistema di chiamata d'emergenza automatico eCall. Non corretta attuazione della Decisione n. 585/2014/EU	MM	No
<i>Energia</i> 2018/2258	Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva (UE) 27/2012 (Direttiva sull'efficienza energetica)	MM	No
<i>Fiscaltà e dogane</i> 2019/0055	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	MM	No
<i>Fiscaltà e dogane</i> 2018/4141	Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE	MM	No
<i>Giustizia</i> 2018/2335	Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MM	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2018/2408	Mancata notifica delle disposizioni di cui all'art. 45 sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici del Regolamento UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio	MM	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2018/2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla Direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale	MM	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2018/2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	MM	No

#### 1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel I semestre 2019

Nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 8. In particolare:

- una procedura è transitata dalla fase della messa in mora a quella della messa in mora complementare, la quale determina un'estensione o un restringimento dell'oggetto materiale cui si applicano le censure della Commissione;
- una procedura è transitata dalla fase di una 1° messa in mora complementare a quella di una 2° messa in mora complementare;
- 4 procedure sono transitate dalla fase della messa in mora a quella del parere motivato, la quale rappresenta già una fase evoluta della procedura;
- una procedura è transitata dalla fase del parere motivato a quella del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE;
- una procedura è transitata dalla fase del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE a quella della sentenza con la quale la stessa Corte si è pronunciata su tale ricorso. Si tratta di sentenza puramente dichiarativa, ex art. 258 TFUE;

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 3 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2011/2215 "Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia". Con tale procedura, la Commissione contesta all'Italia di aver lasciato inattuati diversi articoli della Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti e rivolta a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all'azione delle discariche. L'adeguamento della situazione esistente alle norme di tale Direttiva implica, per la Repubblica italiana, nuove e rilevanti spese a carico del bilancio pubblico;
- la procedura n. 2011/2026 "Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche". Con essa, la Commissione contesta all'Italia l'art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006, come disposizioni contrarie all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE e all'art. 49 del TFUE. La normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, in particolare, prevede una sostanziale proroga automatica, per una durata estensibile fino al 31/12/17, delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, si prevede che l'eventuale "nuovo"



concessionario possa essere costretto ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all’esercizio dell’impresa idroelettrica in concessione. La UE paventa che, attualmente, le già citate concessioni risultino essere state prorogate oltre la data del predetto 31/12/17 e rimangano ancora in vigore. E’ peraltro probabile che nuovi concessionari subentranti siano stati costretti all’acquisto del ramo di azienda di cui sopra. L’adeguamento alle richieste dell’Unione implicherebbe l’eventuale risoluzione di concessioni “storiche” ancora attualmente in essere, con la probabile insorgenza di contenziosi fra le Amministrazioni ed i relativi concessionari. Ne deriverebbe un aggravio della spesa pubblica;

- la procedura n. 2014/2125 “Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”. Con tale procedura, la Commissione contesta all’Italia la mancata osservanza della Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano, in particolare dell’art. 4 di essa, con il quale si impone ad ogni Stato UE di adottare le “misure necessarie” a garantire che l’acqua destinata a tale scopo sia: 1) scevra dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conforme ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri “microbiologici” e “chimici”). L’adeguamento alle richieste della Commissione comporta un aggravio della spesa pubblica, ai fini della regolarizzazione degli impianti necessari all’attuazione delle disposizioni della Direttiva stessa.

**Tabella 6**  
**Procedure di infrazione a carico dell’Italia**  
**Casi che hanno cambiato fase nel I semestre 2019**

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2017/2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione	PM	No
<i>Ambiente</i> 2015/2163	Mancata designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MMC	No
<i>Ambiente</i> 2011/2215	Violazione dell’articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	SC	Sì
<i>Energia</i> 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti	PM	No



Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Fiscalità e dogane</i> 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	RC	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2018/2175	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione e alle radiazioni ionizzanti	PM	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	2° MMC	Si
<i>Salute</i> 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	PM	Si

#### 1.4.3. Procedure archiviate nel I semestre 2019

*La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.*

*Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.*

*Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.*

Nel I semestre del 2019, la Commissione europea ha archiviato 10 procedure riguardanti l'Italia.

Si precisa che la procedura n. 2018/2356, aperta nel I semestre del 2019, è stata archiviata nel medesimo periodo, per cui è stata inserita nella tabella di seguito riportata.

Per una di esse – come di seguito riportata - sussiste la possibilità che si ingenerino effetti finanziari per il bilancio dello Stato:

- la procedura n. 2011/4147 “Non corretto recepimento della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.” In relazione a tale procedura, la Repubblica italiana, onde acconsentire alle richieste della UE, ha adottato una serie di provvedimenti con i quali – come previsto dalla Direttiva 2004/80/CE - viene accolto allo Stato l'obbligo di provvedere alla riparazione economica dei danni subiti, nel territorio dello Stato stesso, dalla vittima di alcune tipologie di reati intenzionali e violenti, qualora l'autore del reato stesso risulti insolvente. Poiché tali provvedimenti, rispetto alla normativa previgente, hanno esteso tali obblighi di indennizzo a carico dello Stato - sia per quanto riguarda gli aventi diritto, sia per quanto attiene alle tipologie di reato indennizzabili – si ritiene che la procedura di cui si tratta risulti foriera di un aumento della spesa pubblica, per il futuro.

**Tabella 7**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi archiviati nel I semestre 2019**

<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<i>Concorrenza e aiuti di Stato</i> 2015/2067	Mancato recupero degli aiuti concessi dalla Regione Sardegna a favore del settore della navigazione in Sardegna	No
<i>Giustizia</i> 2011/4147	Non corretto recepimento della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.	Sì
<i>Trasporti</i> 2018/2079	Non conformità alla direttiva 2010/40/UE - Assenza del "progressive report" sulle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2018/0355	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo	No
<i>Trasporti</i> 2018/2100	Servizi di informazione per le piazzole di sosta	No
<i>Ambiente</i> 2018/0190	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2018/0029	Mancato recepimento della direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2017/0532	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	
<i>Ambiente</i> 2018/2356	Violazione degli Artt. 17.2 e 17.3 della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino	No
<i>Appalti</i> 2017/2185	Acquisto unità navali militari, appalti settore difesa	No

#### 1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2019, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente "contenziosa" del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del "parere motivato" di cui all'art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell'ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. "penale" in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo "forfettario".

La suddetta "penale" corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall'emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi unionali. Tale importo "giornaliero" costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di "gravità" (da 1 a 20) ed uno di "durata" dell'infrazione (da 1 e 3) e dell'ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente "n". Quest'ultimo



esprime l'efficacia "dissuasiva" della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione

europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2009/2034 "Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Circa tale procedura, si precisa che in data 17 maggio 2018 la Commissione ha inviato all'Italia una messa in mora ex art. 260 del TFUE, con la quale ha richiamato lo Stato UE alla completa attuazione della sentenza già emanata dalla Corte di Giustizia UE in data 10/04/2014, ex art. 258 TFUE. Con tale sentenza, si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, in ordine al trattamento delle acque reflue (anche di quelle scaricanti in acque "sensibili"). La Commissione ritiene, con la sua messa in mora, che la sentenza in oggetto sia rimasta ancora non eseguita con riferimento, rispettivamente, a 12, 6 e 14 Comuni sparsi sul territorio italiano;

- la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti ("Discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

€ 20.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

€ 22.200.000,00 a titolo di 1° semestralità; € 21.840.000,00 a titolo di 2° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 3° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 4° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 5° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 6° semestralità, € 22.080.000,00 a titolo di 7° semestralità.

Il tutto per un totale di € 173.720.000,00.

- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue".

Circa tale procedura la Corte UE, con sentenza del 19/07/2012 ex art. 258 del TFUE, chiedeva all'Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale).

In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza con la quale condannava l'Italia, per non aver ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di penetranti sanzioni pecuniarie come di seguito precisate:

a) € 25.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

b) € 30.112.500 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività).

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

€ 25.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

€ 27.961.179,17 a titolo di 1° semestralità; € 24.254.356,36 a titolo di 2° semestralità;

Il tutto per un totale di € 77.215.535,53.



- la procedura n. 2003/2077 “Discariche abusive”.

Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:

- 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti “pericolosi” messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti “non pericolosi” messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;
- 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

- € 40.085.589,04 a titolo di sanzione forfettaria;
- € 39.800.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale;
- € 33.400.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale;
- € 27.800.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale;
- € 21.400.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale;
- € 16.000.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale;
- € 14.200.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale;
- € 11.600.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale;
- € 10.200.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale;
- € 9.600.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale;

Il tutto per un totale di € 224.085.589,04.

- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Con tale procedura si deduce l'obbligo, per l'Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Al riguardo, si precisa che la Commissione – stante l'indugio delle Autorità italiane nel procedere all'integrale recupero degli aiuti illegittimi – ha provveduto, ai sensi dell'art. 260 TFUE, ad iscrivere formalmente un ricorso contro l'Italia presso la Corte di Giustizia UE, onde

ottenere da quest'ultima una sentenza di accoglimento, recante, nei confronti dello Stato UE, gravose sanzioni pecuniarie;

- la procedura n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell'art. 260 del TFUE, ha applicato all'Italia le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria, "una tantum", pari ad € 30 mln;
- 2) una "penale" di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell'attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

€ 30.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

€ 12.000.000,00 per ciascuna delle 6 semestralità pagate fino ad ora;

Il tutto per un totale di € 102.000.000,00

- la procedura n. 2012/2201 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali".

La presente procedura è ferma alla fase della "messa in mora" ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell'Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;

- la procedura n. 2007/2229 "Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione".

La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:



- 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell'Unione europea);
- 2) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l'importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

- € 30.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
- € 16.533.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale;
- € 10.227.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale;
- € 5.535.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale;
- € 2.151.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale;
- € 2.928.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale;
- € 3.036.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale;
- € 2.106.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale;
- € 1.575.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale;
- € 927.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale;
- € 789.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale;
- € 855.000,00 a titolo di 11° penalità semestrale;
- € 1.629.000,00 a titolo di 12° e 13° penalità semestrale

Il tutto per un totale di € 78.291.000,00.

- la procedura n. 2006/2456 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico".

La procedura è ferma alla fase della "messa in mora complementare" ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell'Italia a sanzioni pecuniarie.

## • CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

### 2.1 Cenni introduttivi

*L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.*

*Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.*

*Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.*

*Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.*

*Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.*

*Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.*

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e/o la validità delle norme comunitarie.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2019, la Corte si è pronunciata su 50 casi, di cui 19 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 31 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

## 2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 19 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del I semestre 2019, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, con i settori "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" a "Appalti" che comprendono 3 decisioni ciascuno, cui seguono i settori "Lavoro e politiche sociali" e "Libera circolazione dei capitali" con 2 casi per ognuno, e, infine, i settori "Agricoltura", "Ambiente", "Concorrenza e aiuti di Stato", "Cooperazione giudiziaria in materia civile", "Fiscalità e dogane", "Giustizia", "Mercato interno del gas naturale", "Trasporti pubblici locali", "Tutela dei consumatori" con un solo caso ciascuno.

Dei casi suddetti, nessuno sembra implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico.

## 2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel I semestre 2019 risultano n. 31 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Fiscalità e dogane" che comprende 6 decisioni, cui segue il settore "Giustizia" con 5 casi, quindi il settore "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" con 3 casi, poi i settori "Ambiente", "Appalti", "Concorrenza e aiuti di Stato", "Energia", "Lavoro" e "Libera circolazione delle merci" ognuno con 2 casi e, infine, "Affari esteri", "Cittadinanza dell'Unione", "Libera circolazione dei capitali", "Responsabilità civile dalla circolazione di autoveicoli" e "Tutela dei consumatori" con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel I semestre del 2019:

**Tabella 8**  
**Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE**  
**(dati al 30 giugno 2019)**

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 17/01/2019 Causa C- 168/17 (Germania)	Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Serie di contratti stipulati allo scopo di emettere una garanzia bancaria in favore di un'entità iscritta in un elenco di congelamento di fondi –	No



Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	Pagamento di costi in forza di contratti di controgaranzia – Regolamento (UE) n. 204/2011 – Articolo 5 – Nozione di “fondi messi a disposizione di un’entità menzionata all’allegato III del Regolamento n. 204/2011 – Art. 12, par. 1, lett. c) – Nozione di “diritto coperto da garanzia” – Nozione di “persona o entità che agisca per conto di una persona di cui all’art. 12, par. 1, lett. a) o b) (Affari esteri)	
Sentenza del 27/06/2019 Causa C- 348/18 (Italia)	Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma – Determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare dovuto – Riassegnazione dei quantitativi inutilizzati – Misura nazionale che riassegna i quantitativi inutilizzati sulla base di criteri obiettivi di priorità (Agricoltura)	No
Sentenza del 08/05/2019 Causa C- 305/18 (Italia)	Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Recupero e smaltimento dei rifiuti – Istituzione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti che garantisca l’autosufficienza nazionale – Realizzazione di impianti di incenerimento o incremento della capacità degli impianti esistenti – Qualifica degli impianti di incenerimento come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” – Rispetto del principio della “gerarchia dei rifiuti” – Direttiva 2001/42/CE – Necessità di procedere ad una “valutazione ambientale” (Ambiente)	No
Sentenza del 28/03/2019 Causa C- 60/18 (Estonia)	Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Riutilizzo e recupero dei rifiuti – Criteri specifici relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti dei fanghi di depurazione dopo trattamento di recupero – Assenza di criteri definiti a livello dell’Unione europea o a livello nazionale (Ambiente)	No
Sentenza del 28/03/2019 Causa C- 487/17 e Causa C- 489/17 (Estonia)	Ambiente – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rifiuti – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi (Ambiente)	No
Sentenza del 14/02/2019 Causa C- 54/18 (Italia)	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articoli 1 e 2 quater – Ricorso contro i provvedimenti di ammissione o esclusione degli offerenti – Termini di ricorso – Termini di decadenza di 30 giorni – Normativa nazionale che esclude la possibilità di eccepire l’illegittimità di un provvedimento di ammissione nell’ambito di un ricorso contro gli atti successivi – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (Appalti)	No
Sentenza del 14/02/2019 Causa C- 710/17 (Italia)	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 48, paragrafo 3 – Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici – Disposizione nazionale che non può essere considerata una trasposizione della Direttiva 2004/18 – Mancanza di un rinvio diretto ed incondizionato al diritto dell’Unione – Mancanza di una domanda fondata sull’esistenza di un interesse transfrontaliero certo – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (Appalti)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 21/03/2019 Causa C- 465/17 (Germania)	Aggiudicazione di appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro – Servizio di trasporto dei pazienti in ambulanza – Trasporto in ambulanza qualificato (Appalti)	No
Sentenza del 21/03/2019 Causa C- 424/18 (Italia)	Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lett. h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di trasporto di pazienti in ambulanza – Nozione (Appalti)	No
Sentenza del 06/06/2019 Causa C- 264/18 (Belgio)	Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera c) e lettere f), i), ii) e v) – Validità – Ambito di applicazione – Esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione e di determinati servizi legali – Principi di parità di trattamento e di sussidiarietà – Articoli 49 e 56 TFUE (Appalti)	No
Sentenza del 13/06/2019 Causa C- 22/18 (Germania)	Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18, 21 e 165 TFUE – Regolamento di una Federazione Sportiva – Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Diverso trattamento in ragione della cittadinanza – Restrizione alla libera circolazione (Cittadinanza dell’Unione)	No
Sentenza del 28/03/2019 Causa C- 637/17 (Portogallo)	Articolo 102 TFUE – Principi di equivalenza e di effettività – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 – Articoli 21 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Effetti delle decisioni nazionali – Termini di prescrizione – Trasposizione – Applicazione ratione temporis (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 23/01/2019 Causa C- 387/17 (Italia)	Aiuti di Stato – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettera b), iv) e v) – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Applicabilità – Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza – Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria (Concorrenza e aiuti di Stato).	No
Sentenza del 14/03/2019 Causa C- 724/17 (Finlandia)	Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un’intesa vietata da tale articolo – Determinazione degli enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di “impresa” – Criterio della continuità economica (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 16/01/2019 Causa C- 386/17 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 2 – Articolo 27 – Articolo 35, paragrafo 3 – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 19 – Litispendenza – Articolo 22, lettera a) – Articolo 23, lettera a) – Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta	No



Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	all'ordine pubblico – Articolo 24 – Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine – Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla litispendenza – Insussistenza (Cooperazione giudiziaria in materia civile)	
Sentenza del 02/05/2019 Causa C -294/18 (Finlandia)	Efficienza energetica – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 11, paragrafo 1 – Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione – Diritto dei clienti finali di ricevere gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni sulla fatturazione per il loro consumo di energia – Canone di base per l'energia elettrica – Sconto sul canone di base per l'energia elettrica concesso da una società di vendita di energia ai clienti che abbiano optato per la fattura elettronica (Energia)	No
Sentenza del 11/04/2019 Causa C -437/17 e Causa C-546/17 (Spagna)	Settore del gas di petrolio liquefatto (GPL) – Tutela dei consumatori – Obbligo di interesse economico generale – Prezzo massimo della bombola di gas – Obbligo di distribuzione a domicilio – Articolo 106 TFUE – Direttiva 2003/75/CE, 2009/73/CE e 2006/123/CE – Interpretazione della sentenza del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C-265/08, EU: C: 2010: 205) (Energia)	No
Sentenza del 20/06/2019 Causa C- 291/18 (Romania)	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 148, lettere a) e c) – Esenzioni connesse ai trasporti internazionali – Cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici – Nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” – Portata (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 14/03/2019 Causa C -449/17 (Germania)	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, par. 1, lettere i) e j) – Esenzione a favore di alcune attività di interesse pubblico – Insegnamento scolastico o universitario – Nozione – Lezioni di guida automobilistica impartite da una scuola guida (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 26/02/2019 Causa C -116/16 e Causa C-117/16 (Danimarca)	Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri – Beneficiari effettivi degli utili distribuiti - Abuso – Società stabilita in uno Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell'Unione europea – Controllata soggetta all'obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 26/02/2019 Causa C -115/16 Causa C-118/16 Causa C- 119/16 e Causa C- 299/16 (Danimarca)	Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alla corresponsione di interessi e canoni effettuata tra società collegate di Stati membri diversi – Direttiva 2003/49/CE – Beneficiari effettivi di interessi e royalties – Articolo 5 – Abuso – Società stabilita in uno Stato membro che corrisponde interessi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell'Unione europea – Controllata soggetta all'obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli interessi (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 08/05/2019 Causa C -712/17 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Operazioni fittizie – Impossibilità di detrarre l'imposta – Obbligo, per l'emittente di una fattura, di assolvere l'IVA in esso indicata – Sanzione di importo pari a quello dell'IVA indebitamente detratta –	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	Compatibilità con i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità (Fiscalità e dogane)	
Sentenza del 19/06/2019 Causa C -607/17 (Svezia)	Imposta sulle società – Gruppo di società – Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subite da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive” – Fusione per incorporazione della società controllata da parte della società controllante – Normativa dello Stato di residenza della società controllata che consente la deduzione di perdite nell’ambito di una fusione soltanto al soggetto che le ha subite (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 19/06/2019 Causa C -612/16 (Inghilterra)	Interpretazione e validità dei Regolamenti che re-istituiscono dazi antidumping a seguito di una sentenza di invalidità pronunciata dalla Corte – Base giuridica – non retroattività – Prescrizione (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 13/06/2019 Causa C -646/17 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6, paragrafo 4 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Informazione su ogni eventuale modifica alle informazioni fornite, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento – Modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’imputazione – Impossibilità per l’imputato di domandare, nel corso del dibattimento, l’applicazione di una pena su richiesta prevista dal diritto nazionale – Differenza in caso di modifica dei fatti su cui si basa l’imputazione (Giustizia)	No
Sentenza del 27/05/2019 Causa C -508/18 e Causa C-82/19 PPU (Irlanda)	Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministero della Giustizia di impartire istruzioni individuali – Insussistenza della garanzia di indipendenza (Giustizia)	No
Sentenza del 27/05/2019 Causa C -509/18 (Irlanda)	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro – Status – Garanzia di indipendenza (Giustizia)	No
Sentenza del 12/02/2019 Causa C -492/18 PPU (Paesi Bassi)	Cooperazione giudiziaria in materia penale-Decisione quadro 2002/584/GAI-Mandato d’arresto europeo- Articolo 12-Mantenimento in custodia della persona- Articolo 17-Termini per l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo- Legislazione nazionale che prevede la sospensione d’ufficio della misura detentiva allo scadere di 90 giorni dall’arresto-Interpretazione conforme-Sospensione dei termini-Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea-Articolo 6-Diritto alla libertà e alla sicurezza – Interpretazioni divergenti della legislazione nazionale – Chiarezza e prevedibilità (Giustizia)	No
Sentenza del 14/02/2019 Causa C -345/17	Trattamento dei dati personali- Direttiva 95/46/CE- Articolo 3 – Ambito di applicazione – Registrazione video di agenti di polizia	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
(Lettonia))	mentre espletano formalità procedurali all'interno di una commissariato di polizia- Pubblicazione su un sito internet di video – articolo 9 – Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici – Nozione – Libertà d'espressione – Tutela della vita privata (Giustizia)	
Sentenza del 19/03/2019 Causa C -163/17 (Germania)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Nozione di "fuga" – Modalità di proroga del termine di trasferimento – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo – Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro (Giustizia)	No
Sentenza del 15/01/2019 Causa C -258/17 (Austria)	Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro – Articolo 9 2 – Tentate molestie sessuali da parte di dipendente pubblico su minori di sesso maschile – Azione disciplinare adottata nel 1975 – Collocamento a riposo anticipato accompagnato da una decurtazione delle pensione – Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale – Effetti dell'applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare – Modalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta (Lavoro e politiche sociali)	No
Sentenza del 22/01/2019 Causa C -193/17 (Austria)	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 21 – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Art. 2, par. 2, lett. a) – Discriminazione diretta, fondata sulla religione – Normativa nazionale che concede a taluni lavoratori un giorno di ferie il Venerdì Santo – Giustificazione – Art. 2, par. 5 – Art. 7, par. 1 – Obblighi dei datori di lavoro privati e del giudice nazionale derivanti da una incompatibilità del diritto nazionale con la Direttiva 2000/78 (Lavoro e politiche sociali)	No
Sentenza del 08/05/2019 Causa C -494/17 (Italia)	Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Limitazione dell'effetto retroattivo della trasformazione – Assenza di risarcimento pecuniario (Lavoro e politiche sociali)	No
Sentenza del 02/05/2019 Causa C -524/16 (Italia)	Non luogo a statuire (Lavoro e politiche sociali)	No
Sentenza del 17/01/2019 Causa C -639/17 (Lettonia)	Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – Direttiva 98/26/CE – Ambito di applicazione – Nozione di "origine di trasferimento" – Ordine di pagamento trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio successivamente dichiarato insolvente (Libera circolazione dei capitali)	No



Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 21/03/2019 Causa C -245/18 (Italia)	Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 74, paragrafo 2 – Ordine di pagamento mediante bonifico – identificativo unico inesatto fornito dal pagatore – esecuzione dell’operazione di pagamento sulla base dell’identificativo unico – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (Libera circolazione dei capitali)	No
Sentenza del 05/05/2019 Causa C -53/18 (Italia)	Mercati degli strumenti finanziari- Direttiva 2004/39/CE – Articoli 8, 23, 50 e 51 – Ambito di applicazione – Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede – Agente avente la qualità di imputato in un procedimento penale – Normativa nazionale che prevede la possibilità di vietare contemporaneamente l’esercizio dell’attività – Libertà fondamentali – Situazione puramente interna – Inapplicabilità (Libera circolazione dei capitali)	No
Sentenza del 16/01/2019 Causa C -496/17 (Germania)	Unione doganale- Codice Doganale dell’Unione – Articolo 39 – Status di operatore economico autorizzato – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Articolo 24, par. 1, secondo comma – Richiedente diverso da una persona fisica – Questionario – Rilevamento di dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6 e 7 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 e 6 – Trattamento di dati personali (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 24/01/2019 Causa C -326/17 (Paesi Bassi)	Direttiva 1999/37/CE – Documenti di immatricolazione dei veicoli – Omissioni nelle carte di circolazione – Mutuo riconoscimento – Direttiva 2007/46/CE – Veicoli costruiti prima dell’armonizzazione dei requisiti tecnici a livello dell’Unione europea – Modifiche che incidono sulle caratteristiche tecniche del veicolo (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 04/06/2019 Causa C -425/18 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) – Motivi di esclusione – Errore professionale grave – Violazione delle norme in materia di concorrenza (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 02/05/2019 Causa C -309/18 (Italia)	Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Costi della manodopera – Esclusione automatica dell’offerente che non ha indicato separatamente nell’offerta detti costi – Principio di proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 28/03/2019 Causa C -101/18 (Italia)	Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18/CE – articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b) – Situazione personale del candidato o dell’offerente – Possibilità per gli Stati membri di escludere la partecipazione all’appalto pubblico di ogni operatore a carico del quale è in corso un procedimento di concordato preventivo – Normativa nazionale che prevede l’esclusione dei soggetti nei confronti dei quali è “in corso” un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo, salvo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell’attività – Operatore che ha presentato un ricorso di concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività (Libera	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	prestazione dei servizi e stabilimento)	
Sentenza del 27/02/2019 Causa C -563/17 (Portogallo)	Libertà di stabilimento – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Società di trasporto aereo – Processo di riprivatizzazione – Vendita di azioni rappresentative fino al 61% del capitale sociale – Presupposti – Obbligo di mantenimento della sede e della redazione effettiva in uno stato membro – Oneri di servizio pubblico – Obblighi di mantenimento e di sviluppo del centro operativo nazionale esistente (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 07/05/2019 Causa C -431/17 (Grecia)	Direttiva 98/5/CE – Accesso alla professione di avvocato – Monaco che ha acquisito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dalla Stato membro ospitante – Articolo 3, paragrafo 2 – Condizione per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante – Certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine – Diniego di iscrizione – Norme professionali e deontologiche – Incompatibilità dello status di monaco con l’esercizio della professione di avvocato (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 13/06/2019 Causa C -193/18 (Germania)	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “servizio di comunicazione elettronica” – Trasmissione di segnali – Servizio di posta elettronica su Internet – Servizio Gmail (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 21/03/2019 Causa C -702/17 (Italia)	Mercato interno del gas naturale – Concessioni di servizio pubblico di distribuzione – Cessazione anticipata delle concessioni al termine di un periodo transitorio – Rimborso dovuto dal nuovo concessionario all’ex concessionario – Principio della certezza del diritto (Mercato interno del gas naturale)	No
Sentenza del 20/06/2019 Causa C -100/18 (Spagna)	Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Danno materiale causato ad un immobile dall’incendio di un veicolo stazionato in un garage privato di tale immobile – Copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria (Responsabilità civile dalla circolazione di autoveicoli)	No
Sentenza del 21/03/2019 Causa C -350/17 e Causa C-351/17 (Italia)	Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Articolo 5 – Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico – Articolo 5, paragrafo 2 – Aggiudicazione diretta – Nozione di “operatore interno” – Autorità che effettua un controllo analogo – Articolo 8, paragrafo 2 – Regime transitorio – Termine di scadenza dell’aggiudicazione diretta (Trasporto pubblico locale)	No
Sentenza del 27/03/2019 Causa C -681/17 (Germania)	Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, par. 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) – Contratto concluso a distanza – Diritto di recesso – Eccezioni – Nozione di “beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” – Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna (Tutela dei consumatori)	No



Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<p>Sentenza del 14/05/2019 Causa C-406/17 Causa C-408 /17 e Causa C-417/17 (Italia)</p>	<p>Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2009/72/CE – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/73/CE – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2011/83/UE – Pratiche commerciali aggressive – Stipulazione di contratti di energia elettrica e di gas naturale non richiesti dai consumatori – Stipulazione di contratti di fornitura a distanza o di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori – Autorità competente a sanzionare siffatte pratiche (Tutela dei consumatori)</p>	<p>No</p>

## CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

### 3.1 Cenni introduttivi

*Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.*

*A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.*

*A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.*

*Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.*

*In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.*

*Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.*

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

### 3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 giugno 2019, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale n. 5 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2019.

**Tabella 9**  
**Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale**  
**Dati al 30 giugno 2019**

SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 48171	Alitalia

### 3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 giugno 2019, sono 3 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.



**Tabella 10**  
**Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE**  
**Dati al 30 giugno 2019**

Numero	Oggetto	Data Decisione
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016

### 3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 giugno 2019, sono 6 i casi sui quali la Corte di Giustizia risulta essersi già pronunciata, per lo meno una prima volta con sentenza di mero accertamento ex art. 258 TFUE, circa l'inadempimento della Repubblica italiana all'obbligo di attivare le necessarie procedure di recupero di aiuti di Stato incompatibili con le norme UE, come evidenziato nella seguente Tabella. Per quanto riguarda 2 dei procedimenti menzionati, peraltro – precisamente indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)) e CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia) - la Corte UE ha già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'art. 260 TFUE, con la quale ha irrogato all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.

**Tabella 11**  
**Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia**  
**Dati al 30 giugno 2019**

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	1° Sentenza 01/06/2006 C-207/05 Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE sospesa

CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	1° Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	1° Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Ricorso ex art. 260 TFUE C-576/18
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie
SA 33726 P.I. n. 2013/2092	Prelievo quote latte	1° Sentenza 21/01/2018 C-433/15

Quanto ai casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2456 “Aziende municipalizzate”, è pervenuto – dopo che la Corte di Giustizia ha emesso una prima sentenza, di accertamento della necessità di recuperare all'erario gli aiuti contestati – ad una “messa in mora complementare” ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Appare tuttavia ragionevole - soprattutto alla luce dell'avvenuto recupero del 99, 2% dei finanziamenti in questione e della conseguente revoca della decisione informale di ricorso ex art. 260 da parte della Commissione – ipotizzare che non si addiverrà all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;
- Il caso CR 57/2003, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2201 “Proroga della Legge Tremonti Bis”, è attualmente pervenuto - dopo la sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia ex art. 258, con la quale si accertava la debenza, da parte delle imprese beneficiarie, degli aiuti percepiti – alla fase della messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77. Pertanto, essendo notevolmente avanzata l'attività di recupero degli aiuti in questione, si ritiene che la Commissione si asterrà dal ricorrere una seconda volta, ex art. 260 TFUE, alla Corte UE;
- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229 “Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)”, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ex art. 260 del TFUE,



comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora recuperato integralmente gli aiuti contestati. Dette sanzioni sono articolate come segue:

- in una penalità consistente nel versamento al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – della somma derivante dalla moltiplicazione dell'importo di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre, a decorrere dal 17/11/2011 (data della stessa sentenza di condanna), di ritardo nell'attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell'01/04/2004;
- in una somma forfettaria dell'importo di 30 milioni di Euro;
- il caso CR 1/2004, sviluppatosi nella procedura di infrazione n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna", è attualmente pervenuto allo stadio del formale "ricorso" ex art. 260 TFUE (12/09/2018), con il quale la Commissione ha chiesto l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti della Repubblica italiana. L'avvenuta proposizione di tale ricorso avvicina il rischio che, in tempi brevi, la Corte di Giustizia UE pervenga ad emanare, nei confronti dell'Italia, una sentenza a norma dell'art. 260 TFUE, recante l'applicazione delle predette sanzioni nei confronti dello Stato UE;
- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia". Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
  - una sanzione forfettaria "una tantum" di EUR 30.000.000,00;
  - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta.



## **PARTE II**

# **SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE**



## Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2019/2042	Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 1 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	RC (122/18)	No	Stadio invariato



## Scheda 1 – Affari economici e finanziari

**Procedura di infrazione n. 2019/2042 – ex art. 258 del TFUE.**

**“Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia completamente recepito, nell’ordinamento interno, la Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale Direttiva doveva essere attuata entro il 26/06/2017. A tal fine, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione il testo di un Decreto Legge, con nota del 22/06/2017. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto Decreto non trasponga diverse disposizioni della Direttiva in questione e, precisamente: 1) l’art. 2, par. fi 6, 7 e 9, per i quali ogni Stato UE deve stabilire che: a) l’esenzione delle attività finanziarie limitate e occasionali, dai controlli di cui alla Direttiva stessa, comporti che le medesime attività non superino il 5% dell’intero fatturato dell’impresa; b) nella valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, venga data particolare attenzione a certe attività particolarmente sensibili; c) siano assunte misure adeguate a contrastare gli abusi dell’esenzione dai controlli previsti dalla stessa Dir. 2015/849; 2) l’art. 3, par. 12, sulla definizione di “alto dirigente”; 3) l’art. 8, par. 5, per il quale i “soggetti obbligati” al rispetto della Direttiva (cioè quelli esplicanti attività finanziarie) debbono essere autorizzati dall’alta dirigenza in ordine alle loro politiche, controlli e procedure; 4) l’art. 10, seconda frase, che prevede il controllo di verifica della titolarità dei conti di risparmio “anonimi”, prima del loro utilizzo; 5) l’art. 15, par. 3, per il quale i soggetti “obbligati” debbono espletare controlli “sufficienti” ad individuare operazioni anomale o sospette; 6) l’art. 18, par. 1, per il quale non sono necessarie misure di vigilanza rafforzate nei confronti di imprese poste in Stati terzi, ma controllate da maggioranze stabilite in Stati UE, le quali si conformino alle procedure del gruppo; 7) l’art. 28, che specifica le condizioni che consentono il ricorso a programmi “di gruppo”; 8) l’art. 30, par. 2, per il quale spetta, sia alle autorità competenti che alle FIU (Financial Intelligence Units), il potere di accedere prontamente alle informazioni circa la titolarità delle entità giuridiche; 9) l’art. 31, par. fi 3 e 8, che rafforzano il potere, delle FIU e delle Autorità competenti interne, di accesso alle informazioni di cui alla Direttiva e, inoltre, impongono l’estensione delle misure di controllo, prescritte per i trusts, ad altri istituti simili; 10) l’art. 40, par. 2, prima frase, che impone, a determinati soggetti obbligati, la conservazione di determinati dati, laddove al 25/6/2015 siano pendenti procedimenti giudiziari su casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 11) l’art. 41, par. fi 3 e 4, che da una parte rafforzano il diritto di taluni soggetti “obbligati” ad ottenere le informazioni che li riguardano, dall’altra consentono di limitare tale diritto quando ciò si riveli necessario, pur dovendo, dette restrizioni, essere “proporzionate”; 12) l’art. 43, che impone di definire “di interesse pubblico” il trattamento dei dati personali di cui alla Direttiva. La Commissione ritiene non trasposti, inoltre, gli articoli: 44, par. 2, lett.d), 45, par. fi 1, 2, 3, 5, 8; 46, par. 1, co.3; 47, par. fi 2 e 3; 48, par. fi 2,3,4,7 e 8; 53, par. fi 1 e 2; 54; 55, par. 2; 56; 60, par. fi 1,3,5 e 6; 61, par. fi 1 e 2.

### **Stato della Procedura**

Il 7 marzo 2019 è stata inviata una messa in mora, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane, onde superare i rilievi della Commissione, hanno emesso il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato,

## Scheda 2 – Affari economici e finanziari

**Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.**

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

### **Violazione**


La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, circa i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in favore degli operatori che forniscono loro beni e servizi. Tali pagamenti, per essa Direttiva, debbono inderogabilmente essere eseguiti nei termini di cui all’art. 4, par. 3, vale a dire dopo 30 gg. a decorrere, di regola, da quando la P.A. riceve la fattura dell’operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un’“accettazione” del bene da parte della stessa P.A. – dal momento del rilascio di tale accettazione). I 30 gg. predetti possono essere prorogati al massimo a 60, nei casi di cui al predetto art. 4, par. 4. Il già indicato art. 7 dichiara inefficaci le pattuizioni che prolunghino i termini suddetti. Nella “messa in mora”, la situazione italiana veniva così rappresentata: 1) per prassi diffusa, le P.A. italiane avrebbero pagato gli operatori ben oltre i termini sopra indicati, precisamente dopo una media di 170 gg. protratta persino a 210 gg. in caso di commissioni di lavori pubblici; 2) molti contratti tra la P.A. e gli operatori imponevano alla prima, in caso di ritardo nei pagamenti, di pagare interessi inferiori a quelli di cui alla Direttiva (art. 1284, 1° co., e D. M. 12/12/2013); 3) il pagamento in favore degli esecutori di lavori pubblici per le P.A., suddiviso in “scaglioni” corrispondenti ai progressivi stati di avanzamento dei lavori stessi, veniva subordinato (art. 185 del D.P.R. 207/2010) al previo rilascio da parte della stessa P.A. – non tenuta a rispettare alcun termine per il rilascio stesso - di appositi attestati di realizzazione (SAL) di essi avanzamenti (ciò favoriva la dilazione all’infinito dei pagamenti in questione). In risposta a tali eccezioni, la Repubblica Italiana ha adottato diverse misure dirette a velocizzare i pagamenti di cui si tratta e, precisamente: 1) ha stanziato finanziamenti ulteriori per smaltire l’ingente debito pregresso; 2) ha imposto, agli operatori che cedono beni o eseguono servizi in favore della P.A., di fatturare in forma elettronica; 3) ha imposto la registrazione dei debiti della P.A., verso i fornitori, su una piattaforma elettronica, per facilitarne il monitoraggio; 4) ha ammesso la possibilità entro dati limiti, per gli operatori creditori delle P.A., di cedere i loro crediti in forma “pro soluto” e ad un tasso di interessi privilegiato (poiché garantiti dallo Stato), nonché, sempre entro certi limiti, la possibilità di compensare gli stessi crediti con debiti, fiscali o contributivi, loro incombenti nei confronti dello Stato. Nonostante tali interventi, i reports forniti da importanti istituzioni e confermati, altresì, dalle Autorità italiane, indicano che: A) non singoli enti, ma intere categorie di pubbliche Amministrazioni continuano a dilatare i tempi, relativi al pagamento dei loro fornitori, sino a più di 100 gg.; B) che tale abnorme e illecito prolungamento dei tempi di pagamento, ben al di là dei termini previsti dagli artt. 4 e 6 della predetta Direttiva, non interessa singole transazioni ma tutte le transazioni realizzate dalle predette Amministrazioni con i rispettivi fornitori; C) che tali irregolarità si prolungano dall’anno 2014.

### **Stato della Procedura**

Il 14 febbraio 2018 la Commissione ha presentato un ricorso (C-122/18) alla Corte di Giustizia UE, ex art 258 TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato, oltre a quelli già previsti dalla vigente normativa.



# Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato



## Scheda 1 – Affari esteri

**Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

### Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.



## Scheda 2 – Affari esteri

**Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.**

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

### **Stato della Procedura**

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno “de plano” l'Accordo contestato.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.



# Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

## Scheda 1 – Affari interni

### Procedura di infrazione n. 2016/2095 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno

### Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell'art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l'eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell'art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall'art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt'oggi l'Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti : 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come “impronte digitali” (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26/08/2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. I sistemi sopra descritti debbono, poi, essere sottoposti ad una valutazione da parte della Commissione, concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell'adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, al momento dell'invio del presente “parere motivato”, non erano state ancora emanate dalla Commissione, non avendo, la stessa, ancora potuto valutare i sistemi che l'Italia avrebbe dovuto predisporre e che, al momento, ancora non erano stati approntati.

### Stato della Procedura

Il 17/05/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Alla Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno dato attuazione tramite Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 gennaio 2018 n. 15, contenente un Regolamento ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 196/2003.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura



## Scheda 2 – Affari interni

**Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

### **Violazione**


La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato ( se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’”accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

### **Stato della Procedura**

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.



# Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	RC (C-443/18)	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	SC (C-433/15)	Sì	Stadio invariato

## Scheda 1 – Agricoltura

**Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE**

“Xylella fastidiosa in Italia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

### Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'art. 6, par. fi 2 e 7, l'art. 7, par. 2, lett. c) e l'art. 8, par. 2, della “Decisione di esecuzione” n. 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Puglia, dell'infezione delle piante da ulivo dovuta al virus della “Xylella fastidiosa”. Nel 2013 l'Italia denunciava la presenza di tale morbo nel leccese. Nel corso del 2014 e del 2015, la UE emanava tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE. L'art. 4 della più recente di tali Decisione impone agli Stati UE, nel cui territorio compaia la Xylella, di costituire subito una Zona Delimitata, composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi di infezione, sia quelle ancora “sane” ma spazialmente vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (per le Autorità UE, Zona Infetta sarebbe tutta la Provincia di Lecce). Ora, detto art. 6 impone allo Stato UE: 1) di eradicare in primis le piante “infette” e quindi, nel raggio di 100 metri dalle predette ed entro la Zona Delimitata, tutte le piante presenti, anche quelle assolutamente sane; 2) di monitorare la situazione anche attraverso ispezioni, da eseguire, almeno una volta all'anno, secondo i criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Con riferimento al predetto obbligo di eradicazione, la Commissione rileva che: A) il TAR, investito di diverse impugnazioni degli ordini di eradicazione (emessi dal Governo in esecuzione delle Decisioni UE), ha concesso la sospensione cautelare degli stessi ordini, disattivandone l'applicabilità soprattutto in relazione alle piante “sane”; B) la Procura della Repubblica di Lecce – nell'ambito di un'indagine penale volta ad appurare la natura eventualmente “dolosa” della diffusione del morbo in questione - ha disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante qualificabili come “infette”, paralizzando l'applicazione, su di esse, delle già disposte misure di eradicazione; C) circa le piante “infette” non sequestrate (ultimamente, infatti, molte piante sono divenute “infette”, in aggiunta a quelle già interessate dal provvedimento giudiziale di sequestro), le relative misure di eradicazione vengono di regola emesse dopo diverso tempo dalla riscontrata presenza del morbo e, inoltre - in virtù delle norme emanate in proposito dalla Regione Puglia - non possono essere attuate qualora non venga individuato o reperito il proprietario della stessa pianta infetta da abbattere, ovvero quando la medesima sia stata qualificata come “monumentale”; D) in forza del pronunciamento n. 10426/2015 del Consiglio di Stato, è stato disposto che, in riferimento ai prelievi da condurre sulle piante (onde valutare se le stesse risultino “infette” o meno), il proprietario delle medesime possa chiedere, in opposizione alle analisi delle Autorità, delle “controanalisi” eseguite in sua presenza, i cui risultati debbono ritenersi prevalenti su quelli delle analisi effettuate dal soggetto pubblico. Quanto agli obblighi, in capo agli Stati UE, di monitorare gli sviluppi dell'infezione da “Xylella”, la Commissione ha rilevato che la Regione Puglia, pur avendo presentato un relativo “piano d'azione” per il 2017, non ha apportato al proprio bilancio le variazioni idonee a garantire il finanziamento effettivo dello stesso “piano”. Quest'ultimo, peraltro, annunciava un'ispezione della “zona cuscinetto” nel periodo aprile-maggio 2017, dei cui esiti la Commissione lamenta di non essere stata ancora messa al corrente.

### Stato della Procedura

Il 10 luglio 2018 è stato iscritto un ricorso, ex art. 258 del TFUE, nei confronti dell'Italia.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura



## Scheda 2 – Agricoltura

**Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE**

**“Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**

### **Violazione**

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il "latte in polvere o altri lattini conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati". Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latte-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di lattini in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

### **Stato della Procedura**

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

### Scheda 3 – Agricoltura

**Procedura di infrazione n. 2013/2092-** ex art. 258 del TFUE

“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

#### **Violazione**

La Corte di Giustizia UE ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l’Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All’interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L’art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari”. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all’importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai “irrecuperabili” in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell’Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall’Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell’esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero. Tuttavia, la Corte UE ha affermato che eventuali disposizioni, appartenenti al diritto interno dei singoli Stati UE – come quelle processuali sopra indicate – non possono giustificare la mancata osservanza, da parte di essi Stati, della normativa UE.

#### **Stato della Procedura**

Il 24 gennaio 2018 la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia per inadempimento, ex art. 258 TFUE.

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

# Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2019/2085	Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all'esecuzione, ai sensi dell'art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento CE n. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2017/2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 5</b> 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
<b>Scheda 6</b> 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	RC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 8</b> 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PMC	Sì	Stadio invariato



<b>Scheda 9</b> 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 11</b> 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	SC (C-498/17)	Si	Variatione di stadio (da RC a SC)
<b>Scheda 12</b> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM ex 260 (C-85/13)	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 15</b> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC ex 260 (C-565/10)	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Si	Stadio invariato



## Scheda 1 – Ambiente

### **Procedura di infrazione n. 2019/2085 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all’esecuzione, ai sensi dell’art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

### **Violazione**

La Commissione europea rileva che la Repubblica italiana non avrebbe, ancora, stabilito un’adeguata normativa interna ad esecuzione del Regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al “riciclaggio delle navi”. Infatti, in base all’art. 22 di detto Regolamento, ciascuno Stato dell’Unione europea avrebbe dovuto - entro un termine non stabilito direttamente dallo stesso articolo ma comunque fissato, dalle Autorità UE, al 31 dicembre 2018 - garantire i seguenti adempimenti: par. 1) l’istituzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicarsi in caso di violazione degli obblighi sanciti dal medesimo Regolamento, nonché la previsione di ulteriori misure finalizzate, anch’esse, alla prevenzione di tali violazioni; par. 2) la collaborazione di tali Stati UE, a livello di accordi sia bilaterali che multilaterali, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione di possibili elusioni e violazioni dello stesso Regolamento; par. 3) la designazione, da parte di ciascuno Stato UE, di funzionari in servizio permanente, preposti a svolgere i compiti di collaborazione suddetti; par. 4) la comunicazione, alla Commissione europea, delle disposizioni nazionali concernenti le sanzioni già citate al par. 1, nonché, in generale, di tutte le disposizioni nazionali volte all’esecuzione del Regolamento in oggetto. Al riguardo, la Commissione osserva che, a tutt’oggi, contravvenendo al combinato disposto dei paragrafi 1 e 4 del Reg. n. 1257/2013/UE, la Repubblica Italiana non ha ancora reso edotta la Commissione europea né delle sanzioni apprestate dalla prima a contrasto delle violazioni del Regolamento stesso, né, in generale, delle misure di esecuzione di tutto il medesimo Regolamento. La Commissione ritiene, pertanto, in ragione di tale omessa comunicazione, che i provvedimenti sopra citati, funzionali a dare esecuzione al Regolamento di cui si tratta, non sarebbero stati ancora adottati dalla Repubblica italiana.

### **Stato della Procedura**

Il 6 giugno 2019 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non genera effetti finanziari

## Scheda 1 – Ambiente

### Procedura di infrazione n. 2018/2249 - ex art. 258 del TFUE

“Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d’azione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

### Violazione

La Commissione europea rileva che l’Italia non osserva diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/676/CEE. Più precisamente: 1) in prima battuta, l’art. 1 di essa Direttiva impone, a ciascuno Stato UE, di individuare le acque che presentano o potrebbero presentare un inquinamento da “nitrati” provenienti da “fonti agricole”. Tale individuazione viene condotta in base ai criteri menzionati nell’allegato I di essa Direttiva, in base ai quali, in estrema sintesi, tale tipo di inquinamento deve essere ravvisato quando risulti che le acque dolci superficiali e le acque sotterranee contengono più di 50mg/l di nitrati, o che le stesse potrebbero presentare tali valori ove non si intervenga ai sensi dell’art. 5 della medesima Direttiva, nonché ove risulti che le acque dolci, estuari, costiere e marine siano “eutrofiche” o possano diventarlo nell’immediato ove non si intervenga con le misure indicate dal già citato art. 5; 2) una volta individuate, come dalla Direttiva in questione, le acque inquinate, gli Stati UE debbono, entro 2 anni dalla notifica di quella, “designare”, in termini di “zone vulnerabili”, tutte le zone che “scaricano” nelle suddette acque. Ogni 4 anni, si procede ad una riesamina di dette “designazioni” e ad una loro modifica, ove la situazione reale sia cambiata nel frattempo. Le eventuali modifiche delle “designazioni” vanno comunicate alla Commissione; 3) individuate le “zone vulnerabili”, gli Stati UE, entro 2 anni dalla prima designazione e un anno dalle designazioni seguenti, debbono predisporre dei “programmi di azione”, contenenti le misure di contrasto all’inquinamento da nitrati presente nelle acque inquinate e nelle zone vulnerabili, individuate come sopra. Tali “programmi di azione”, da applicarsi in concreto entro 4 anni dalla loro adozione, debbono contenere le misure di cui all’allegato III; 4) gli Stati UE, come vuole il par. 6 dell’art. 5, elaborano e mettono in pratica adeguati “programmi di controllo” volti a verificare l’efficacia di detti “programmi di azione”: nell’ambito di tale controllo, è obbligatorio valutare, in “punti di controllo prescelti”, il contenuto di nitrati, da origine agricola, delle acque sia superficiali che sotterranee. Ove, da tali controlli, emerga l’inefficacia dei “programmi di azione” come elaborati, gli stessi debbono essere “rivisti”, se del caso integrando, negli stessi, misure “aggiuntive” o “rafforzate” rispetto a quelle già indicate (combinato disposto dei par.fi 5 e 6 di detto art. 5). Ora le criticità in ordine all’attuazione della Direttiva, come rilevate dalla Commissione in base alla più recente Relazione inviata, al riguardo, dall’Italia: 1) nelle zone vulnerabili e in quelle non vulnerabili, presenti sul territorio italiano, sono stati soppressi molti dei “punti di controllo” già esistenti, con il rischio di compromettere l’efficace monitoraggio circa il successo, o meno, dei “programmi di azione” adottati, anche al fine di valutare l’opportunità di inserire, negli stessi, misure “rafforzate” o “ulteriori” (inosservanza del par. 5 dell’art. 5 e della combinazione dei par.fi 5 e 6 dello stesso articolo); molte zone del territorio italiano, che per i rilievi effettuati avrebbero meritato la qualifica di “zone vulnerabili” – con la conseguente applicazione, ad esse, dei “programmi di azione” - non sono state designate come tali (inosservanza dell’art. 3, par. 1)

### Stato della Procedura

Il 9 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

### Scheda 3 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2017/2181 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

#### **Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione degli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10, 15 della Direttiva 1991/271/CEE, volta a contrastare l’impatto inquinante delle acque reflue urbane prodotte da diverse classi di agglomerati urbani. La presente procedura - la quarta, tra quelle attualmente pendenti e fondate sull’inosservanza delle norme stabilite dalla Direttiva succitata - ha riguardo agli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (abitanti equivalenti), i quali scarichino sia in acque “normali” che in acque “sensibili” (sono “sensibili” le acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, come tali meritevoli di una più vigorosa protezione contro l’inquinamento). Si precisa che la presente procedura n. 2017/2181 non si sovrappone alla n. 2014/2059. Quest’ultima, infatti - pur avendo anch’essa ad oggetto la violazione dei predetti articoli 3,4,4, par. fi 2 e 3, e 10, in rapporto alla situazione degli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e., scaricanti in acque sia “normali” che “sensibili” - si fonda su un’analisi, da parte della Commissione, dei dati degli “esercizi di rendicontazione” Q-2007 e Q-2009. La presente procedura, invece, si fonda sulla valutazione dei dati risultanti dall’esercizio di rendicontazione Q-2015. Le norme in questione: agli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e., il succitato art. 3 impone di scaricare detti reflui in “reti fognarie” dotate dei requisiti di cui all’allegato I A. L’art. 4 impone, inoltre, che le acque reflue, prodotte da tali agglomerati, subiscano un trattamento “secondario” o “equivalente” e che gli scarichi, risultanti da tale trattamento, presentino gli standards di cui all’allegato I, sezione B. L’art. 5, invece, stabilisce che le acque reflue, scaricanti in aree c.d. “sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario”, o “equivalente”, previsto per i reflui urbani confluenti in aree “normali”. Per l’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, oltre ai requisiti di cui sopra, devono altresì garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”. La progettazione degli stessi, poi, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Infine, l’art. 15 impone, alle competenti Autorità dei singoli Stati UE, un controllo, improntato ai criteri di cui all’allegato I D, sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento sopra descritti, onde si verifichi che, effettivamente, tali reflui sono conformi agli standards di cui all’allegato I, sezione B (sopra citato). Lo stesso art. 15 dispone, poi, che i dati, raccolti in esito a tale controllo, siano comunicati alla Commissione entro sei mesi da apposita richiesta. Quanto alla situazione presente in Italia, si precisa che la Commissione ritiene: 1) violato l’art. 3, che prescrive impianti fognari ad esso conformi, non solo quando tali impianti non esistano, ma anche qualora non siano stati ultimati o, pur ultimati, non siano in funzione; 2) violati gli artt. 4 e 5, anche quando gli impianti di trattamento siano in costruzione ma non ultimati o, ultimati, non siano ancora in funzione, o qualora, pur essendo in funzione, le Autorità italiane non abbiano inviato i dati di controllo sulla qualità dei reflui dopo il trattamento; 3) violato l’art. 15, quando i controlli sui reflui, dopo il trattamento, sia stato eseguito in qualche modo, ma non nei termini e nei modi previsti da tale articolo.

#### **Stato della Procedura**

Il 20 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non genera effetti finanziari



#### Scheda 4 – Ambiente

##### **Procedura di infrazione n. 2017/2172 - ex art. 258 del TFUE**

“Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

##### **Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato gli articoli 6 e 11 del Regolamento (UE) n. 511/2014, parzialmente attuativo del Protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione. Tale Regolamento è indicato come Regolamento ABS (Access and Benefit Sharing). In seguito all’entrata in vigore del Protocollo di Nagoya, il Regolamento succitato si applica a decorrere dal 2 ottobre 2014. Ai sensi dell’art. 6 dello stesso, ciascuno Stato dell’Unione europea è tenuto a designare una o più Autorità interne quali responsabili dell’applicazione del Regolamento medesimo, nonché a comunicare alla Commissione, a decorrere dall’entrata in vigore di esso Regolamento, i nomi e i recapiti di tali Autorità ed eventuali loro modifiche. D’altra parte, ai sensi dell’art. 11 dello stesso Regolamento, gli Stati UE sono altresì obbligati: 1) a stabilire le regole relative alle sanzioni da applicare nei casi di violazione degli artt. 4 e 7; 2) a dotare dette sanzioni delle caratteristiche dell’efficacia, della proporzionalità e della dissuasività; 3) ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’applicazione delle regole inerenti a tali sanzioni; 4) a comunicare alla Commissione, entro l’11 giugno 2015, le regole medesime e tutte le loro eventuali modifiche. Alla Commissione europea, che chiedeva all’Italia le informazioni relative allo stato di attuazione, in tale Stato UE, degli obblighi sanciti dal Reg. 511/2014/UE come sopra menzionati, la Repubblica italiana ha risposto con nota del 24 aprile 2017: da tale nota, risultava che, all’epoca, era ancora in corso il procedimento normativo relativo sia all’individuazione delle Autorità che avrebbero dovuto presiedere all’attuazione del Regolamento in oggetto, sia relativo alla definizione delle sanzioni da applicarsi in ragione delle violazioni al Regolamento stesso. Peraltro, non veniva fornita alcuna calendarizzazione dei lavori di adozione della normativa in proposito. Nella presente “messa in mora”, la Commissione europea precisava altresì che, all’epoca di invio della stessa – vale a dire alla data del 26 gennaio 2018 – non era stata ancora resa edotta, dalle Autorità italiane, né dei nominativi dei soggetti pubblici investiti della funzione di attuazione del Regolamento, né dell’adozione delle regole concernenti le sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive previste nelle ipotesi di violazione alle prescrizioni del Regolamento medesimo. La Commissione conclude, pertanto, che l’Italia ha disatteso gli obblighi sorgenti, a suo carico come a carico di ogni altro Stato UE, dal già menzionato Reg. 511/2014/UE.

##### **Stato della Procedura**

Il 28 gennaio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

##### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non genera effetti finanziari



## Scheda 5 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2015/2163 - ex art. 258 del TFUE**

**“Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell’Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l’istituzione di una rete europea di “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di *“tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I”* e *“habitat delle specie di cui all’allegato II”*. L’art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l’istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all’allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli “habitat” sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l’obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all’occorrenza, nella predisposizione di *“appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo”*, e/o nell’adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell’individuazione delle suddette “misure di conservazione”, si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all’obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall’elaborazione ufficiale dell’elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell’adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi - in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l’Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all’art. 4 suddetto, all’obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l’Italia ha addotto la complessità dell’iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l’istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall’altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le “misure di conservazione” di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

### **Stato della Procedura**

In data 30 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

## Scheda 6 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

### Violazione

La Commissione europea ritiene violati, della Direttiva 2008/50/CE: l’art. 13, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XI; l’articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A; l’articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi “agglomerati” e “zone” del territorio italiano, in ordine alle concentrazioni di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) nell’aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l’obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell’aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l’NO<sub>2</sub> - non travalichino i “valori limite” (orari e annuali) stabiliti dall’allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall’01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell’art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei “piani di gestione dell’aria ambiente” contenenti almeno le informazioni di cui all’Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, “nel più breve tempo possibile”, i valori effettivi entro i limiti suddetti. L’art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell’anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l’NO<sub>2</sub>) nel volume d’aria sovrastante gli agglomerati/zone dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commissione ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i “valori limite” vincolanti dall’01/01/10 - si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 12 “zone”, i valori limite “annuali” della concentrazione di NO<sub>2</sub> sono stati pressochè continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente “sfiorati” i valori limite “orari” di NO<sub>2</sub> per un “Agglomerato”. Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti “piani di gestione”, salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l’adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO<sub>2</sub> si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei “piani di gestione della qualità dell’aria” idonei alla messa in regola della situazione “nel più breve tempo possibile”. I “piani di gestione” presentati sino ad oggi, inoltre, non riportano, in generale, alcuni dei dati richiesti dall’allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle “misure” che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO<sub>2</sub> nelle zone “critiche”; 2) al “calendario” di attuazione delle stesse misure; 3) alla “stima” del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. La comunicazione di tali dati sarebbe imprescindibile, onde consentire alla Commissione di verificare l’efficacia dei medesimi “piani”. Infine, l’Italia avrebbe violato l’art. 27 della Direttiva, per non aver comunicato, entro i 9 mesi indicati da tale articolo, la situazione del valore NO<sub>2</sub> circa l’anno 2013, limitandosi ad inviare al riguardo, nel corso del 2015, solo una lacunosa informativa.

### Stato della Procedura

In data 16 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.



## Scheda 7 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE**

**“Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l’art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell’aria ambiente, di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall’11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. “valori limite”. Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI - della concentrazione consentita, nell’aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L’art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell’art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell’Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l’art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati - possa richiedersi, alla Commissione, di “derogare” al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell’11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un “piano di gestione dell’aria”, con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale “piano di gestione” doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all’allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l’art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un “piano di gestione dell’aria”, recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure “appropriate” a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l’inottemperanza, da parte dell’Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell’aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha accertato che l’Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell’apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell’adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall’Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sfiorare i valori limite in questione. A tali situazioni “storiche” di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite “giornalieri”, e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

### **Stato della Procedura**

In data 17/10/2018 la Commissione ha iscritto un ricorso contro l’Italia, ai sensi dell’art. 258 TFUE

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

## Scheda 8 – Ambiente

### Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE

“Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

#### Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che impone dei trattamenti delle acque “reflue”, idonei ad eliminare o a ridurre l’impatto inquinante delle medesime sull’ambiente. A tal fine, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla “a.e” - “abitante equivalente”, si indica un’unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni(BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Con riferimento agli “agglomerati” in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscano in “reti fognarie” dotate dei requisiti di cui all’allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, o sia troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. L’art. 4 impone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento “secondario” o “equivalente” e che gli scarichi, risultanti da tale trattamento, siano conformi agli standards di cui all’allegato I B. L’art. 5, invece, detta il rispetto di speciali criteri per le acque reflue scaricanti in aree c.d. “sensibili”, le quali, in quanto costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, risultano meritevoli di una più intensa protezione contro l’inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. Al riguardo, quindi, il già citato art. 5 impone che le acque reflue, scaricanti nelle predette “aree sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario” o “equivalente”, previsto, quest’ultimo, all’art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree “normali”. Il ricorso a tale più incisivo trattamento può essere evitato, anche in ordine alle aree “sensibili”, ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, *“la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale”*. Per l’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”. La progettazione degli stessi, poi, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 758 agglomerati, indicati negli allegati da 1 a 18 del presente “parere motivato complementare”, sono contrari alle succitate disposizioni degli artt. 3 e/o 4 e/o 5, nonché dell’art. 10, della Dir. 1991/271/CEE; 32 “aree sensibili”, individuate all’allegato 19 della stessa Direttiva, non sono in regola con le norme di cui all’art. 5, par. 4, di essa. In sintesi, permane una situazione generale, con emergenze su tutto il territorio italiano, di generale inadempimento alla Direttiva in questione.

#### Stato della Procedura

Il 18 maggio 2017 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

#### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.



## Scheda 9 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE**

**“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**

### **Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell’art. 8, par. 1; 11, lett. c); dell’art. 14, par. 1, co. 1; dell’art. 14, par. 1, co. 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir.va 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell’ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall’AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l’area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato viepiù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016.

### **Stato della Procedura**

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Nella “Relazione” presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell’AIA, idonee ad attenuare l’impatto ambientale delle attività industriali espletate dall’ILVA medesima.

## Scheda 10 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

### Violazione

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della Direttiva 2002/49/CE. I paragrafi n. 1, rispettivamente dell’art. 7 e dell’art. 8, impongono agli Stati UE un “primo” ciclo di attività e, precisamente: il par. 1 dell’art. 7 obbliga tutti gli Stati UE ad approntare, entro il 30/06/07, delle “mappe acustiche strategiche” redatte in conformità ai criteri di cui all’allegato IV della Direttiva stessa, le quali debbono rappresentare tutti “gli agglomerati con più di 250.000 abitanti”, nonché “gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno”, quindi gli “assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno” e, infine, gli “aeroporti principali con più di 50.000 movimenti all’anno” situati nel territorio dei rispettivi Stati. Il par. 1 del predetto art. 8, poi, impone ai medesimi Stati UE di redigere, entro il 18/07/2008, secondo i criteri di cui all’allegato V della Direttiva, dei “piani d’azione” recanti le misure da applicarsi, a contrasto dell’inquinamento acustico, nei siti in cui le succitate “mappe acustiche” indicano la localizzazione dei soggetti infrastrutturali di cui sopra. Tali obblighi di elaborazione di “mappe acustiche strategiche” e di “piani d’azione” vengono estesi, dai paragrafi n. 2 dei già citati artt. 7 e 8 della Direttiva, ai seguenti assets: dagli agglomerati con più di 250.000 abitanti a quelli con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti; dagli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno a quelli interessati dal transito dai 3 ai 6 milioni di veicoli all’anno; dagli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno a quelli su cui transitano tra i 30.000 ed i 60.000 convogli all’anno. Il tutto entro il 30/06/2012, per quanto concerne la predisposizione delle “mappe acustiche” sulle entità predette, ed entro il 18/07/2013 per quanto attiene alla predisposizione, circa le medesime, dei relativi “piani di gestione”. Quindi, come precisa l’art. 10, par. 2, lo Stato UE deve “rendicontare” tali attività alla Commissione europea, in particolare comunicando alla stessa i dati risultanti dalle “mappe acustiche strategiche” e le “sintesi” dei piani d’azione, entro sei mesi dalla date indicate dai succitati artt. 7 e 8 e sopra riportate. L’art. 8, par. 7, impone inoltre che il “pubblico” venga coinvolto nel procedimento di elaborazione dei “piani di gestione”, nei termini di cui al paragrafo medesimo. Detti artt. 7 ed 8 prescrivono, poi, che sia le “mappe acustiche”, sia i “piani di gestione”, siano riesaminati ed eventualmente modificati ogni volta che se ne presenti la necessità, cioè a motivo di mutamenti sostanziali della situazione acustica e, comunque, necessariamente ogni “5 anni”. Circa la situazione italiana alla data del presente “parere motivato” (25/01/2018), si citano, fra i vari addebiti mossi dalla UE all’Italia, le contestazioni per cui: 1) per n. 17 agglomerati e n. 22 assi stradali principali esterni – fra quelli di cui al co. 2° dell’art. 7 – non sarebbero state predisposte, nemmeno per la prima volta, le “mappe acustiche strategiche”; 2) per n. 32 agglomerati, n. 858 assi stradali esterni e un asse ferroviario principale esterno – fra quelli citati al co. 2° dell’art. 8 – non sarebbero stati ancora predisposti, neanche per la prima volta, i “piani di azione”; 3) in qualche caso sarebbero state violate le norme sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione dei piani d’azione, ex art. 7, par. 5.

### Stato della Procedura

In data 25 gennaio 2018 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



## Scheda 11 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE**

**“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**

### **Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18 di essa Direttiva, quindi al 26/04/2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Quando la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia ai sensi dell’art. 258 TFUE – ovvero sia alla data, infra precisata, del 17 agosto 2017 – risultavano, secondo l’analisi della Commissione stessa, ancora n. 44 discariche “esistenti”, in ordine alle quali non risultava né la loro definitiva chiusura, né che fosse stato completato il procedimento di “messa a norma” delle medesime secondo i parametri indicati dalla succitata Dir. 1999/31/CE.

### **Stato della Procedura**

Il 21/03/2019 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha ritenuto l’Italia inadempiente, ex art. 258 del TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

## Scheda 12 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

### Violazione

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull’ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le “discariche” di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all’ambiente e alla salute umana, che derivino dall’esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – per cui rientra nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d’uopo non solo l’espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l’adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito “Sito di bonifica di Interesse nazionale” – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell’ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia “ammissibili” in base ai criteri dell’Allegato II della Direttiva medesima; il “trattamento” dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una “domanda” di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l’invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una “discarica di rifiuti”, poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una “discarica di rifiuti” anche la destinazione di una zona all’interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

### Stato della Procedura

Il 26/03/2015 la Commissione ha emesso un “parere motivato complementare”, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



## Scheda 13 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**

### Violazione

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato, con riferimento a numerose situazioni presenti sul suo territorio, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10/04/2014, con la quale lo Stato UE veniva dichiarato inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE. Quest’ultima impone che le “acque reflue urbane”, attesa la loro attitudine inquinante, vengano gestite con accorgimenti idonei ad evitare o a ridurre eventuali danni all’ambiente e all’uomo. Il predetto art. 3 prevedeva che gli Stati UE, entro il 31/12/2005, dotassero tutti gli agglomerati urbani, con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti di cui all’allegato I, sez. A, della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che entro la stessa data le acque reflue, confluenti in reti fognarie dotate dei requisiti predetti, fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario o equivalente”. L’art. 5, co.mi 2 e 3, precisava inoltre che, ove tali reflui fossero prodotti da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinati a scaricare in aree da definirsi “sensibili” in base ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva stessa, i medesimi dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposti ad un trattamento “ancora più spinto” ed incisivo di quello “secondario o equivalente” succitato. L’art. 10, infine, imponeva che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere realizzati in modo da garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”, nonché da sostenere le “variazioni stagionali di carico”. Rispetto al quadro rappresentato nella sentenza, la Commissione osserva che: 1) la situazione degli 8 Comuni italiani privi, al momento della sentenza, di impianti fognari muniti dei requisiti di cui all’allegato I della Direttiva (art. 3), è stata attualmente sanata “in toto”; 2) la situazione dei 24 Comuni con più di 10.000 abitanti, cui si addebitava di non sottoporre i reflui ad un trattamento “secondario” o “equivalente” prima dello scarico (art. 4), risulta ancora non sanata per i 12 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca di Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Courmayeur, Thiene e Asiago; 3) la situazione dei 22 Comuni, responsabili di non assoggettare le acque reflue, scaricanti in acque “sensibili”, ad un trattamento “più spinto” di quello “secondario o equivalente” (art. 5), rimane ancora non sanata per i 6 Comuni di: Pescasseroli, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto; 4) la situazione dei 38 Comuni, i cui impianti di trattamento dei reflui non offrivano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportavano le variazioni stagionali di carico come dall’art. 10 predetto, rimane ancora insanata in ordine ai 14 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca d’Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Partinico, Trappeto, Courmayeur, Asiago e Thiene. In ordine ai casi sopra distintamente elencati ai n.ri da 1 a 4, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte di Giustizia UE, del 10/04/2014, debba ancora ricevere attuazione dalle Autorità italiane.

### Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 260 TFUE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

## Scheda 14 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

### **Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all’Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell’Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché l’inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell’attuazione della sentenza, sotto il profilo dell’adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

### **Stato della Procedura**

In data 16 Luglio 2015, ai sensi dell’art. 260 TFUE, la Corte UE ha condannato l’Italia al pagamento di gravi sanzioni pecuniarie per inadempimento agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura implica per l’Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l’implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all’assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

## Scheda 15 - Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 260 del TFUE**

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

### **Violazione**

Il 31/05/2018 la Corte di Giustizia ha condannato la Repubblica Italiana, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare sanzioni pecuniarie sia in forma forfettaria che di “penale”, per non aver dato esecuzione alla precedente sentenza emessa dalla Corte stessa, ai sensi dell’art. 258 TFUE, il 19/07/2012. Con quest’ultima sentenza, la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato l’Italia inadempiente a diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, con riguardo a n. 109 agglomerati situati nel suo territorio. Si precisa, comunque, che al momento in cui la Commissione ha fatto ricorso alla Corte UE - per ottenere, ai sensi dell’art. 260 TFUE, la sentenza di condanna in apice indicata - l’Italia aveva in parte adempiuto agli obblighi derivanti dalla succitata Direttiva, in quanto aveva reso conforme agli stessi la situazione di 29 agglomerati, tra i 109 sopra menzionati. Tuttavia, rimanendo ancora da sanare la situazione relativa ad 80 agglomerati, come fatto presente dalla Commissione nel suo secondo “ricorso” alla Corte di Giustizia UE, quest’ultima ha condannato l’Italia per la perdurante inosservanza delle norme sancite dalla Dir. 91/271/CE e, precisamente, delle prescrizioni contenute ai seguenti articoli: all’art. 3, per il quale tutti gli Stati UE debbono garantire, circa gli agglomerati con un numero di abitanti da 2.000 a 15.000, o superiore a 15.000 - rispettivamente entro il 31/12/2005 ed entro il 31/12/2000 - che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei requisiti di cui all’allegato A; all’art. 4, il quale stabilisce che le acque reflue degli stessi agglomerati urbani, già canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento “secondario” o “equivalente”, come definito dall’All.to A, sez. B; all’art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” e siano progettati in modo da far fronte alle “variazioni stagionali di carico”. Si sottolinea che tutte le prescrizioni di cui sopra si applicano solo alle “acque reflue” scaricanti in acque cosiddette “normali” ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE, con esclusione, quindi, dei reflui scaricanti in acque “sensibili”.

### **Stato della Procedura**

Il 31/05/2018, la Corte UE ha condannato l’Italia, ex art. 260 TFUE, per inosservanza degli obblighi UE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Aumento della spesa pubblica in ragione delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell’Italia, come in appresso descritte: 1) sanzione forfettaria di 25 mln di Euro, da pagarsi nel più breve tempo possibile; 2) penale pari ad € 30.112.500 per ciascun semestre, decorrente dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018, di ritardo nell’esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All’importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata, per ogni semestre, una riduzione. Questa sarà pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale rappresentativa del numero di “abitanti equivalenti” degli agglomerati i cui sistemi di raccolta, nonchè di trattamento delle acque reflue urbane, sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di “abitanti equivalenti” degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività)



## Scheda 16 – Ambiente

**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

### Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

### Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE ha, con sentenza, comminato all’Italia sanzioni pecuniarie (ex art. 260 TFUE).

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali; 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.



# Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2018/2273	Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2017/2090	Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	RC (C-526/17)	Si	Stadio invariato

## Scheda 1 – Appalti

### Procedura di infrazione n. 2018/2273 – ex art. 258 del TFUE

“Non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

### Violazione

La Commissione europea ritiene violate, da alcune disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016, diverse norme di cui alle Direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE (sull’aggiudicazione degli “appalti” pubblici nei settori “speciali”, come l’acqua e l’energia). Comune alle Direttive di cui sopra, è la regola generale per cui le “concessioni” pubbliche e gli appalti pubblici (questi ultimi anche se afferenti ai “settori speciali”), dotati di un “valore” pari o superiore a date “soglie” indicate nelle Direttive stesse, debbono essere aggiudicati ad operatori economici selezionati, normalmente, attraverso procedure “competitive” (cioè aperte alla partecipazione di una pluralità di concorrenti), a differenza degli appalti e delle concessioni “sotto soglia”. Pertanto, la Commissione ritiene violati: 1) l’art. 5, par. 8 e 9 della Dir. 2014/24/UE (ripreso dall’art. 16, par. 8 e 9 della Dir. 2014/25/UE). Esso stabilisce che, quando un appalto di un’opera o di servizi venga aggiudicato per lotti separati, ciascuno di tali lotti - pur presentando, di per sé, un valore “sotto-soglia” - debba essere aggiudicato secondo le procedure previste per gli appalti “sopra soglia”, qualora il valore complessivo della somma di tutti i lotti risulti pari o superiore alla soglia predetta: diversamente, l’art. 35, co. 9, lett. a) e co. 10, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 impone che, ai fini dell’aggiudicazione dei singoli lotti di un appalto o di una concessione pubblica, il valore “aggregato” di tutti i lotti medesimi debba essere tenuto in conto solo quando gli stessi, pur distinti, vengano assegnati “contemporaneamente” e non ove lo siano in tempi diversi, con ciò restringendo indebitamente il campo di applicazione delle Direttive succitate; 2) l’art. 5, par. 8, co. 2 della Dir. 2014/24/UE, il quale, si ribadisce (ved sopra), impone che ciascun lotto in cui venga diviso un appalto debba essere sempre assegnato come se avesse un valore sopra-soglia, ove il valore complessivo di tutti i lotti considerati sia pari o superiore alla soglia medesima: in deroga a tali disposizioni, il combinato disposto dell’art. 16, co. 2 bis e dell’art. 36, co. 4, del D. Lgs 50/2016 dispone che le opere “di urbanizzazione primaria” incumbenti al titolare del permesso di costruire, dotate di un valore sotto-soglia e affidate, da tale titolare, all’esecuzione di altri operatori economici (c.d. “riaggiudicazione”), possano essere aggiudicate secondo le regole operanti per gli appalti e le concessioni sotto-soglia, quand’anche il valore di dette opere di urbanizzazione primaria, sommato a quello delle altre opere costituenti oggetto del medesimo appalto, sia pari o superiore alle soglie in parola; 3) l’art. 38, par. 5, co. 1 e 2, laddove ammettono che gli Stati UE o le singole stazioni pubbliche appaltanti escludano, dalle procedure di aggiudicazione di una concessione pubblica, gli operatori inadempienti ad obblighi di imposta o di natura previdenziale, qualora – pur non essendo stata acclarata, tale inosservanza agli obblighi fiscali e contributivi, da una decisione giudiziaria o amministrativa definitiva - la stessa venga provata, dalle stesse stazioni aggiudicatrici, “con qualunque mezzo adeguato”. Al riguardo, risulta che il D. Lgs. 50/2016 ha ommesso di riprendere tale disposizione.

### Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non produce impatto sulla finanza pubblica

## Scheda 2 – Appalti

**Procedura di infrazione n. 2017/2090 – ex art. 258 del TFUE**

“Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

### Violazione

La Commissione europea eccepisce la non conformità, alla Direttiva 2011/7/UE, di alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 56/2017, adottato dalle Autorità italiane a correzione del precedente D. Lgs. n. 50/2016. L'art. 113-bis, co. 1°, del predetto D. Lgs. n. 56/2017, disciplina i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (ed enti affini) in favore di un operatore, in quanto incaricato di eseguire un appalto pubblico di lavori. Si precisa che, in Italia, nell'ambito di tali tipi di appalti, il committente pubblico è solito pagare l'operatore non in un'unica soluzione, ma liquidandogli "scaglioni" successivi del prezzo convenuto, in corrispondenza alla realizzazione dei progressivi avanzamenti dei lavori. Precisamente, ad ogni avanzamento ulteriore dei lavori in questione, la stazione appaltante (P.A. o altro organismo pubblico) verifica se il medesimo è stato correttamente realizzato, dopodiché rilascia, in proposito, un documento detto SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), il quale certifica la sua approvazione. Solo una volta rilasciato tale SAL, la stazione appaltante può procedere alla liquidazione della singola "tranche" di pagamento dell'appalto pubblico di lavori. Ora, il predetto art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, stabilisce che il committente pubblico ha tempo, per pagare lo scaglione di prezzo corrispondente ad un singolo avanzamento degli appalti pubblici di lavori, sino a 45 (quarantacinque) giorni dal rilascio del relativo SAL. Per contro, si precisa che la succitata Dir. 2011/7/UE stabilisce in generale, all'art. 4, che i pubblici committenti debbano pagare gli operatori economici, che cedano beni o eseguano servizi nei confronti dei primi (compresi gli esecutori di appalti pubblici di "lavori"), di regola entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di "verifica" che sia stata prevista in contratto. Solo in casi particolari, detto pagamento può essere eseguito fino a 60 giorni da tale conclusione: occorre però, a tal fine, che detto prolungamento del termine di pagamento sia stato pattuito dalle parti nel contratto, nonché risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da talune delle sue caratteristiche. Nell'ambito dell'appalto pubblico di lavori, la "conclusione" della procedura di "verifica", di cui sopra trattato, coincide con il rilascio del predetto SAL, in corrispondenza di ogni tranche di lavoro eseguito. Pertanto, ai sensi del succitato art. 4 della Dir. 2011/7/UE, la liquidazione del singolo scaglione del corrispettivo dovrebbe, di regola, essere eseguita entro 30 gg. dal rilascio del SAL, potendo essere posticipata fino a gg. 60 (sempre da tale rilascio) non in via generale, ma solo di volta in volta, con riguardo a casi specifici dotati dei requisiti in precedenza individuati (vedi sopra). Poiché, per converso, la normativa italiana in oggetto prevede in generale, per tutti i casi possibili, che il pagamento in favore degli appaltatori di lavori pubblici venga eseguito sino a 45 gg. dal rilascio del SAL, la Commissione ritiene che il già menzionato art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, costituisca una violazione delle sopra indicate disposizioni della Dir. 2011/7/UE.

### Stato della Procedura

In data 8 giugno 2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti per la finanza pubblica



### Scheda 3 – Appalti

**Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE**

**“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

#### **Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all’avvenuta proroga del contratto di “concessione” per la costruzione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, verso un’Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei proventi ricavati dalla messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che le “concessioni” delle pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati debbono essere attribuite ad operatori selezionati mediante procedure improntate a “trasparenza”, “imparzialità” e “parità di trattamento” applicate a tutti gli operatori che intendano parteciparvi. Fra tali procedure, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”. In particolare, la normativa che regola quest’ultima soddisfa l’esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l’imposizione dell’obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l’indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri (e non solo quelli, fra di essi, scelti dall’Amministrazione) sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, ove una “concessione” venga in scadenza, la stessa non può essere prorogata automaticamente in favore dell’affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo di affidare la medesima concessione per “pubblica gara”. Infatti, anche se l’affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse da quelle relative all’affidamento iniziale. Ciò impone l’indizione di una nuova procedura (sempre ispirata ai criteri predetti), ai fini di una nuova valutazione del quadro dell’affidamento e di una nuova selezione dell’affidatario. Nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) otteneva, dall’ANAS, una “concessione” relativa alla costruzione e gestione dell’autostrada citata in oggetto, con durata fino al 31/10/2028. L’11/04/2009, le parti sostituivano detto contratto con uno nuovo, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Le Autorità italiane chiedevano dunque alla Commissione, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano – Civitavecchia, da parte dell’affidataria SAT (beneficiaria di proroga automatica), ad operatori individuati mediante procedure di gara conformi alle norme UE. Pertanto la Commissione, nello stesso 2009, archiviava la procedura. In seguito, tuttavia, avendo l’Italia disatteso gli obblighi suddetti, la presente procedura veniva riaperta.

#### **Stato della Procedura**

Il 4/09/2017 la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso ex art. 258 TFUE (C-526/17)

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Ove la P.A. sia tenuta ad indire una nuova gara di affidamento, dovrebbe affrontare nuove spese per munirsi di assistenza legale nell’ambito di eventuali contenziosi con l’affidatario attuale SAT.



# Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2075	Sistema di chiamata d'emergenza automatico eCall. Non corretta attuazione della Decisione n. 585/2014/EU	MM	No	Nuova procedura
Scheda 1 2018/0354	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritti d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

## Scheda 1 – Comunicazioni

### Procedura di infrazione n. 2018/2075 – ex art. 258 del TFUE

“Sistema di chiamata d'emergenza automatico eCall. Non corretta attuazione della Decisione n. 585/2014/EU”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico

### Violazione

La Commissione europea rileva che la Repubblica italiana non avrebbe ancora dato piena attuazione alla Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 1 della stessa, ciascuno Stato UE ha l'obbligo di realizzare, entro il 1° ottobre 2017, particolari infrastrutture (denominate PSAP) costituite da centri di raccolta delle chiamate di emergenza per il servizio eCall. Tali infrastrutture – le quali debbono soddisfare tutti i requisiti tecnici (c.d. “specifiche tecniche”) richiesti, riguardo alle stesse, dal Regolamento delegato n. 305/2013/UE – sono necessarie ad assicurare la piena funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità, la continuità e la conformità, in tutto il territorio dell'Unione europea, del servizio elettronico di chiamata di emergenza interoperabile (eCall). L'art. 4 della medesima Decisione, inoltre, impone ai singoli Stati UE di individuare le Autorità nazionali incaricate di valutare la conformità, con le predette specifiche tecniche di cui al succitato Reg. n. 305/2013/UE, delle infrastrutture in oggetto. L'art. 8, poi, obbliga ciascuno Stato UE ad inviare alla Commissione delle compiute Relazioni sullo stato di attuazione delle stesse infrastrutture. Poiché, dalle note che la Repubblica italiana ha inviato alla Commissione, fino alla data dell'emissione della presente “messa in mora”, non risulta alcuna Relazione soddisfacente ai sensi del predetto art. 8, né emergevano notizie esaurienti circa l'effettiva realizzazione delle infrastrutture PSAP, o circa l'avvenuta individuazione delle Autorità interne competenti a valutare la conformità di esse infrastrutture con i requisiti tecnici di cui al Reg. n. 305/2013/UE, la Commissione ritiene che non sussistano prove sufficienti dell'avvenuta applicazione, in Italia, delle prescrizioni contenute nella succitata Decisione n. 585/2014/UE.

### Stato della Procedura

In data 8 marzo 2019 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE. In risposta, le Autorità italiane hanno inviato, in data 9 maggio 2019, la nota Prot. 832.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

## Scheda 1 – Comunicazioni

### **Procedura di infrazione n. 2018/0354 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritti d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico

### **Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Italia non ha ancora dato attuazione, nel proprio ordinamento, alla Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritti d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Ai sensi dell'art. 11 di tale Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a porre in essere ogni provvedimento legislativo, regolamentare e amministrativo idoneo a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro e non oltre la data dell'11 ottobre 2018. Di tali provvedimenti, debbono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

### **Stato della Procedura**

In data 21 novembre 2018 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE. Si precisa che, con l'art. 15 della Legge Europea 2018, le Autorità italiane hanno correttamente recepito la Direttiva (UE) 2017/1564: al riguardo, si anticipa che, in data 25 luglio 2007, la presente procedura è stata archiviata.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.



## Scheda 2 – Comunicazioni

**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico

### **Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

### **Stato della Procedura**

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.



## Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	RC ex 260 C-576/18	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05	Si	Stadio invariato

## Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

**Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

### **Violazione**

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con essa Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti concessi dalle Autorità italiane, in base alla L. R. n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l’obbligo del loro recupero al bilancio dello Stato. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l’Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l’importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con nota del 21/02/2013, quindi, l’Italia comunicava l’arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un’ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall’Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell’Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell’Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le suddette sospensioni giudiziarie non presentano i predetti requisiti. Con le note più recenti, l’Italia ha dato contezza del fatto che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per complessivi € 12.681.045,00 di capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, l’importo recuperando ascende ancora all’86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

### **Stato della Procedura**

Il 12/09/2018 la Commissione ha iscritto un formale ricorso contro la Repubblica italiana (C-576/18), ai sensi dell’art. 260 TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’avvenuta proposizione, da parte della Commissione, di un “ricorso” ex art. 260 TFUE alla Corte UE, rende prossimo il rischio di una sentenza di condanna da parte di tale Corte, con l’applicazione delle relative sanzioni nei confronti dell’Italia: da ciò deriverebbero gravi oneri per la finanza pubblica

## Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

### Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest'ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli “aiuti di Stato” concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell'erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsì in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta omesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2016 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 14.627.415,32 mln in conto capitale.

### Stato della Procedura

Il 17/09/2015 la Corte UE, rilevando che l'Italia non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza C-302/09, ha condannato detto Stato UE a pagare pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie di cui alla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria “una tantum”; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel “pieno” recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività. Con nota del 30 aprile 2018 la Commissione ha enunciato che, alla data in oggetto, l'Italia doveva ancora recuperare € 11.610.011,85 di aiuti illegittimi. Ciò è stato confermato dalle Autorità italiane. Si precisa che l'Italia, per cinque semestri, ha già pagato al Bilancio UE la penale semestrale pari a € 12.000.000.



### Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

#### Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

#### Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti - che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana - l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

#### Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77.

#### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.



#### Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS

#### **Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n. C-99/02 dell’01/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l’annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all’impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall’Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell’Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

#### **Stato della Procedura**

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l’Italia, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una “penale”. Quest’ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011). Al riguardo, si precisa che l’Italia ha pagato, il 24 gennaio 2012, la predetta sanzione forfettaria di € 30 milioni. Si precisa che, ad oggi, la Repubblica Italiana ha pagato: 1) la predetta somma forfettaria di € 30 mln; 2) a titolo di prima penalità – dovuta per il primo semestre di ritardo nel mancato perfezionamento del recupero degli aiuti – la somma di € 16.533.000. La Commissione ha quindi chiesto all’Italia il pagamento di una seconda penalità semestrale pari ad € 6.252.000. Inoltre, la Commissione stessa ha già quantificato l’importo di una terza penalità semestrale richiesta all’Italia, nei termini di € 7.485.000.

## Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

### Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinché l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

### Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. Una Decisione non formale di adire la Corte di Giustizia UE, già assunta dalla Commissione, è stata in seguito sospesa.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

# Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2258	Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva (UE) 27/2012 (Direttiva sull'efficienza energetica)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione e alle radiazioni ionizzanti	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2018/2021	Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2016/2027	Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	RC (C-434/18)	No	Stadio invariato



## Scheda 1 - Energia

**Procedura di infrazione n. 2018/2258** – ex art. 258 del TFUE

“Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva 27/2012/UE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

### Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia correttamente recepito l'art. 19, par. 1, lett. a) della Direttiva 2012/27/UE circa l'efficienza energetica, il quale impone, ad ogni Stato dell'Unione, di adottare “misure adeguate” ad eliminare gli ostacoli a tale efficientamento: esso precisa, in particolare, come le suddette misure dovrebbero vertere sul settore “condominiale”, spingendo i condomini ad effettuare investimenti per promuovere l'efficienza energetica (come quelli relativi alla realizzazione di una “caldaia comune” o all'isolamento” delle parti esterne dell'edificio in condominio). Il legislatore UE sottolinea che, per fornire ai condomini un tale stimolo, le misure opportune dovrebbero connettere, ai costi gravanti su ogni famiglia per gli investimenti in questione, proporzionati “benefici”, pena, altrimenti, l'ingenerarsi del fenomeno degli “incentivi contrapposti”: quest'ultimo ricorre ove un soggetto, che sostiene il costo di un investimento, non coincide con quello cui spettano i benefici dell'investimento stesso. La Commissione ritiene che in Italia, proprio con riguardo alla sfera condominiale, si verifichi detta situazione degli “incentivi contrapposti”. E, in effetti, la normativa interna italiana prevede: 1) che le spese per l'esecuzione di interventi sulle parti comuni dell'edificio siano divise, tra i vari condomini, in proporzione ai metri quadri (o cubi) occupati dalla “proprietà solitaria” spettante a ciascuno degli stessi: da ciò deriva che, laddove i proprietari di appartamenti intermedi vantino una proprietà “di piano” estesa, gli stessi sarebbero tenuti - pur trovandosi scarsamente interessati al riscaldamento delle parti comuni, rispetto ai condomini titolari di proprietà “solitarie” esposte all'esterno - a sostenere la maggior parte delle spese degli eventuali investimenti di efficientamento delle medesime parti comuni; 2) che le spese di riscaldamento di dette parti comuni siano distribuite non in base al criterio del maggiore o minore interesse, che i diversi condomini presentano nei confronti di tale riscaldamento - oggettivamente maggiore nei condomini le cui proprietà “solitarie” (appartamenti) sono più esposte all'esterno dell'edificio, e minore nei proprietari di appartamenti “intermedi” - ma in ragione delle spese di riscaldamento che ogni singolo condomino sostiene per la sua proprietà solitaria, come dedotte dall'entità del consumo individuale rilevato nella bolletta energetica. Da tale disciplina consegue che: stanti due condomini, di cui uno titolare di un appartamento posizionato in mezzo ad altri (“intermedio”) ma notevolmente esteso, l'altro titolare di un appartamento di dimensioni comparativamente molto più modeste ma esposto all'esterno dell'edificio, il primo si trova obbligato a sopportare spese più elevate del secondo in ordine sia agli investimenti di efficientamento energetico di alcune parti comuni dell'edificio, sia al riscaldamento delle parti oggetto del predetto intervento. Come è evidente, pertanto, la normativa interna non attrae i condomini “intermedi” - che in genere sono anche quelli che formano la maggioranza, la quale dovrebbe approvare gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni - ad approvare gli investimenti in questione, in quanto, rispetto ai medesimi, detti condomini sono consapevoli di assumere oneri cui non corrispondono simmetrici vantaggi.

### Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.



## Scheda 2 - Energia

### **Procedura di infrazione n. 2018/2044 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione e alle radiazioni ionizzanti.

In base all'art. 106 di tale Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a porre in essere, entro il 6 febbraio 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, inoltre, che all'attuazione della Direttiva in questione debba applicarsi il Considerando 53 della Direttiva “sulla notifica dei documenti esplicativi”, in base al quale è fatto obbligo agli Stati membri, in casi giustificati, di accompagnare la notifica, alla Commissione, delle disposizioni attuative di una Direttiva nell'ordinamento interno, con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una Direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

In quanto non le è ancora stato comunicato alcun provvedimento di trasposizione della Direttiva 2013/59/EURATOM, la Commissione ritiene che la stessa non sia stata ancora attuata nel sistema normativo italiano.

### **Stato della Procedura**

Il 24 gennaio 2019 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

### Scheda 3 - Energia

#### Procedura di infrazione n. 2018/2021 – ex art. 258 del TFUE

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

#### Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso diversi obblighi previsti dalla Direttiva 2011/70/Euratom. A titolo di esempio: 1) l'art. 4, par. 1, prima frase, in combinazione con l'art. 4, par. 3, lettere da a) a f), prevede che ciascuno Stato UE elabori, in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, delle “politiche nazionali” rispettose dei criteri indicati dalle succitate lettere. Al riguardo, si contesta che l'Italia, al momento attuale, non ha ancora illustrato alla Commissione tali “politiche nazionali”. Queste, per la normativa italiana di cui all'art. 8, co. 1, del D. Lgs. 45/14, dovrebbero essere esposte nel “programma nazionale” (documento, questo, che la Direttiva impone a ciascuno Stato UE di adottare). Tuttavia, poiché tale programma non le è stato ancora notificato - come lamentato nella distinta procedura di infrazione n. 2016/2027 - la Commissione ne deriva che, in Italia, dette “politiche nazionali” non sono state ancora messe a punto; 2) l'art. 4, par. 1, 2° frase, attribuisce la “responsabilità ultima”, circa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, allo Stato UE nel cui territorio tale materiale sia stato generato: ne consegue, come dal par. 2 dello stesso articolo, che laddove dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito vengano spediti, per eventuali trattamenti, in un altro Stato UE o in uno stato extraUE, “responsabile ultimo” del loro smaltimento sicuro e responsabile rimane pur sempre lo Stato UE o extraUE dal quale siano stati spediti. Diversamente, la legge italiana di cui all'art. 32, co. 4 ter del D. Lgs. n. 230/95, si limita a stabilire che l'esportazione dall'Italia o l'importazione per l'Italia, nonché il transito in territorio italiano, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, debbano essere preventivamente autorizzati. Nessun cenno, invece, viene fatto dalle norme italiane alla persistenza della responsabilità “ultima”, circa lo smaltimento sicuro di tali materiali, in capo allo Stato UE che li ha prodotti. Ove, peraltro, le norme italiane ammettono una responsabilità di operatori italiani, la attribuiscono non allo Stato, ma solo ai “titolari di licenza” (D. Lgs 230/95), agli “operatori” (L. 1860/62) e alla Sogin S.p.A, quest'ultima con riferimento alla disattivazione degli impianti a fine vita e all'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti e del Parco tecnologico; 3) l'art. 5, par. 1, stabilisce che la normativa di ogni Stato UE individui le specifiche responsabilità incombenti a ciascuno degli operatori coinvolti nella filiera della gestione e dello smaltimento dei materiali in questione, pur rimanendo ferma, la responsabilità “primaria”, in capo ai “generatori” di tali materiali: per l'art. 58 bis, co. 1, del D. Lgs. 230/95, invece, tale responsabilità “primaria” si imputa al “titolare di un'autorizzazione”, che può non coincidere con il soggetto “generatore” del materiale di cui si tratta; 4) l'art. 8 impone ad ogni Stato UE, fra l'altro, di intraprendere attività di ricerca e di sviluppo per coprire le esigenze del “programma nazionale” per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: al riguardo, l'art. 8, co. 1, lett. f) del D. Lgs 45/14 impone allo Stato italiano, effettivamente, di sviluppare dette attività di ricerca, ma senza istituire alcun nesso tra queste e le esigenze del “programma nazionale”.

#### Stato della Procedura

Il 18 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

#### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

## Scheda 4 - Energia

**Procedura di infrazione n. 2016/2027** – ex art. 258 del TFUE  
“Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

### Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso gli obblighi di cui all'art. 15, par.fo 4, della Direttiva 2011/70/Euratom, concernente la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, l'art. 5, par. 1, lett. a) della succitata Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare un “quadro nazionale”, il quale contenga, tra l'altro, un “programma nazionale”. Quest'ultimo deve definire una politica di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e, a norma dell'art. 13, par. 1, della medesima Direttiva, deve essere notificato alla Commissione. Il summenzionato art. 15, poi, stabilisce, al par.fo 4, che gli Stati UE dovessero notificare detto “programma nazionale”, per la prima volta, entro il trascorso 23 agosto 2015. Quindi, in data 04/11/2015, la Commissione – constatando che il termine del 23 agosto era spirato senza che la Repubblica italiana avesse notificato alla Commissione stessa il primo “programma nazionale” - chiedeva alle Autorità italiane chiarimenti in ordine al calendario, da esse adottato, per l'ultimazione del programma medesimo e per la sua notifica. Al riguardo, le Autorità italiane facevano presente, con nota del 02/02/2016, di avere già concluso i lavori tecnici preliminari all'adozione del programma e di voler predisporre lo stesso, pertanto, entro la fine di detto mese di febbraio del 2016. Quindi, con comunicazione del 22/02/2016, le Autorità italiane notificavano alla Commissione il sopra menzionato “programma nazionale”. In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che, dal documento inviato, non era dato comprendere se esso facesse riferimento ad una versione definitiva del suddetto “programma”, ovvero ad una provvisoria. Infatti, lo stesso documento affermava, a pag. 3, secondo capoverso, seconda frase, che il “programma nazionale” – il quale, si precisava, doveva essere sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), compresa la consultazione pubblica e quella a livello di Governo – sarebbe stato comunicato alla Commissione. A seguito di ciò, la Commissione, con nota del 23/02/2016, chiedeva alle Autorità italiane di pronunciarsi chiaramente sullo “status” (definitivo o interlocutorio) del programma che le era stato comunicato. In data 29/06/2016, le Autorità italiane hanno risposto ai rilievi della Commissione sottolineando che il documento inviato costituiva, in effetti, il “programma nazionale” di cui ai già citati artt. 5 e 15 della Dir. 2011/70/Euratom. Tuttavia, le stesse Autorità precisavano di non aver ancora approvato il testo di tale “programma”, come risultante a seguito delle “osservazioni del pubblico” e delle decisioni finali dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, le quali debbono essere rese, tutte, nell'ambito della già espletata procedura VAS. Dette Autorità, quindi, si impegnavano verso la Commissione - nel caso in cui, nell'ambito della VAS, il testo del “programma” avesse riportato delle modifiche – a trasmettere alla Commissione stessa il testo aggiornato. Aggiungevano poi che il testo trasmesso doveva ancora essere approvato dal Presidente del Consiglio, come dalla vigente normativa interna al riguardo. A seguito di tali chiarimenti, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora assolto l'obbligo di comunicarle la versione definitiva del già citato “programma nazionale”.

### Stato della Procedura

Il 29 giugno 2018 la Commissione ha iscritto un ricorso nei confronti dell'Italia, ex art. 258 TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.







# Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
<b>Scheda 1</b> 2019/0055	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2018/4141	Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE	MM	Sì	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2018/4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2018/4000	Regime IVA applicato ai servizi accessori all'importazione di beni in franchigia	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2018/2010	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2017/2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 8</b> 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	RC (C-304/08)	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	RC (C-63/19)	Sì	Variazione di stadio (da PM a RC)
<b>Scheda 11</b> 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	No	Stadio invariato

## Scheda 1 - Fiscalità e dogane

### Procedura di infrazione n. 2019/0055 - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.

### Violazione

La Commissione europea rileva che non è stata ancora recepita, nell'ordinamento italiano, la Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Ai sensi dell'art. 4 di tale Direttiva (UE) 2017/2455, tutti gli Stati UE debbono assumere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei per la trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti, dandone immediata comunicazione alla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Tuttavia, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della Direttiva in questione dovranno essere attuate entro il 31 dicembre 2020.

Poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che la Direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

### Stato della Procedura

In data 30 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

## Scheda 2 - Fiscalità e dogane

**Procedura di infrazione n. 2018/4141 - ex art. 258 del TFUE**

“Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

### Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato gli artt. 18 e 63 del Trattato TFUE. Detto art. 18 TFUE vieta, ai singoli Stati UE, di discriminare situazioni omogenee, in ragione del criterio della “nazionalità”. L’art. 63 TFUE impone, ad ogni Stato UE, di consentire che i cittadini di altri Stati UE investano i loro capitali, nel territorio del primo Stato, a parità di condizioni con i cittadini di questo (c.d. operatori “interni”). La normativa italiana prevede, in generale, che sugli immobili siti in Italia, non da considerarsi “di lusso” ed adibiti ad “abitazione principale” dal loro titolare, quest’ultimo ottenga l’esenzione dalle imposte IMU e TASI, nonché la riduzione di due terzi dell’imposta TARI. Tale disciplina si applica sia ove i titolari di tali immobili siano italiani, sia ove abbiano la cittadinanza di altri Stati UE. Tuttavia, dal combinato disposto dell’art. 13 del D. L. 6/12/2011, dell’art. 9 bis, co. 2, del D. L. 28/03/2014 n. 47, dell’art. 1, co. 639, della Legge di stabilità del 2014, dell’art. 1, co. 14 b) della Legge di stabilità del 2016 e della Risoluzione del 26/06/2015 n. 6/DF, risulta che gli immobili succitati si intendono in ogni caso adibiti ad “abitazione principale” – al fine di consentire ai loro titolari di godere dello sgravio fiscale sopra descritto – ove costituiscano l’unico immobile posseduto, in Italia, in proprietà o in usufrutto, da “cittadini italiani” non residenti in Italia ma iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione ulteriore che i medesimi immobili non siano stati dati in locazione o in comodato d’uso. Quindi, ai cittadini italiani che vantino i requisiti sopra indicati, il già indicato sgravio fiscale viene concesso pur quando i predetti non abitino effettivamente nell’immobile considerato. A tale riguardo, la Commissione rileva che lo stesso trattamento di favore non viene esteso ai cittadini di altri Stati UE, i quali si trovino nella medesima situazione di tali cittadini italiani (proprietari o usufruttuari in Italia di un solo immobile non di lusso, nel quale non abitino e che non abbiano locato o dato in comodato). La Commissione ritiene, pertanto, che la normativa italiana in esame: 1) violi il succitato art. 18 TFUE, in quanto riserva trattamenti discriminatori a motivo della diversa cittadinanza dei soggetti; 2) violi l’art. 63 TFUE in quanto, a motivo del diverso trattamento fiscale, rende meno appetibili, per i cittadini transfrontalieri rispetto a quelli italiani, l’investimento di capitali in Italia. Le Autorità italiane replicano che il trattamento di favore, riservato al pensionato italiano all’estero, risponde alla finalità sociale di incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo a mantenere la titolarità di un immobile nel suo paese. La situazione in oggetto, quindi, si distingue da quella del cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all’estero, risulti aver acquistato, in Italia, un’unica abitazione non di lusso: pertanto, in difetto di un’oggettiva omogeneità tra le due fattispecie considerate, non sarebbero applicabili i sopra citati artt. 18 e 63 del TFUE

### Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Dall’estensione del beneficio fiscale, già concesso ai cittadini italiani, a cittadini di altri Stati UE titolari di un’unica abitazione non di lusso ubicata in Italia, deriverebbe una diminuzione delle entrate fiscali, con effetti negativi per la finanza pubblica



### Scheda 3 - Fiscalità e dogane

**Procedura di infrazione n. 2018/4002 - ex art. 258 del TFUE**

“Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

#### **Violazione**

La Commissione europea rileva l’inosservanza degli artt. 96-98 della Direttiva 2006/112/CE sull’IVA. Tale imposta - la quale di regola colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, che un imprenditore esegua dietro un corrispettivo - si quantifica applicando una percentuale (aliquota) ad un importo, detto “base imponibile”. In particolare, detto art. 96 stabilisce che, ai fini IVA, i singoli Stati UE sono tenuti ad applicare, in via di principio, un’aliquota IVA “normale”, identica sia per le cessioni che per le prestazioni. Il successivo art. 97 precisa che tale aliquota “normale” non può mai essere inferiore al 15%. Infine, l’art. 98, in combinazione con l’allegato III della medesima Direttiva, stabilisce che, alle categorie di cessioni e di prestazioni elencate nello stesso allegato III, i singoli Stati UE possano non applicare un’aliquota IVA normale, ma “una” o “più” aliquote “ridotte”. Ora: in Italia, la Legge statale n. 189/2008 ha attribuito, alle Regioni d’Italia confinanti con la Svizzera, un finanziamento detto di “compartecipazione all’IVA”, il quale viene destinata a rimborsare le Regioni suddette degli sconti che esse, tramite una riduzione delle aliquote dell’IVA relativa al carburante, applicano sul prezzo di tale prodotto. Al riguardo, la Legge Regionale n. 28/1999 della Regione Lombardia prevede la concessione di tali sconti, sui carburanti, ai cittadini lombardi residenti nelle fasce di confine tra l’Italia e la Svizzera: a tal fine, detta Legge istituisce un sistema per cui i gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, i quali praticano riduzioni di prezzo ai loro clienti, ottengono dalla Regione dei versamenti pari all’importo delle riduzioni di prezzo praticate all’erogazione. Con successive Deliberazioni della Giunta regionale (D.g.r.) sono stati individuati i Comuni, i cui abitanti sono ammessi al beneficio fiscale in oggetto. Tali beneficiari sono stati poi raggruppati in due fasce (A e B), relative a sconti la cui entità è stata, in seguito, più volte rideterminata: grazie all’ultimo aggiornamento, l’entità dello sconto è di 0,23 euro/litro (fascia A) e di 0,15 euro/litro (fascia B) per la benzina, e di 0,08 euro/litro per il gasolio. Con riferimento a tale sistema normativo, la UE osserva che il medesimo è contrario: all’art. 96 della Direttiva, il quale, letto alla luce dei principi generali dell’“armonicità” e dell’“unitarietà” dell’IVA, esprime il divieto che uno Stato UE preveda, su prodotti identici (in questo caso sui carburanti per autotrazione), aliquote IVA differenziate - e, quindi, imposte di diversa entità - da zona a zona del suo territorio nazionale; all’art. 97, dal momento che gli sconti, come sopra individuati in base all’ultimo aggiornamento normativo, denotano l’applicazione di un’aliquota IVA inferiore alla soglia del 15%, ad onta del divieto espresso dallo stesso articolo 97; all’art. 98, in quanto la decurtazione delle aliquote IVA, come prevista dalla succitata normativa italiana, si applica a dei tipi di transazioni, cioè le cessioni di carburanti, che non rientrano nell’elenco delle transazioni che, per l’art. 98, sono assoggettabili alle aliquote “ridotte”.

#### **Stato della Procedura**

In data 8 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

#### **Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Con l’innalzamento dell’aliquota IVA sui carburanti, come richiesto dalla UE, si genererebbero maggiori introiti fiscali, con effetto positivo per la finanza pubblica



#### Scheda 4 - Fiscalità e dogane

**Procedura di infrazione n. 2018/4000 - ex art. 258 del TFUE**

“Regime IVA applicato ai servizi accessori all’importazione di beni in franchigia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

#### **Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione, da parte della normativa interna italiana concernente il trattamento fiscale dei servizi accessori all’importazione – con particolare riguardo ai servizi accessori all’importazione di beni esenti dall’IVA – delle norme UE di cui al combinato disposto degli artt. 86 e 144 della Direttiva 2006/112/CE. Si precisa che l’IVA è un’imposta indiretta che colpisce, di regola, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite da un soggetto, dietro corrispettivo, nell’esercizio della propria attività economica. L’IVA si calcola applicando una percentuale (c.d. “aliquota”) ad un importo di base, detto “base imponibile” e coincidente, normalmente, con il prezzo corrisposto a fronte della cessione del bene o della prestazione del servizio. In quanto si considera costituire una “prestazione di servizi” anche l’esecuzione di un’attività di trasporto di cose o di persone, la stessa attività deve essere, in via di principio, sottoposta ad IVA. Tuttavia, dalla combinazione dei predetti artt. 86 e 144 della Dir. 2006/112/CE risulta che, ove tali servizi di trasporto siano “accessori” ad un’importazione di beni – in pratica, ove si tratti del trasporto dello stesso bene importato – i medesimi non possono essere tassati come se fossero a sé stanti, ma il loro valore deve confluire, maggiorandolo, nella “base imponibile” dell’IVA applicabile ai medesimi beni importati. In quanto compresi nella base imponibile dei beni importati, tali servizi non possono essere ulteriormente gravati dell’IVA in quanto tali - altrimenti si verificherebbe il rischio di una doppia imposizione – ma, coerentemente, debbono ritenersi “esenti” da tale imposta. Quanto alla normativa italiana, essa prevede, al combinato disposto degli artt. 9 e 69, co. 1, del Decreto n. 633/72, che alcuni servizi, in quanto accessori agli scambi internazionali, non risultino imponibili ai fini dell’IVA, in quanto debbono essere conteggiati nel computo della base imponibile dell’IVA concernente i beni oggetto dei suddetti scambi. Tuttavia, secondo un’interpretazione della normativa italiana succitata - consolidatasi presso le Corti italiane e gli uffici fiscali italiani – i predetti servizi accessori sarebbero esenti da IVA soltanto se, oltre ad essere conteggiati ai fini della quantizzazione della base imponibile IVA relativa ai beni importati, l’IVA medesima relativa a detti beni fosse effettivamente riscossa alla dogana, cioè all’atto stesso dell’importazione. Per la Commissione, tale interpretazione non è ammissibile, in quanto le pertinenti norme della Dir. 2006/112/CE, sopra menzionate, ritengono sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IVA sui servizi accessori all’importazione di beni – tra cui il servizio di trasporto del bene stesso – che il valore di tali servizi (normalmente coincidente con il prezzo dichiarato) venga computato nel calcolo della base imponibile concernente l’IVA sugli stessi beni importati, non essendo richiesta, ai fini di tale esenzione, anche la concreta riscossione dell’IVA stessa alla dogana.

#### **Stato della Procedura**

Il 19 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

#### **Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

## Scheda 5 - Fiscalità e dogane

### **Procedura di infrazione n. 2018/2054 - ex art. 258 del TFUE**

“Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

### **Violazione**

E’ contestata l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati nei natanti da diporto privati in contratto di noleggio, senza rifiuto esplicito di tale beneficio in caso di uso privato del natante da parte dell’utilizzatore finale, contravvenendo così agli obblighi derivanti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2003/96/CE, come interpretata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea citando in particolare la sentenza del 13 luglio 2017, *Vakary Baltiyos laivy statykla*, C-151/16, e la sentenza del 21 dicembre 2011, *Haltergemeinschaft*, C-250/10, in base alle quali l’esenzione è esclusa per coloro che utilizzano le imbarcazioni da diporto a fini privati e non commerciali.

La procedura di infrazione è stata aperta ad esito della chiusura negativa del progetto pilota 7428/15/TAXU, di pari oggetto.

### **Stato della Procedura**

In data 8 novembre 2018 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Al riguardo, l’Italia ritiene di applicare correttamente la disciplina armonizzata in virtù dell’interrelazione delle norme armonizzate che disciplinano il settore delle accise e delle norme di settore che disciplinano il noleggio delle imbarcazioni da diporto che in nessun caso consentono al “noleggiatore” di disporre di un titolo giuridico che lo autorizzi ad utilizzare direttamente l’imbarcazione, ma solo di fruire del complesso servizio offerto dal noleggiante. Inoltre, in considerazione del divieto di uso privato di un’imbarcazione da diporto destinata ad uso commerciale, è altresì escluso che un noleggiante possa utilizzare per fini privati l’imbarcazione da diporto destinata a fini commerciali.

### **Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non è al momento ipotizzabile un effetto finanziario sul bilancio pubblico che derivi dalla presente procedura, dal momento che si è attualmente in attesa di un’eventuale modifica normativa nell’ambito del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

## Scheda 6 - Fiscalità e dogane

### Procedura di infrazione n. 2018/2010 - ex art. 258 del TFUE

“Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.

### Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato gli artt. 56 e 59 bis della Direttiva 2006/112/CE, inerente all'IVA. Tale imposta incide sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi. Ora: l'identificazione del "luogo" di una cessione di beni, o di una prestazione di servizi, individua lo Stato UE legittimato a riscuotere la medesima imposta, come lo Stato nel cui territorio ricade il luogo predetto. Al riguardo, il succitato art. 56 stabilisce che, con riguardo alla prestazione di servizi consistenti nella locazione o nel noleggio di un'imbarcazione da diporto, il "luogo" ove essa viene eseguita si identifica in quello in cui l'imbarcazione è "effettivamente messa a disposizione del destinatario", a condizione che il noleggio o la locazione stessi: 1) siano a breve termine; 2) non siano a breve termine, l'utilizzatore non sia anch'egli un contribuente IVA e il servizio sia effettivamente reso dal prestatore a partire dalla sede della sua attività o di una sua stabile organizzazione, poste nello stesso luogo in cui l'imbarcazione è messa a disposizione dell'utilizzatore. Ora: il par. 1 del già citato art. 59 bis consente, ai singoli Stati UE, di stabilire che il luogo delle prestazioni, ancorché situato nel loro territorio in base all'applicazione di varie norme tra cui il sopra riportato art. 56, si ritenga situato fuori dell'Unione europea, sempre che: 1) tale rinuncia del potere fiscale, da parte dello Stato UE, sia volta a prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza; 2) l'"effettiva utilizzazione" e l'"effettiva fruizione" dei servizi, di cui si tratta, abbia luogo fuori della medesima UE. In Italia: la Circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 stabilisce, per ciascun tipo di imbarcazione considerato in base ai requisiti della lunghezza e delle modalità di propulsione, delle percentuali forfettarie di "presumibile" utilizzo di tali imbarcazioni fuori delle acque territoriali dell'Unione. In ragione di tali percentuali, risulta che più un'imbarcazione da diporto è di grandi dimensioni, meno la sua circolazione dovrebbe avvenire nelle acque UE. L'Italia sostiene che tale normativa interna sia attuativa di quanto consentito, ai singoli Stati UE, dal succitato art. 59 bis. La Commissione, in proposito, replica che, nel caso in oggetto, i rigorosi requisiti di detto art. 59 bis non sono stati rispettati, in quanto: 1) l'Italia dovrebbe dimostrare, caso per caso, il rischio "effettivo" che l'applicazione per intero della sua potestà fiscale determinerebbe una doppia imposizione o una distorsione fiscale; 2) l'Italia non potrebbe applicare, in via generale e automatica, aliquote IVA decurtate ai sensi della Circolare summenzionata: la potestà impositiva dello Stato UE, ove prevista in base al disposto del succitato art. 56 della Direttiva, dovrebbe essere esercitata per intero. Tutt'al più, dovrebbe essere consentita ai contribuenti, caso per caso, la prova che, effettivamente, parte dell'utilizzazione del mezzo ha avuto luogo in acque extraUE: in tal caso, l'Italia potrebbe ridurre, in modo proporzionato, le normali aliquote IVA sul noleggio o la locazione dell'imbarcazione.

### Stato della Procedura

In data 8 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.



## Scheda 7 - Fiscalità e dogane

**Procedura di infrazione n. 2017/2114 - ex art. 258 del TFUE**

“Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

### Violazione

La Commissione europea ritiene che, in Italia, l’istituzione da parte della Regione Lombardia dell’imposta conosciuta come “IRBA” – imposta regionale sulla benzina per autotrazione – contrasti con l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE. Tale normativa UE consente ai singoli Stati UE di sottoporre i prodotti, già gravati di un’imposta, ad ulteriori imposte indirette, sempre che le predette abbiano “finalità specifiche” e rispettino le regole che, in ordine all’IVA (la principale delle imposte indirette sui consumi), o alle “accise”, disciplinano la determinazione della base imponibile, nonché il calcolo e l’esigibilità dell’imposta. L’imposta prevista dall’ordinamento della Regione Lombardia è stata prevista, nelle sue linee fondamentali, dall’art. 6, par. 1, co. 1, lett. c) della Legge n. 158/1990: tale articolo, adducendo la volontà dello Stato di conferire, alle Regioni a statuto ordinario – come la Lombardia – una più ampia autonomia impositiva, ha permesso alle medesime, tra l’altro, di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle stesse Regioni, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro. Completano il quadro normativo, inerente a tale imposta, l’art. 17 del D. Lgs n. 398 del 21 dicembre 1990, nonché l’art. 1, co. 154, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (il quale ha innalzato a lire 50/litro) l’importo precedente di lire 30/litro. Si precisa che i gettiti dell’IRBA costituiscono entrate che affluiscono solo sul bilancio regionale. In merito, la Commissione ha osservato che, ai sensi del predetto art. 1, par. 2, della Dir. 2008/118/CE, un’imposta indiretta la quale, come l’IRBA in questione, gravi su prodotti già sottoposti ad accisa, è ammissibile solo ove soddisfatti i fondamentali requisiti indicati dall’articolo stesso: essa deve, pertanto, essere destinata ad una “finalità specifica” e presentare modalità di funzionamento, quanto alla determinazione della base imponibile, al calcolo e all’esigibilità dell’imposta, uguali – almeno nelle linee fondamentali – a quelle delle “accise” o dell’IVA. In ordine al primo requisito, quello cioè della destinazione ad una finalità specifica, la Commissione ritiene che tale funzione, quanto all’IRBA, non sia ravvisabile. Al riguardo, le Autorità italiane hanno sottolineato che l’IRBA stessa, determinando un aumento del prezzo della benzina superiore a quello già ingenerato dall’accisa, operi nel senso di scoraggiare l’acquisto di tale carburante, in tal modo favorendo il contrasto all’inquinamento ambientale: sul punto la Commissione osserva che l’IRBA determina una maggiorazione molto modesta del prezzo della benzina, per cui è improbabile che la presenza di una tale imposta ne scoraggi l’acquisto; inoltre, la Commissione rileva che l’imposta in oggetto interessa solo la benzina, per cui, ove sortisse un effetto di disincentivazione al consumo di detto tipo di carburante, potrebbe orientare i consumatori verso combustibili ancora più nocivi della benzina medesima. Il fine ambientale, poi, potrebbe sussistere solo ove il gettito dell’IRBA fosse, esso stesso, destinato specificamente a finanziare programmi ambientali.

### Stato della Procedura

Il 19 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

### Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L’eliminazione dell’IRBA, voluta dalla Commissione, causerebbe una diminuzione delle entrate regionali, con effetto negativo per la finanza della Regione Lombardia

## Scheda 8 - Fiscalità e dogane

**Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

“Imposta di registro sull’acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 e 63 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla “nazionalità”, mentre l’art. 63 impone ad ogni Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di investire i loro capitali nel proprio territorio, a parità di condizioni rispetto agli operatori interni. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all’art. 2, che debbono essere “registrati” (cioè sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica “TARIFFA”, fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, la proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 9%, ma, ove l’immobile acquistato sia una casa di abitazione “non di lusso”, ricorrendo talune condizioni (relative all’acquisto della c.d. “prima casa”), l’imposta stessa è abbassata al 2%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l’immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l’acquirente, o che quest’ultimo, entro 18 mesi dall’acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all’acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U, come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all’estero, può ugualmente godere dell’imposta di registro al 2% sull’acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all’estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) aiutare il migrante, che in genere si è trasferito all’estero per lavoro, a sostenere le spese per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E’ evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all’estero, acquisti la sua “prima casa” in Italia, stante l’assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest’ultimo rispetto all’italiano migrante all’estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, nel trattamento “differenziato” applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l’acquisto della proprietà immobiliare una forma di investimento di capitali, la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della “libera circolazione dei capitali” (art. 63 TFUE), la quale impone ad ogni Stato UE di concedere, sia agli operatori interni, sia a quelli “transfrontalieri”, le stesse possibilità di “investimento” dei rispettivi capitali. L’Italia osserva, tuttavia, che detti principi egualitari operano solo ove l’operatore interno e quello transfrontaliero versino in condizioni “oggettivamente comparabili”, caratteristica, questa, assente nel caso di specie.

### **Stato della Procedura**

Il 28/01/2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

In caso di estensione dell’ambito dei beneficiari dell’agevolazione sull’imposta di registro al 2% per l’acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito



## Scheda 9 - Fiscalità e dogane

**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE.**

“Perdita di risorse proprie”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

### Violazione

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l’art 8 della Decisione 94/728/CE (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l’Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati “pieni” e che avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio evaso sarebbe stato di € 2.120.309,50. Così “accertata” tale obbligazione veniva iscritta nell’apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e il 03/05/1999 uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L’11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l’accertamento dell’obbligazione doganale da parte della Dogana stessa - il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L’Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l’obbligazione doganale solo dopo averla “accertata” - l’Italia stessa sostiene che il momento dell’“accertamento” sarebbe stato viziato e quindi come non fosse stato. Detto accertamento infatti sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito l’Italia rilevava che la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva inoltre che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l’obbligazione doganale, nell’incertezza dell’esistenza e dell’importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell’art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di “forza maggiore” (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l’accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l’istruttoria, eseguita al riguardo dall’Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell’Autorità giudiziaria. Peraltro, quest’ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana di Palermo.

### Stato della Procedura

Il 7/05/2018 la Commissione ha presentato un ricorso, ex art.258 del TFUE (Causa C-304/18).

### Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L’obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50.



## Scheda 10 - Fiscalità e dogane

**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

### **Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all’accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all’importo dell’accisa, nei suoi confronti. L’art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l’art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell’accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D’altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull’acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l’accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

### **Stato della Procedura**

Il 29/01/2019 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura ha effetti solo sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

## Scheda 11 - Fiscalità e dogane

**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

### **Violazione**

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell’articolo 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l’aver messo fuori campo operazioni che tutt’al più avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l’eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata.

Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva IVA e delle condizioni di cui all’articolo 134.

Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell’evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l’Agenzia delle entrate, con riguardo alla opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica.

Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Particolarmente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all’atto di Messa in Mora Complementare relativa al non corretto recepimento dell’articolo 132, 1, lett. f) della direttiva IVA, con l’articolo 10, comma 2, del decreto IVA.

La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui:

- a) limita l’esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone);
- b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l’esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un’attività esente);
- c) non subordina l’esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza.

L’Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell’applicazione concreta dell’esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

### **Stato della Procedura**

Il 3 giugno 2010 la Commissione Europea ha notificato una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE

Un’ulteriore richiesta di informazioni è pervenuta dalla Commissione il 4 giugno 2012.

Una risposta è stata data dal Dipartimento delle Finanze di comune accordo con Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 5934 del 13 luglio 2012.

Per quanto noto, la Commissione europea intenderebbe adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Nel corso della riunione di giugno 2017 tenutasi presso la Presidenza del Consiglio, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee, i competenti Servizi della Commissione Europea avevano indicato l’intenzione di archiviare tout-court la procedura con riguardo ai seguenti punti:

- i) Definizione di attività economica;

- ii) Definizione della soggettività passiva;
  - iii) Inclusione o esclusione dal campo di applicazione dell'IVA di cessioni o prestazioni identiche in funzione della finalità del soggetto che le effettua;
  - viii) Esenzione per biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie e pinacoteche;
  - ix) Messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche.
- Con riferimento, invece, ai seguenti altri punti, sarebbero disponibili alla definitiva archiviazione della procedura a fronte dell'impegno delle Autorità italiana a versare una compensazione sulle risorse proprie:
- iv) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (invece dell'esenzione, ove ne ricorrano i presupposti) delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per finalità istituzionali dalle associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona a favore dei propri soci, associati o partecipanti dietro pagamenti di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
  - v) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (invece dell'esenzione, ove ne ricorrano i presupposti) delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
  - vi) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA della somministrazione di alimenti e bevande a soci, associati o partecipanti effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui le associazioni di promozione sociale, le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, svolgono l'attività istituzionale, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  - ix) Mancata previsione di talune esenzioni obbligatorie.

### **Impatto finanziario**

#### **1. Mancanza del presupposto giuridico per la compensazione.**

Il Regolamento 1553/89 prevede che al fine della determinazione delle risorse proprie I.V.A., devono essere prese in considerazione a titolo di compensazione:

- le operazioni elencate nell'allegato X parte A delle direttive 112/2006/CEE, che gli Stati membri continuano ad assoggettare all'imposta. Per tali operazioni, la base delle risorse I.V.A. si calcola come se le stesse fossero esenti;
- le operazioni elencate nell'allegato X parte B della direttiva 112/2006/CEE, che gli Stati membri continuano ad esentare dall'imposta. Per tali operazioni, la base delle risorse I.V.A. si calcola come se le stesse fossero sottoposte a tassazione;
- le operazioni di cui all'art. 391 della Direttiva assoggettate all'imposta in virtù di un'opzione accordata ai soggetti passivi dagli Stati membri. Per tali operazioni la base delle risorse I.V.A. si calcola come se le stesse fossero esenti.

Tale elenco di operazioni oggetto di compensazione è da considerarsi tassativo.

Una eventuale nuova compensazione può essere contemplata, in occasione di procedura di infrazione, esclusivamente a titolo cautelativo, solo nel caso in cui si scelga di pagare un importo provvisorio di risorse proprie, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia. Infatti un tale accantonamento può essere concepito solo al fine di evitare l'imposizione degli oneri dovuti per gli interessi di mora per mancato versamento delle risorse proprie nei tempi richiesti.

Da qui, l'assenza di presupposto giuridico sia ai fini del Regolamento 1553/89 che nell'ipotesi di chiusura della procedura a normativa invariata.

#### **2. Aleatorietà della quantificazione**



In relazione alla quantificazione espressamente richiesta dalla Commissione, si sottolinea che, non esistendo informazioni specifiche sia in relazione alle operazioni svolte, che alle tipologie di soggetti individuati, allo stato, non è possibile effettuare una stima.

### 3. Conseguenze a lungo termine.

Si sottolinea inoltre che le risorse proprie IVA sono assoggettate ad audit periodico da parte della DG Budget e monitoraggio normativo da parte della DG Taxud.

Nell'ipotesi di allargamento del beneficio della non imponibilità al Terzo settore, si amplierebbe notevolmente la platea di soggetti coinvolti. Con i dati ad oggi disponibili non è possibile prevedere gli effetti finanziari sulle risorse proprie.

A giugno 2017, i competenti Servizi della Commissione hanno manifestato la disponibilità ad archiviare la procedura a fronte dell'impegno dell'Italia a versare le corrispondenti risorse proprie. Le trattative al riguardo si sono arenate a dicembre 2017 in considerazione del fatto che un tale impegno non avrebbe alcuna base giuridica e potrebbe comportare responsabilità contabili.

## Scheda 12 - Fiscalità e dogane

**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Economia e Finanze.

### Violazione


La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell’ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull’energia elettrica come risulta, dopo l’abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell’AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l’energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l’incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell’attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l’entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall’Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell’imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall’Italia, con l’esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l’abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell’elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

### Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 4 giugno 2010 n. 13700, ha risposto alla Commissione europea inviando in difesa le proprie valutazioni di competenza. Capofila dossier: MISE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.





# Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2335	Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MM	No	Nuova procedura

## Scheda 1 – Giustizia

**Procedura di infrazione n. 2018/2335 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

### Violazione

La Commissione europea ritiene che l'ordinamento italiano non abbia correttamente recepito le seguenti norme della Direttiva 2011/93/UE, circa i reati sessuali nei confronti dei minori: A) per l'art. 2, lett. c), p. iii), il reato di “pornografia minorile” sussiste sia ove la condotta descritta si rivolga ad un “minore” di età, sia ove assuma per destinataria una persona che “sembri un minore”, laddove l'art. 600 ter del codice penale italiano prevede tale reato solo se l'agente operi nei confronti di minori e non di persone “che sembrino” tali; B) per l'art. 9, lett. f), è “circostanza aggravante”, quanto ai reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, il fatto che l'autore del reato, “deliberatamente o per negligenza”, abbia messo in pericolo la vita del minore. L'Italia non ha recepito tale aggravante, ritenendola assorbita nella generale figura del “tentativo” di un delitto (e, quindi, del “tentativo” del delitto specifico di “omicidio”). La Commissione replica che il “tentativo” di un delitto, in Italia, sussiste solo ove l'autore agisca “con l'intenzione” di realizzare tale delitto e non già ove rischi di realizzarlo per “negligenza”, con il che l'Italia, in deroga alla Direttiva, applicherebbe una pena più grave solo quando l'autore del reato “abbia voluto” porre a rischio la vita del minore e non, anche, ove abbia generato tale rischio per “colpa”; C) l'art. 10, par. 1, impone che la persona, condannata per i reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, sia interdetta da attività professionali implicanti contatti diretti e regolari con minori. In Italia, l'art. 609 nonies del c.p. ha indebitamente esentato, da tale interdizione, i condannati per il reato di “pornografia minorile” (artt. 600 ter e 800 quater c.p.); D) per l'art. 11, deve essere consentito il “sequestro” e la “confisca”, oltre che dei “proventi” dei reati di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva, anche degli “strumenti” utilizzati per commetterli: invece, nel diritto italiano, l'art. 600 septies c.p. non solo esclude tali “strumenti” dall'applicazione della “confisca” ma, circa i reati ex artt. 600 ter e 600 quater c.p. (produzione e detenzione di materiale pedopornografico), esclude finanche la confiscabilità dei “proventi” dei medesimi; E) l'art. 15, par. 1, stabilisce che le indagini e l'azione penale, relativi ai reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, non siano subordinate alla querela o alla denuncia della vittima. In Italia, invece, ex artt. 609 bis, ter, quater e septies, e 330 (c.p.), risulta che i reati di “abuso sessuale”, attuativi delle ipotesi ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, non sono procedibili d'ufficio; F) l'art. 15, par. 2 impone, alle normative nazionali, di disporre in modo che i reati sessuali contro i minori, previsti dalla Direttiva in questione, siano perseguibili per un congruo periodo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. Tale norma sarebbe vanificata dalle norme italiane che, circa i reati previsti dalla Direttiva, stabiliscono che la “prescrizione” dei medesimi duri al massimo 10, 20 o 24 anni, non si arresti in pendenza del procedimento giudiziario e inizi a decorrere dalla commissione del reato stesso; G) inattuati, in Italia, anche gli artt. 18, par. 3, sull'accesso della vittima, che con fondato motivo si ritenga un minore, al sistema di sostegno ex artt. 19 e 20 della Direttiva, nonché l'art. 20, par. 3, lett. e), sulla limitazione delle “audizioni” processuali dei minori stessi.

### Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

## Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/0264	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2013/4199	Non conformità della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Sì	Stadio invariato



## Scheda 1 – Lavoro e affari sociali

**Procedura di infrazione n. 2018/0264 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene che, nell’ordinamento interno italiano, non sia stata ancora recepita la Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Ai sensi dell’art. 7 di detta Direttiva (UE) 2017/164, gli Stati membri debbono adottare, entro la data del 21 agosto 2018, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni. Di tale recepimento deve essere data notizia immediata alla Commissione.

Poiché i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, la Commissione conclude che la Direttiva di cui si tratta non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

### **Stato della Procedura**

Il 21 settembre 2018 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

## Scheda 2 – Lavoro e affari sociali

**Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE**

“Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione “anticipata”, cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di “vecchiaia” - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale “messa in mora”, la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni “professionali”, quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni “anticipate” in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura “generale” e non “professionale” del trattamento pensionistico “anticipato” dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale “generale”; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema “contributivo”). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico “professionale” ma “legale”. Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni “professionali”. Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico “legale”), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione “anticipata”. Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di “sicurezza sociale” (nozione nella quale rientrano le “pensioni”). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della “parità di trattamento”.

### Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.





# Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/4021	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2018/2408	Mancata notifica delle disposizioni di cui all'art. 45 sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici del Regolamento UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio	MM	No	Nuova procedura

## Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

**Procedura di infrazione n. 2018/4021 – ex art. 258 del TFUE.**

“Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

### Violazione

La Commissione europea contesta, alla Repubblica italiana, la non corretta applicazione della Direttiva 2014/68/UE, che ha sostituito la precedente Direttiva 97/23/CE. Entrambe stabiliscono che i prodotti qualificabili come “attrezzature a pressione” vengano muniti di determinati requisiti di sicurezza, in difetto dei quali non possono essere messi né in commercio né in servizio in nessuno Stato UE. Nel caso di specie, si considera il tipo particolare di “attrezzatura a pressione”, rappresentato dai serbatoi per lo stoccaggio del GPL (c.d. “recipienti per GPL”). Il combinato disposto dell’art. 3 e 10 della succitata Dir. n. 97/23/CE stabiliva che le attrezzature a pressione, per poter essere commercializzate e messe in servizio, dovessero in primo luogo subire, da parte di un “organismo di valutazione della conformità”, una “valutazione di conformità” ai requisiti tecnici di sicurezza indicati dalla Direttiva medesima (in particolare dall’allegato I), quindi essere accompagnate da una relazione scritta del fabbricante che attestasse l’avvenuta valutazione positiva della conformità, nonché dalla marcatura CE. La Direttiva disponeva, poi, che le procedure per la valutazione della conformità fossero diverse, a seconda del grado di pericolosità dell’attrezzatura. Un inciso: la successiva Dir. 2014/68/CE ha ripreso ed integrato le disposizioni di sicurezza previste dalla succitata Dir. 97/23/CE. Ora: da parte di ciascuno Stato UE (compresa l’Italia), la predetta Dir. 97/23/CE doveva essere recepita entro il 29/05/1999 ed applicata in concreto, invece, a partire dal 29/11/1999. Per consentire l’adeguamento graduale, da parte degli operatori economici, alle norme sancite da essa Direttiva, l’art. 20, par.1, della stessa ha definito un “periodo transitorio”: in base ad esso, le attrezzature a pressione che risultassero, alla predetta data del 29/11/1999, conformi non alla Direttiva medesima ma alla normativa interna relativa alle medesime attrezzature, avrebbero potute essere “messe in commercio” fino alla successiva data del 29 maggio 2002 e, inoltre, essere “messe in servizio” anche “oltre tale data”. Tanto premesso, la Commissione osserva che la facoltà di “mantenere in servizio” i “recipienti GPL”, non conformi alla Dir. 97/23/CE ma solo alla normativa nazionale di riferimento, anche oltre la data del 29 maggio 2002 (purchè immessi sul mercato entro il 29/05/2002), suppone che tali attrezzature rimangano nello stato originario e non siano state sostanzialmente modificate dopo la data dell’entrata in vigore della medesima Direttiva (29/11/1999). Infatti, ove tali recipienti GPL avessero subito modifiche sostanziali dopo il 29/11/1999, essi dovrebbero acquisire, per essere tenuti in servizio, i requisiti di sicurezza di cui alla Dir. 97/23/CE, ovvero, se modificati dopo il 19/07/2016 (data in cui è entrata in vigore la Dir. 2014/68/UE), i requisiti stabiliti da quest’ultima Direttiva. Risulta tuttavia alla Commissione che, in Italia, circa 900.000 recipienti di GPL, che rientravano nel regime transitorio (vedi sopra), sono stati, dopo l’entrata in vigore prima della Dir. 97/23/CE, poi della Dir. 2014/68/UE, “ricondizionati”, cioè sottratti all’uso originario all’aperto e destinati ad un uso sotto terra (cambiamento di destinazione): ciò, senza che fossero stati messi a norma con i requisiti stabiliti dalle Direttive in questione.

### Stato della Procedura

Il 19 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

## Scheda 2 – Libera circolazione delle merci

**Procedura di infrazione n. 2018/2408 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata notifica delle disposizioni di cui all’art. 45 sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

### **Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, da parte della Repubblica italiana, dell’art. 45 del Regolamento (UE) 2016/425: quest’ultimo impone, a ciascuno Stato facente parte dell’Unione europea, di comunicare, al più tardi entro il 21 marzo 2018, le norme con le quali i rispettivi legislatori interni hanno previsto le “sanzioni” da applicarsi in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni contenute nello stesso Regolamento. Lo stesso art. 45 precisa, poi, che tali sanzioni, come definite dai legislatori nazionali degli Stati UE, debbono essere “effettive, proporzionate e dissuasive” e che, nei casi di violazioni “gravi”, esse possono anche assumere natura penale. Al riguardo, osserva la Commissione che l’Italia non solo non ha trasmesso le predette informazioni entro la prescritta data del 21 marzo 2018, ma ha continuato a tenere un comportamento omissivo anche a seguito dei ripetuti solleciti informali inviati, in proposito, dalla Commissione stessa. In particolare, si precisa che: 1) il 28 marzo 2018 i servizi della Commissione hanno inviato un messaggio di posta elettronica a tutti i rappresentanti degli Stati UE partecipanti al gruppo di lavoro sui “dispositivi di protezione individuale” (tale è la materia su cui verte il Regolamento in questione); 2) il 30 aprile 2018, gli stessi servizi hanno inviato un secondo messaggio di posta elettronica ai medesimi destinatari; 3) infine, la Commissione ha inserito un punto specifico nell’ordine del giorno della riunione del gruppo di lavoro tenutasi, in data 19 novembre 2018, sui “dispositivi” di cui è causa. In sintesi: dalla prolungata inerzia delle Autorità italiane, in merito all’ottemperanza all’obbligo di notifica sancito dal già citato art. 45 del Reg. (UE) 2016/425, la Commissione deduce che il legislatore nazionale italiano non ha ancora istituito, nell’ordinamento interno, le debite sanzioni nei confronti delle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento medesimo.

### **Stato della Procedura**

Il 7 marzo 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura





# Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2018/2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla Direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2018/2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2018/2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 4</b> 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Variazione di stadio (da 1° MMC a 2° MMC)

## Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

**Procedura di infrazione n. 2018/2374** – ex art. 258 del TFUE.

“Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

### Violazione

La Commissione europea ritiene violati, in Italia, alcuni articoli delle Direttive 2006/123/CE (“Direttiva servizi”) e 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle “qualifiche professionali”), nonché del Regolamento n. 910/2014 (Regolamento eIDAS). In primo luogo, l’Italia non ha recepito, nel diritto interno, i par. fi 2, 3 e 4 dell’art. 57 della Dir. 2005/36/CE, i quali impongono agli Stati UE di garantire che le informazioni circa le attività professionali, ex par. 1, siano accessibili “on line” direttamente dal sito degli “sportelli unici” di cui alla “Direttiva servizi”, nonché l’art. 57 bis, par. 4, della Dir. 2005/36/CE, che impone l’esperibilità “on line”, tramite i predetti “sportelli unici”, di tutte le procedure per l’esercizio di una professione in uno Stato UE. Inoltre, l’Italia non avrebbe applicato, di fatto, né l’art. 7, par. fi 1 e 3, della Dir. 2006/123/CE, né il simmetrico art. 7, all’art. 57, par. 1, della Dir. 2005/36/CE. Infatti, l’art. 57, par. fi 1 e 3 della “Direttiva servizi” (2006/123/CE), impone agli Stati UE di garantire che i “prestatori di servizi” ed i loro clienti apprendano, tramite i succitati “sportelli unici”, una serie di informazioni, elencate nelle stesse norme, necessarie a consentire ai prestatori il libero esercizio della loro attività economica nello Stato UE e, ai clienti di tale Stato, la scelta consapevole dei loro fornitori di servizi. Simmetricamente, l’art. 57, par. 1, della Dir. 2005/36/CE impone, agli Stati UE, di garantire la conoscibilità “on line”, per i predetti “sportelli unici”, di una serie di informazioni (elencate in esse norme) adeguate a consentire lo svolgimento delle pratiche opportune per accedere all’esercizio, in uno Stato UE, di un’attività professionale, anche, ove ciò sia richiesto, mediante il “riconoscimento” di titoli professionali rilasciati da altri Stati UE. In proposito, la Commissione ha obiettato che: 1) in deroga alle succitate norme della “Direttiva servizi”, il 50% degli “sportelli unici” non fornirebbe “direttamente” le informazioni relative ai “requisiti” richiesti per la prestazione di servizi, limitandosi ad informare della mera possibilità di contattare, all’uopo, gli uffici locali, o imponendo una previa “registrazione” sul loro sito web, onde accedere ai link che rimandano ad altri siti web comunali, contenenti le informazioni di cui si tratta; 2) in deroga alle già citate norme della Dir. 2005/36/CE, detti sportelli unici non fornirebbero informazioni sulle Autorità interne competenti per le professioni “regolamentate”, essendo dunque di ostacolo, al riguardo, all’espletamento delle procedure di “riconoscimento” dei titoli transfrontalieri in possesso degli utenti. L’Italia, altresì, non avrebbe attuato il combinato disposto degli artt. 6, par. 1, 8, della “Direttiva servizi” e 57 bis della Dir. 2005/36/CE: esso impone agli Stati UE di garantire che tutte le procedure e le formalità, necessarie per essere autorizzati alla prestazione di servizi o all’esercizio di una professione in uno Stato UE, siano espletabili interamente “on line”, da connessione remota e per il tramite del sito web dei predetti “sportelli unici”. Al riguardo, si obietta che in Italia, tramite i siti web degli “sportelli unici”, non sarebbe possibile espletare né le procedure volte ad ottenere le autorizzazioni per la prestazione di servizi, né quelle volte ad ottenere il “riconoscimento” dei titoli professionali transfrontalieri.

### Stato della Procedura

Il 6 giugno 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura



## Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

**Procedura di infrazione n. 2018/2295 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene che numerose disposizioni della Direttiva 2005/36/UE sul “riconoscimento delle qualifiche professionali”, come modificata dalla Dir. 2013/55/UE, siano state recepite non correttamente dalle norme italiane, alcune delle quali di seguito riportate: 1) l’art. 2, co. 1 bis, del D.Lgs. n. 206/2007 stabilisce che la Dir. 2005/36/UE si applichi anche ai cittadini italiani che hanno compiuto un tirocinio professionale fuori dell’Italia: con ciò, viene limitata la portata dell’art. 2, par. 1, ult. co., della Dir. 2005/36/CE, per il quale essa si applica anche ai cittadini di uno Stato UE, residenti in Italia, i quali abbiano compiuto un tirocinio professionale in un terzo Stato UE; 2) l’art. 9 del D. Lgs n. 206/2007 non recepisce l’ultima frase del par. 1 dell’art. 5 della Dir. 2005/36/CE, la quale dispone che il requisito per cui - onde essere ammesso all’esercizio di una professione in uno Stato UE - il cittadino di un altro Stato UE deve aver lavorato in altri Stati dell’Unione per almeno un anno nei dieci precedenti la prestazione nel primo Stato, può essere richiesto solo ove la professione di cui si tratta non rientri, per la normativa del medesimo Stato, tra quelle “regolamentate”; 3) l’art. 9, co. 3 bis, del D. Lgs n. 206/2007 consente alle Autorità interne competenti di effettuare verifiche “su tutto il territorio nazionale”, circa il carattere effettivamente temporaneo delle attività esplicate dai lavoratori “stagionali”: tali disposizioni contrastano con l’art. 5, par. 2, della Dir. 2005/36/CE, per il quale le attività rese occasionalmente e temporaneamente (comprese quelle “stagionali”) possono essere soggette a controllo, nel corso del loro esercizio, non già sistematicamente e automaticamente, ma solo nei casi in cui sussista un fondato dubbio che il prestatore non operi a titolo temporaneo ma si sia stabilito nello stesso Stato UE “ospitante”; 4) l’art. 9, co. 4°, del D. Lgs n. 206/2007 stabilisce che il prestatore di uno Stato UE, quando opera in un altro Stato UE “ospitante”, sia soggetto a tutte le norme, di quest’ultimo Stato, che disciplinano la professione da lui esplicata: invece, l’art. 5, par. 3, della Dir. 2005/36/CE dispone che a tale prestatore si applichino solo le norme dello Stato “ospitante” le quali siano “direttamente connesse” alla sua qualifica professionale; 5) l’art. 10 del D. Lgs n. 206/2007 stabilisce, mentre la Direttiva al riguardo tace, che nella dichiarazione preventiva che il prestatore, il quale si sposta da uno Stato UE all’altro per la prima volta, deve inviare in anticipo allo Stato UE “ospitante”, il prestatore stesso descriva la prestazione che intende svolgere; 6) l’art. 11, co. 4, del D. Lgs. n. 206/2007 dispone che - ove per la prima volta un professionista “transfrontaliero” eserciti, in uno Stato UE “ospitante”, una professione “regolamentata” ma non ammessa al riconoscimento automatico, avente ripercussioni sulla sicurezza pubblica o sulla sanità pubblica - le Autorità dello stesso Stato “ospitante” possano effettuare una verifica prima che tale attività inizi: invece, l’art. 7, par. 4 della Dir. 2005/36/CE esclude che tale verifica “preliminare” sia ammessa in ogni caso, limitandola alle sole situazioni di rischio di un grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza del destinatario del servizio. La Commissione ha contestato ulteriori norme del D. Lgs. n. 206/2007.

### **Stato della Procedura**

Il 24 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

### Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

**Procedura di infrazione n. 2018/2175 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico

#### **Violazione**

La Commissione europea rileva che, in Italia, rimarrebbe sotto diversi profili inattuata la Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, che individua quali condizioni debbono sussistere affinché uno Stato UE - il quale consente l'accesso ad alcune professioni solo ai titolari di un certificato, diploma, o qualsivoglia altro titolo (c.d. professioni “regolamentate”) – sia obbligato a riconoscere come idonei a tali professioni, sul suo territorio, i titoli che abilitano all'esercizio delle stesse in altri Stati UE. L'Italia ha attuato le modifiche, apportate alla Dir. 2005/36/CE dalla Dir. 2013/55/UE, tramite il D. Lgs. n. 206/2007. Di seguito, alcuni rilievi della Commissione: l'Italia non avrebbe osservato l'obbligo (ex art. 59, par. 1, della Direttiva) di aggiornare regolarmente, presso la “Banca dati delle professioni regolamentate”, l'elenco delle “professioni regolamentate” esistenti nel suo ordinamento; l'Italia non avrebbe fornito l'elenco completo delle specifiche professioni regolamentate per le quali si è riservata, come concesso dall'art. 7, par. 4, di “verificare” la compatibilità dei titoli transfrontalieri con le esigenze generali della salute e della sanità pubblica, né, riguardo ad alcune di tali professioni, avrebbe precisato le ragioni per cui la mancata verifica pregiudicherebbe le suddette esigenze; l'Italia avrebbe omesso di informare la Commissione, nei modi prescritti dalla Direttiva, circa i requisiti - richiesti dall'ordinamento nazionale per l'accesso ad una certa professione regolamentata - che fossero o non pertinenti a tutelare le esigenze attinenti a tale esercizio, o che, pur essendo coerenti con esse, imponessero dei sacrifici “eccessivi” agli esercenti dette professioni (c.d. “proporzionalità” di detti requisiti); l'Italia, oltre a non osservare tale obbligo di notifica, continuerebbe a richiedere, ai titolari delle specifiche “professioni regolamentate” dell'“agente immobiliare” e dell'“avvocato”, dei requisiti sia “sproporzionati”, che “discriminatori” (ad onta dell'art. 59, par. 3), che lesivi della “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE. Infatti, all'agente immobiliare è vietato l'esercizio di qualsiasi altro tipo di attività (art. 5, co. 3, della L. 39/1989), pur osservando, la UE, che l'imparzialità del predetto sarebbe ugualmente garantita tramite il divieto, meno dirompente, di interdirlgli l'esercizio delle sole attività rispetto alle quali sussista, in concreto, uno specifico conflitto di interessi. Il divieto generalizzato previsto dalla legge italiana, inoltre, lede la libertà economica dell'operatore, sancita dall'art. 49 TFUE. Inoltre: l'art. 2 del Decreto 47/2016 dispone che, dopo 5 anni dall'iscrizione di un avvocato all'Albo professionale, si verifichi che il predetto abbia trattato, ogni anno, almeno 5 affari “giudiziali” in Italia, a pena di cancellazione dall'Albo predetto. La UE osserva che un tale requisito, la cui mancanza comporta una sanzione grave come la predetta, è “sproporzionato” rispetto allo scopo che intende perseguire, che è quello di garantire un minimo di effettività all'esercizio professionale. Esso requisito, infatti, imponendo agli avvocati di esercitare soprattutto in Italia, viola la “libertà di stabilimento” ex art. 49 TFUE, in ragione della quale i “prestatori di servizi” dei veri Paesi UE sono liberi di stabilirsi ed operare in tutti gli altri Stati UE.

#### **Stato della Procedura**

Il 7 marzo 2019 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 TFUE.

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

#### Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico

#### **Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

#### **Stato della Procedura**

Il 7 marzo 2019 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.





# Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No	Stadio invariato

## Scheda 1 – Pesca

**Procedura di infrazione n. 2015/2167 – ex art. 258 del TFUE.**

“Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l’“Accordo di partenariato” sulla pesca, fra la UE e lo stato africano della Gambia (Reg. 1580/87/CEE), nonché il Reg. 1224/2009/CE sul controllo delle navi da pesca e il Reg. 404/2011/UE, esecutivo del primo. La UE ha stipulato, con alcuni Stati dell’Africa occidentale, degli “Accordi di partenariato” vincolanti anche gli Stati membri di essa: di tali Accordi si considera, in particolare, quello con la Gambia, la cui “clausola di esclusività” (art. 4 del Reg. 1580/87/UE) vieta alle imbarcazioni, battenti bandiera di uno degli Stati UE, di esercitare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione territoriale della nazione africana, a meno che non vi siano abilitate da particolari licenze rilasciate ai sensi dell’Accordo medesimo, cioè dallo stesso Stato africano su richiesta delle Autorità UE. Tali Accordi (compreso quello di specie), pur divenendo applicabili solo in grazia di relativi Protocolli, conservano forza vincolante anche in mancanza di questi ultimi: ne deriva che, in ragione della già menzionata clausola di esclusività, è fatto divieto del tutto, alle imbarcazioni degli Stati UE, in rapporto ai periodi non coperti dai Protocolli in oggetto, di esercitare la pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati africani in questione. Ora, la Corte UE - informata del fatto che diverse imbarcazioni italiane esercitavano la pesca nelle acque di vari Stati dell’Africa occidentale (Guinea Bissau, Sierra Leone etc.), in periodi non coperti dai Protocolli di esecuzione dei relativi Accordi di partenariato – ha ravvisato gravi inadempienze, da parte italiana, con particolare riferimento ai rapporti con la Gambia. L’Accordo di partenariato tra la UE e detto Stato produrrà effetti sino al 30/06/2018 ma, in ogni caso, i relativi Protocolli esecutivi hanno esaurito i loro effetti il 30/06/1996. Da tale data, pertanto, le imbarcazioni UE (Italia compresa) non possono più praticare la pesca nelle acque territoriali del predetto Stato africano: per converso, diverse navi italiane hanno ripetutamente infranto tale divieto sino all’agosto del 2015, nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. Queste ultime, in primo luogo, avrebbero omesso di creare le condizioni per un effettivo controllo della flotta da pesca in Gambia, in quanto hanno disatteso diverse norme dei summenzionati Reg.ti 1224/2009/CE e 404/2011/UE: gli stessi obbligano gli Stati UE ad istituire un sistema di controllo via satellite atto a localizzare i pescherecci battenti la propria bandiera, ovunque si trovino in mare. Almeno ogni due ore il dispositivo di localizzazione via satellite, installato a bordo di ogni peschereccio UE, deve trasmettere ai CCP (Centri di Controllo Pesca presso lo Stato UE di appartenenza) le proprie coordinate geografiche aggiornate. Norme specifiche, poi, regolano i doveri di pronto intervento, da parte dello Stato UE coinvolto, ove ricorrano guasti ai dispositivi predetti e, in ogni caso, ove i CCP non ricevano, per almeno 12 ore consecutive, le informazioni in oggetto. L’Italia, al riguardo, avrebbe tollerato il mancato invio di tali dati, circa la maggior parte delle navi da pesca operanti nelle acque territoriali della Gambia, per periodi di gran lunga superiori alle 12 ore predette, senza reagire a norma dei Regolamenti succitati. Soprattutto a motivo di tale mancato controllo, l’Italia non avrebbe spiegato serie azioni a contrasto della pesca illegale esercitata, nei termini sopra descritti, dai suoi pescherecci.

### **Stato della Procedura**

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.



# Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	RC	No	Stadio invariato

## Scheda 1 – Salute

**Procedura di infrazione n. 2016/2013 – ex art. 258 del TFUE.**

“Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

### Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir.2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una “procedura” come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata “con fenotipo sofferente”. Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di “procedura”, come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un “fenotipo sofferente”. L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un “progetto” come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

### Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

## Scheda 2 – Salute

**Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.**

“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano. L’art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le “misure necessarie” a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri “microbiologici” e “chimici”). L’art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l’art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l’uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L’art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l’approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di “deroga” presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l’indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell’esistenza e delle condizioni di tali “deroghe”. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell’arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all’Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all’arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all’uso dell’acqua nelle aree recanti concentrazioni “non a norma” dei suddetti valori chimici; l’attuazione delle azioni correttive di cui all’allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l’Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

### **Stato della Procedura**

Il 24 gennaio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell’Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’adozione di misure adeguate di contrasto all’inquinamento dell’acqua.



### Scheda 3 – Salute

#### **Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

#### **Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

Onde giustificare la mancata adozione della Direttiva in questione nell’ordinamento italiano, le Autorità italiane, con nota del 15 ottobre 2015, hanno precisato quanto segue: 1) di aver intrapreso l’elaborazione di una normativa di attuazione della Direttiva in oggetto, prima che scadesse il termine finale per il recepimento della stessa (17 giugno 2014, sopra); 2) che tale iniziativa aveva subito un arresto in ragione del divieto, allora ancora vigente in Italia, della donazione “eterologa” di cellule riproduttive: detto divieto avrebbe, nello specifico, reso problematico il recepimento delle norme della Direttiva, le quali avessero fatto riferimento ai criteri di selezione, nonché agli esami di laboratorio, richiesti per i donatori di cellule riproduttive diversi dai componenti della coppia ricevente; 3) che, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 – la quale sopprimeva il divieto della donazione eterologa di gameti – l’originario progetto normativo era stato abbandonato, allo scopo di procedere ad un’organica rielaborazione della disciplina attuativa, la quale considerasse il venir meno del divieto antevigente; 4) che, stante quanto premesso, il Ministero della Salute aveva elaborato un nuovo schema di Regolamento di recepimento, rispetto al quale erano stati acquisiti, rispettivamente il 9 giugno 2015 e l’8 luglio 2015, i pareri – imposti dalla normativa interna italiana - del “Consiglio superiore di Sanità” e del “Garante per la protezione dei dati personali”. Alla data della nota, dovevano ancora essere acquisiti i necessari pareri della Conferenza Permanente Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

La Commissione europea sottolinea che, a tutt’oggi, la predetta nota del 15 ottobre 2015 non è stata seguita da nessun’altra missiva delle Autorità italiane, la quale informasse le Autorità UE dell’avvenuto completamento dell’iter di predisposizione della normativa attuativa, nell’ordinamento interno italiano, della succitata Dir. 2006/17/CE.

Pertanto, la Commissione conclude che tale normativa interna italiana non è stata ancora adottata.

#### **Stato della Procedura**

Il 24 luglio 2018 la Commissione europea ha iscritto un ricorso, ex art. 258, di fronte alla Corte di Giustizia UE.

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

# Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2017/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

## Scheda 1 – Trasporti

**Procedura di infrazione n. 2017/2124 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### Violazione

La Commissione europea rileva alcune non conformità della normativa italiana agli artt. 3, par. 1; 17, par. 2, lett.a), punto i); 19, par. 7, della Direttiva 2008/106/CE, la quale indica i “requisiti minimi” richiesti alla “gente di mare”, per imbarcarsi su navi battenti bandiera di uno Stato dell’Unione. Detto art. 3 impone, agli Stati UE, di adottare normative le quali prescrivano, per i “marittimi” di cui si tratta, che gli stessi: 1) ricevano una “formazione” inclusiva degli elementi di conoscenza, comprensione e addestramento - riassunti nella sigla “KUP” - di cui alla Convenzione STCW, ripresi dall’allegato I della medesima Dir. 2008/106/CE; 2) possano esercitare solo in grazia dei “certificati” rilasciati secondo le norme della stessa Direttiva. Quanto al predetto art. 17, questo impone agli Stati UE di stabilire che tutte le attività di formazione e valutazione dei marittimi vengano regolamentate in “programmi scritti”, i quali adottino i criteri, le procedure ed i metodi “occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti”, vale a dire i “KUP” all’uopo menzionati dal già citato art. 3 (vedi sopra). Infine, detto art. 19 ammette, in deroga alle regole generali, che uno Stato UE consenta di prestare servizio, su una nave battente bandiera dello stesso Stato, per un periodo comunque non superiore ai “tre mesi”, ai marittimi che siano semplicemente in possesso di un valido certificato rilasciato da uno stato “terzo” rispetto alla UE, sempre che alle Autorità dello Stato UE in questione sia già stato richiesto di riconoscere il titolo dello stato extraUE e i marittimi, di cui si tratta, non rivestano la qualifica di “ufficiale radio” o di “radiooperatore”. Ora: alle Autorità italiane si obietta, in primo luogo, che diversi programmi scritti di istruzione e formazione, in Italia, omettono di richiedere - quali elementi imprescindibili di tali corsi di apprendimento - molti dei KUP di cui sopra. Si tratta, in particolare, dei Programmi “Trasporti e logistica-Conduzione del mezzo”, “Modulo di allineamento” e “Corso di specializzazione”, i quali non includono tutti gli elementi KUP richiesti, per essi, dalle regole II/1.2.5 e III/1.2.4 dell’allegato I della Dir. 2008/106/CE. Inoltre, si contesta che il Decreto Legislativo 30/11/2016, derogando illegittimamente alla stessa Dir. 2008/106/CE, ammetta che gli “ufficiali di coperta” su navi di stazza inferiore a 3000 GT - utilizzate in una navigazione che si svolga tra porti dello Stato italiano, nel corso della quale la nave non si allontani più di 20 miglia dalla costa (c.d. “navigazione nazionale costiera”) - risultino abilitati a tale navigazione purchè in possesso di un certificato regolato dallo stesso Decreto, il cui rilascio si fonda su requisiti meno rigorosi di quelli previsti per il rilascio dei certificati di cui alla Dir. 2008/106/CE. Peraltro, la normativa italiana ammette che - in attesa che le Autorità nazionali riconoscano, come efficace in Italia, un “certificato” rilasciato dal uno stato terzo – tale titolo extraUE sia idoneo a consentire al marittimo, che ne è titolare, di prestare servizio su navi adibite alla navigazione marittima e battenti bandiera italiana, per un periodo superiore ai 3 mesi (in contraddizione con il succitato art. 19 della Dir. 2008/106/CE). La UE osserva, poi, che diversi “certificati di competenza”, disciplinati dalla stessa Dir. 2008/106/CE, sono stati rilasciati, in Italia, senza che i titolari avessero svolto i periodi di pratica (servizio di guardia e di navigazione) previsti, da essa Direttiva, come condizione per il rilascio dei titoli stessi di cui si tratta.

### Stato della Procedura

In data 8 dicembre 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari



## Scheda 2 – Trasporti

**Procedura di infrazione n. 2017/2044 - ex art. 258 del TFUE**

**“Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

### Violazione

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2007/46/CE e del Regolamento n. 715/2007/CE, inerenti al controllo delle emissioni da alcuni veicoli a motore. L'art. 5 di essa Direttiva e l'art. 4, par. 1, di detto Regolamento vietano che i veicoli nuovi possano essere messi in commercio o in servizio, nella CE (ora UE), se non corrispondenti ad un tipo previamente "omologato", vale a dire munito di un apposito certificato il cui rilascio, da parte delle Autorità nazionali competenti, è subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuta applicazione delle norme della Direttiva stessa e di tutti i Regolamenti applicabili (fra cui lo stesso 715/2007/CE). Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 5 della Dir. 2007/46/CE, il quale vieta che l'autoveicolo venga munito di un "impianto di manipolazione", cioè di un qualsiasi "elemento di progetto" finalizzato a ridurre l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni prodotte dal veicolo a motore (art. 3 della Direttiva). Pertanto, un veicolo dotato di un "impianto di manipolazione" non può essere "omologato", salve alcune limitate eccezioni (ad esempio ove un tale impianto risulti necessario a proteggere il motore da danni o da avarie). Gli artt. 12 e 30 della Direttiva in oggetto, inoltre, impongono ad ogni Stato UE di accertare che tutti i veicoli prodotti siano effettivamente conformi al tipo "omologato" e che, in caso di scostamenti rispetto a quest'ultimo, obblighino le imprese costruttrici a metterli a norma. Infine, l'art. 13 del succitato Reg. n. 715/2007/CE obbliga ciascuno Stato UE ad istituire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" contro i trasgressori delle norme del Regolamento stesso. Ora, la Commissione ritiene che alcuni modelli del tipo Fiat 500X Euro 6 diesel, realizzato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato dalle norme succitate. Le Autorità italiane, al tempo della "messa in mora" da parte della Commissione, avevano giustificato la presenza di tale impianto di manipolazione adducendo che il medesimo risultava necessario, rispetto allo scopo di proteggere il motore da danni o da avarie (vedi sopra). La Commissione, ritenendo che l'Italia non avesse suffragato la sua difesa con un serio studio scientifico, ribadiva la sua censura. Seguivano delle lettere inviate dalle Autorità italiane, con le quali - pur ribadendosi che l'applicazione del sistema contestato, agli autoveicoli in questione, si giustificava per ragioni tecniche di sicurezza - si rendeva noto alla Commissione UE che: 1) il Ministero dei Trasporti italiano aveva chiesto a FCA di spiegare una campagna di richiamo obbligatorio a livello europeo della FIAT 500X Euro 6 diesel; 2) sugli autoveicoli in oggetto la FCA aveva disposto degli interventi tecnici correttivi (ricalibrazione dei software), per far sì che le macchine stesse fossero conformi al modello "omologato". La Commissione, pur apprezzando tali interventi, ha tuttavia chiesto precisi chiarimenti circa le misure correttive adottate dalla FCA, onde valutare se, effettivamente, i veicoli "ricalibrati" risultino conformi alla normativa unionale. Inoltre, ha richiesto che l'Italia applichi concretamente a FCA le sanzioni introdotte dalla normativa nazionale, come imposto dal succitato art. 13 dal Reg. 715/2007/CE, a corredo degli obblighi sanciti da esso Regolamento.

### Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari

### Scheda 3 – Trasporti

**Procedura di infrazione n. 2014/4187 - ex art. 258 del TFUE**

**“Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

#### **Violazione**

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui “diritti aeroportuali”, vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese (“vettori”) che esercitano voli aerei all’interno dei suddetti. L’art. 6 di essa Dir.va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i “diritti aeroportuali” loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta “di consultazione”, con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un’ “Autorità di vigilanza indipendente”. Quest’ultima – per l’art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l’Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di “consultazione” possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si attengono alle regole della libera concorrenza (di talché il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell’offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in “concessione” dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il “piano di investimenti” cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei “diritti aeroportuali” che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un “Accordo di programma” (CdP) tra essi gestori e l’ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all’approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l’Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l’approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall’assoggettamento alla procedura “di consultazione” di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l’intervento di un’Autorità “indipendente” a sindacato dei predetti “diritti aeroportuali”. Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall’applicazione di tale “consultazione” i CdP stipulati, in generale, dall’ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle “eccezioni”, all’obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, né le tariffe considerate “insindacabili” vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la “ART” quale Autorità di vigilanza indipendente, quest’ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna “delega” ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l’esercizio dei suoi poteri.

#### **Stato della Procedura**

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

## Scheda 4 – Trasporti

### **Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### **Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, il 20 agosto 2014, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver attuato la Direttiva 2009/13/CE, di cui si tratta, nell'ordinamento nazionale, a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”. Il 22 marzo 2017, poi, hanno notificato alla Commissione medesima 6 ulteriori provvedimenti di attuazione, non contenuti nella succitata Legge n. 115/2015.

La Commissione europea, tuttavia, ritiene di non essere stata ancora messa al corrente dei provvedimenti, adottati dalla Repubblica italiana, idonei a recepire nell'ordinamento nazionale le seguenti norme della stessa Direttiva 2009/13/CE: A2.1, par. 2 “Contratti di lavoro dei marittimi”; 2.4, par. 2 “Diritto alle ferie”; A4.3, par. 2, lett. c) “Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni”; A5.1.5 “Procedure relative ai reclami a bordo”.

La Commissione conclude, pertanto, che le singole disposizioni succitate non siano state ancora attuate, dall'Italia, nel proprio ordinamento interno.

### **Stato della Procedura**

Il 7 dicembre 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell'ordinamento nazionale a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”. Quindi, il 22 marzo 2017, hanno notificato alla Commissione 6 provvedimenti supplementari di attuazione. Tuttavia, la Commissione ritiene la Direttiva in oggetto non ancora completamente attuata nell'ordinamento italiano, come sopra già precisato.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.



## Scheda 5 – Trasporti

### Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE

“Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par. fi 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di “armonizzare” la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo “integrato” alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a “requisiti operativi” e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FABs è, essenzialmente, quello di : 1) “ottimizzare l'uso dello spazio aereo” in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FABs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche “l'Organo di valutazione delle prestazioni”, istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Italia risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUEMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato “Organo di valutazione delle prestazioni” ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti - che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

### Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Scheda 6 – Trasporti

**Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### Violazione

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella “messa in mora” relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir. 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di “gestione” – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separatezza sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di “gestione” vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente “distinti”, in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi – storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione “Rete ferroviaria Italiana” (RFI), sia la società di trasporto ferroviario “Trenitalia”, sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla “gestione”; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separatezza dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata - non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di “servizio pubblico”, che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie - su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di “leale cooperazione” ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

### Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico





# Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato

## Scheda 1 – Tutela del consumatore

### Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE

“Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.

### Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul “servizio universale”, come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi “minimi” di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l’art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in “contrasto” con la stessa Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali”(nel senso che l’osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L’altra Direttiva di cui sopra, sul “servizio universale”, si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l’art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l’applicazione delle “norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori”. Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale - rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul “servizio universale”, per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d’altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l’obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all’esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali”, non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio universale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell’11/05/12, cui è seguito l’intervento legislativo di cui all’art. 23, co. 12 quinquedecim, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, “aree” commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l’AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull’osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest’ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

### Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

## **PARTE III**

### **SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII**

#### **PREGIUDIZIALI**

#### **PER SETTORE**





# Affari esteri

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 168/17	Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Serie di contratti stipulati allo scopo di emettere una garanzia bancaria in favore di un'entità iscritta in un elenco di congelamento di fondi – Pagamento di costi in forza di contratti di controgaranzia – Regolamento (UE) n. 204/2011 – Articolo 5 – Nozione di “fondi messi a disposizione di un'entità menzionata all'allegato III del Regolamento n. 204/2011 – Art. 12, par. 1, lett. c) – Nozione di “diritto coperto da garanzia” – Nozione di “persona o entità che agisca per conto di una persona di cui all'art. 12, par. 1, lett. a) o b)	sentenza	No

## Scheda 1 – Affari esteri

**Rinvio pregiudiziale n. C- 168/17- ex art. 267 del TFUE**

**“Politica estera e di sicurezza comune-Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Esteri**

### **Violazione**

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento 204/2011/UE, che imponeva agli Stati UE di applicare misure finanziarie restrittive a tutte le entità connesse al regime libico del Colonnello Gheddafi, come iscritte negli allegati II e III. Il caso: un ente pubblico libico commissionava dei lavori ad un'impresa ungherese, esigendo, da tale impresa, che assicurasse i propri obblighi contrattuali con una “garanzia” prestata dalla banca libica “Sahara Banck”. Quest'ultima accettava a condizione che una banca ungherese costituisse, in relazione a tale “garanzia”, una previa e speculare “controgaranzia”. Pertanto, una banca ungherese (la SH) si impegnava a concedere una “controgaranzia” ad un'altra banca ungherese (la TG), dietro impegno, da parte della seconda, a “controgarantire” a sua volta la banca libica. Periodicamente, la banca ungherese SH versava, alla banca ungherese TG, somme a titolo di corrispettivo per avere, la stessa TG, “controgarantito” la banca libica (tali spese bancarie non costituivano, esse stesse, l'attuazione della garanzia). A sua volta, la banca ungherese TG corrispondeva, alla banca libica, le spese bancarie in corrispettivo della garanzia prestata, dalla seconda, all'Amministrazione libica. Inciso: nella black list degli allegati II e III, la Sahara Banck rimaneva iscritta solo per un certo tempo, laddove il Governo libico (con tutte le sue articolazioni, come la nostra committente), vi è sempre rimasto iscritto. Su tale vicenda, la Corte UE ha chiarito quanto segue: 1) l'art 5, co. 2°, del succitato Reg. 2014/2011/UE, vieta, agli operatori di tutti gli Stati UE, di “mettere a disposizione”, direttamente o indirettamente, in favore dei soggetti menzionati negli allegati II e III, qualsiasi “fondo o risorsa economica”: pertanto rientra in tale divieto, come forma di messa a disposizione “diretta” di attività economiche, il pagamento di spese di garanzia dall'ungherese TG alla libica “Sahara Banck”, per il periodo in cui quest'ultima è stata iscritta nella “black list”; 2) una volta depennata dalla black list la banca libica, i pagamenti eseguiti in suo favore dalla TG non possono essere qualificati, almeno in via di principio, come una “messa a disposizione” di risorse economiche, in forma “indiretta”, in favore del committente libico e quindi del Governo libico: le spese pagate dalla TG alla banca libica, infatti, non sono la stessa “controgaranzia” pagata a rate, ma una voce distinta da questa; 3) la “garanzia” prestata dalla TG sia direttamente in favore della Sahara Banck (quale controgaranzia e per il periodo in cui tale banca libica è stata iscritta nella black list), sia, indirettamente e in sostanza, in favore dell'Amministrazione libica, sono operazioni che, rientrando nel divieto di cui al succitato art. 5, co. 2° (sopra), possono definirsi “incise” dalle misure restrittive stabilite dal Regolamento stesso. Ora, il diritto della Sahara Banck, ad ottenere il pagamento delle spese bancarie dalla TG, è “in relazione” con le predette operazioni vietate. Ove si dimostrasse, altresì, che la Sahara Banck era intermediaria del Governo libico, ricorrerebbero tutti gli estremi per applicare al caso di specie anche il divieto ex art. 12 dello stesso Reg. 204/2011/UE, nella sua versione originaria vigente all'epoca dei fatti.

### **Stato della Procedura**

Il 17 gennaio 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 168/17 (art. 267 TFUE)

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto



# Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 348/18	Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma – Determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare dovuto – Riassegnazione dei quantitativi inutilizzati – Misura nazionale che riassegna i quantitativi inutilizzati sulla base di criteri obiettivi di priorità	sentenza	No

## Scheda 1 – Agricoltura

Rinvio pregiudiziale n. C- 348/18 - ex art. 267 del TFUE

“Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

### Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 2, par. 1, del Regolamento n. 3950/92/CEE. Si premette che, onde istituire a livello UE una perequazione tra la domanda e l’offerta di latte e dei prodotti lattiero caseari, successive norme dell’Unione hanno stabilito che i singoli Stati UE non possano produrre, ciascuno, più di una certa quantità di latte (c.d. “quota latte”). Tale massimale nazionale viene, poi, diviso fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali non può, pertanto, superare una soglia specifica. Se tale eccedenza di prodotto si verifica, l’impresa deve pagare una somma sanzionatoria – c.d. “prelievo supplementare” - proporzionale all’eccedenza predetta. Più precisamente: ove, a seguito delle produzioni eccedentarie da parte delle singole aziende lattiere, si verifichi uno sconfinamento dalla quota di latte assegnata all’intero Stato UE, ciascun produttore eccedentario deve risponderne in proporzione al surplus di prodotto sulla quota latte individuale. Tuttavia, prima che si ritenga superata la quota latte complessiva attribuita ad un singolo Stato UE, il medesimo ha la facoltà (non l’obbligo) di procedere ad una “riassegnazione” dei quantitativi assegnati a singoli produttori e da questi non utilizzati. Infatti, ove alcune imprese abbiano prodotto latte in eccesso rispetto alla quota individuale, altre possono averne prodotto in difetto rispetto ai massimali loro assegnati: pertanto, il singolo Stato UE può “riassegnare”, ai produttori eccedentari, i quantitativi inutilizzati da altri, così da consentire ai primi una compensazione tra l’eccedenza stessa e l’accrescimento delle rispettive quote latte, in modo da ridurre o elidere del tutto il “prelievo supplementare” dovuto. La Corte UE è stata interpellata circa i “criteri” che debbono guidare la “riassegnazione”, in favore dei produttori “eccedentari”, delle “quote latte” individuali non utilizzate. Al riguardo, la Corte sottolinea che, dall’interpretazione del succitato art. 2, par. 1, del Reg. n. 3950/92/CEE, si deriva che tale riassegnazione possa essere eseguita soltanto in modo proporzionale alle quote originariamente attribuite a ciascun produttore eccedentario, non potendo, viceversa, essere condotta in base a “parametri oggettivi” di diverso tipo, stabiliti dallo Stato UE. Infatti, come precisa la Corte, l’operazione fin qui descritta – consistente nella riassegnazione, necessariamente preliminare al computo del prelievo dovuto da ciascun produttore eccedentario, delle quote latte non utilizzate - è oggettivamente diversa da quella eseguita da uno Stato UE qualora, decidendo di calcolare il prelievo dovuto dai singoli produttori eccedentari senza riassegnare loro, preliminarmente, le quote latte non utilizzate, intenda rimborsare il prelievo nazionale il quale risulta, ovviamente, maggiore dell’eccedenza nazionale effettivamente verificatasi (in ragione della presenza delle quote latte individuali non utilizzate). Solo il rimborso di tale prelievo in eccesso può essere eseguito, a scelta degli Stati UE, non solo in favore dei produttori eccedentari e in modo proporzionale alle quote latte loro originariamente attribuite, ma anche sulla base di criteri oggettivi diversi.

### Stato della Procedura

Il 27 giugno 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 348/18 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

# Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 305/18	Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Recupero e smaltimento dei rifiuti – Istituzione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti che garantisca l'autosufficienza nazionale – Realizzazione di impianti di incenerimento o incremento della capacità degli impianti esistenti – Qualifica degli impianti di incenerimento come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” – Rispetto del principio della “gerarchia dei rifiuti” – Direttiva 2001/42/CE – Necessità di procedere ad una “valutazione ambientale”	sentenza	No
Scheda 2 C- 60/18	Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Riutilizzo e recupero dei rifiuti – Criteri specifici relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti dei fanghi di depurazione dopo trattamento di recupero – Assenza di criteri definiti a livello dell'Unione europea o a livello nazionale	sentenza	No
Scheda 3 C- 487/17 e C-489/17	Ambiente – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rifiuti – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi	sentenza	No



## Scheda 1 – Ambiente

**Rinvio pregiudiziale n. C- 305/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Recupero o smaltimento dei rifiuti ”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**

### Violazione

Il TAR per il Lazio (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare le Direttive 2001/42/CE e 2008/98/CE. Per gli artt. 2 e 3 della predetta Dir. 2001/42/CE, debbono essere assoggettati, prima della loro adozione, ad una valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) che ne consideri l’impatto sull’ambiente, i “piani” e i “programmi” che: 1) risultino “adottati” da un’Autorità di uno Stato UE; 2) siano previsti da disposizioni normative dello Stato UE; 3) vertano sui settori specifici menzionati nello stesso art. 3; 4) definiscano un generale quadro di sistemazione del territorio – il cosiddetto “quadro di riferimento” – che prevede la realizzazione e l’autorizzazione degli specifici “progetti” elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva c.d. “VIA”), per ciascuno dei quali è richiesta la specifica “valutazione di impatto ambientale” detta “VIA”. Quanto alla succitata Dir. 2008/98/CE, essa prescrive che gli Stati, facenti parte dell’Unione europea, in materia di “gestione dei rifiuti” privilegino soluzioni rivolte, in primo luogo, al contenimento della loro produzione, quindi, in secondo luogo, al loro riciclaggio e, infine, al loro smaltimento: tale scala di priorità viene indicata come “gerarchia dei rifiuti”. L’art. 13 stabilisce che le misure di trattamento dei rifiuti, che gli Stati UE debbono adottare, non devono danneggiare la salute umana né l’ambiente. In Italia, l’art. 35, co. 1, del Decreto Legge n. 133/2014, stabilisce che il Presidente del Consiglio debba, entro gg. 90 dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto stesso, “individuare” la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti presenti nel Paese, nonché, al fine di coprire il fabbisogno complessivo residuale, gli impianti di incenerimento che debbono essere realizzati in aggiunta a quelli già esistenti e gli interventi di potenziamento di questi ultimi. Come previsto da tale Decreto Legge, in data 10 agosto 2016 il Presidente del Consiglio ha emanato un suo Decreto, con il quale ha effettuato l’“individuazione” di tutti gli inceneritori dei rifiuti come sopra indicati, compresi quelli da realizzare ex novo per coprire le esigenze residuali del fabbisogno nazionale. L’art. 6 di detto Decreto qualifica gli inceneritori in questione come “di preminente interesse nazionale”. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) la “gerarchia dei rifiuti”, come indicata dalla Dir. 2008/98/CE, non è rigidamente “vincolante”: pertanto, gli Stati UE non hanno l’obbligo inderogabile di postergare la realizzazione di impianti di “smaltimento” dei rifiuti, come gli inceneritori, alla realizzazione di impianti per il recupero dei rifiuti stessi; 2) il già citato Decreto del Presidente del Consiglio deve essere sottoposto a VAS, in quanto dotato di tutti i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Dir. 2001/42/CE. Esso, infatti, risulta: A) adottato da un’ Autorità nazionale di uno Stato UE, quale è il Presidente del Consiglio per l’Italia; B) previsto da disposizioni legislative, quale il succitato D. L. 133/2014 (regolarmente convertito in Legge); C) contiene un “piano” o un “programma”, intesi, come da giurisprudenza costante, quali insiemi significativi di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti di cui all’allegato I o II della Dir. 85/337/CEE.

### Stato della Procedura

In data 8 maggio 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 305/18 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

## Scheda 2 – Ambiente

**Rinvio pregiudiziale n. C- 60/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Riutilizzo e recupero dei rifiuti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**

### Violazione

Un giudice estone ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 6, par. 4, della Direttiva 2008/98/CE. L’art. 3, n. 1, di essa, definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il “detentore” si disfi, o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. Il succitato art. 6, invece, indica i due presupposti in presenza dei quali una sostanza o un oggetto cessano di essere “rifiuti”: 1) l’assoggettamento del rifiuto ad un’operazione di recupero; 2) il soddisfacimento, da parte del prodotto in oggetto, di “criteri specifici” improntati, a loro volta, alle condizioni indicate dal medesimo art. 6, lett.re a, b, c e d: alcune di esse, ad esempio, prevedono che i criteri in questione esigano che il prodotto, risultante dal trattamento del rifiuto, sia comunemente usato per scopi specifici, abbia un mercato e non rechi danno all’ambiente. Per lo stesso art. 6, spetta in primo luogo alla Commissione europea definire i criteri di cui trattasi e, solo ove questa non intervenga, ai singoli Stati unionali: i medesimi “possono” decidere, circa la cessazione o meno della qualità di rifiuto, “caso per caso”. Tali decisioni degli Stati UE, in ogni caso, debbono essere comunicate alla Commissione, come dalla Dir. 98/34/CE. Il caso: in Lettonia, la normativa nazionale prevede che, ai fini della cessazione della condizione di “rifiuto”, questo deve essere soggetto ad operazioni di recupero e, inoltre, rispondere ai “criteri” da definirsi – in conformità alle condizioni ex art. 6 - dalla normativa UE e, in mancanza di essa, da un Decreto del Ministero dell’Ambiente lettone. In mancanza di entrambi tali interventi, per la legislazione lettone un “rifiuto” non può mai perdere tale qualifica. Il caso: un’impresa lettone, previo idoneo trattamento, trasformava i fanghi dei reflui urbani in “terriccio per aree verdi”. Contro il parere della stessa impresa, le Autorità nazionali ritenevano che i fanghi, di cui si trattava, non avessero perso la natura di “rifiuti”, in quanto né la UE, né un provvedimento del Ministero dell’Ambiente lettone, avevano individuato i “criteri” affinché tali specifiche sostanze – appunto i fanghi da reflui urbani, trattati – potessero considerarsi convertite in “non rifiuti”. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che i legislatori dei singoli Stati UE godono di un’estesa discrezionalità, circa la fissazione dei criteri utili ad individuare, in mancanza di una disciplina UE al riguardo, i presupposti necessari alla cessazione dello stato di “rifiuto”: dal tenore dell’art. 6 succitato, infatti, risulta che, in mancanza di una disciplina da parte della Commissione, i “criteri” cui una sostanza o un oggetto, già “rifiuti”, debbono conformarsi per non essere considerati più tali – criteri necessariamente conformi alle condizioni dello stesso art. 6, par. 4 - “possono” essere definiti, dai singoli Stati UE, “caso per caso”. Quindi, il singolo Stato UE può anche definire i criteri in oggetto non casisticamente (“può” farlo ma non vi è costretto), ma con riferimento ad intere categorie generali di oggetti e sostanze (ad esempio attraverso un Decreto ministeriale, come nel caso di specie). La stessa discrezionalità concessa agli Stati UE, inoltre, consente loro di stabilire che, in difetto di tali provvedimenti interni di natura “generale”- i quali fissino i criteri di cui si è argomentato sopra- un “rifiuto” non possa in nessun caso transitare allo stadio di “non rifiuto”.

### Stato della Procedura

In data 28 marzo 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 60/18 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto



### Scheda 3 – Ambiente

**Rinvii pregiudiziali da C-487/17 e C-489/17 - ex art. 267 del TFUE**

“Ambiente - Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rifiuti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

#### **Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, nonché la rubrica “Valutazione e classificazione”, punto 2, dell'allegato alla Decisione 2000/532/CE. L'art. 3 della succitata Dir. 2008/98/CE definisce: 1) “rifiuto” in generale, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il “detentore” si disfi, o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi; 2) rifiuti “pericolosi”, i rifiuti i quali presentino una, o più, delle caratteristiche indicate all'allegato III della Direttiva medesima. L'art. 7, poi, presenta un elenco di rifiuti che la Direttiva stessa qualifica direttamente come “pericolosi”, in quanto li riconosce, essa stessa, dotati delle caratteristiche di cui al succitato allegato III. E', tuttavia, consentito ai singoli Stati UE di dimostrare che una sostanza o un oggetto, pur rientrando nell'elenco dei rifiuti “pericolosi” ex art. 7, nelle circostanze concrete non possiede nessuna delle caratteristiche di cui all'allegato III e, pertanto, non costituisce un rifiuto pericoloso. Le caratteristiche, che per il predetto allegato III, rendono un rifiuto “pericoloso”, sono definite come “caratteristiche di pericolo”: la presenza o meno di esse deve essere verificata tramite i “metodi di prova” descritti nel Reg. (CE) n. 440/2008. Si guardi, ora, al già citato allegato alla Decisione 2000/532/CE: questo dispone, al n. 2 della rubrica “Valutazione e classificazione”, quanto segue: 1) che la classificazione dei rifiuti come “pericolosi” presuppone che, circa gli stessi, siano ravvisate le “caratteristiche di pericolo” di cui al predetto allegato III della Dir. 2008/98/CE; 2) che la valutazione circa la presenza o meno, in un rifiuto, di dette caratteristiche, deve fondarsi o sulla verifica dei valori di concentrazione, in esso rifiuto, delle sostanze pericolose (avendo a riferimento le “soglie” indicate dallo stesso allegato III alla Dir. 2008/98/CE), o sull'applicazione dei tipi di “prova” di cui al già menzionato Reg. (CE) n. 440/2008 (campionamenti, analisi chimiche ed altro). La predetta Decisione istituisce un Codice di classificazione dei rifiuti (c.d. “Codice CER”) ripreso, in Italia, dal D. Lgs. n. 152/2006 (come modificato dalla Legge n. 116/2014): in base ad esso, alcuni rifiuti, i quali in astratto – quando non ne sia nota la composizione nello specifico - possono classificarsi sia come pericolosi, sia come non pericolosi, si qualificano con un Codice CER “speculare”. Al riguardo, la Corte UE ha stabilito che l'allegato III della Dir. 2008/98/CE e l'allegato alla Decisione 2000/532/CE, in combinato disposto, debbono interpretarsi nel senso che, di fronte a tipi di rifiuti qualificabili con il “codice CER speculare” e non immediatamente noti nella loro composizione, il produttore è tenuto - per non incorrere nelle conseguenze di legge - ad appurare se, nel caso di specie, gli stessi risultano effettivamente “pericolosi” (cioè, se possiedono “caratteristiche di pericolosità”). A tal fine, prosegue la Corte, il produttore non è tenuto a verificare - avendo riguardo alle “concentrazioni” delle sostanze presenti, o esperendo i mezzi di prova di cui al predetto Reg. 440/2008 - la presenza, nel rifiuto di specie, di “tutte” le sostanze pericolose, ma deve limitare la sua verifica alla sussistenza solo di quelle sostanze che, nel medesimo rifiuto, si presumono esistenti secondo un'alta probabilità.

#### **Stato della Procedura**

Il 28 marzo 2019 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali da C- 487/17 a C-489/17 (art. 267 TFUE)

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto



# Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 54/18	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articoli 1 e 2 quater – Ricorso contro i provvedimenti di ammissione o esclusione degli offerenti – Termini di ricorso – Termini di decadenza di 30 giorni – Normativa nazionale che esclude la possibilità di eccepire l’illegittimità di un provvedimento di ammissione nell’ambito di un ricorso contro gli atti successivi – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva	ordinanza	No
Scheda 2 C- 710/17	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 48, paragrafo 3 – Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici – Disposizione nazionale che non può essere considerata una trasposizione della Direttiva 2004/18 – Mancanza di un rinvio diretto ed incondizionato al diritto dell’Unione – Mancanza di una domanda fondata sull’esistenza di un interesse transfrontaliero certo – Irrricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale	sentenza	No
Scheda 3 C-465/17	Aggiudicazione di appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro – Servizio di trasporto dei pazienti in ambulanza – Trasporto in ambulanza qualificato	sentenza	No
Scheda 4 C-424/18	Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lett. h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di trasporto di pazienti in ambulanza - Nozione	sentenza	No
Scheda 5 C-264/18	Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera c) e lettere f), i), ii) e v) – Validità – Ambito di applicazione – Esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione e di determinati servizi legali – Principi di parità di trattamento e di sussidiarietà – Articoli 49 e 56 TFUE	sentenza	No

## Scheda 1 – Appalti

**Rinvio pregiudiziale n. C- 54/18 - ex art. 267 del TFUE**

**“Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Artt. 1 e 2 quater”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**

### Violazione

Il TAR del Piemonte chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE e i principi generali UE di "equivalenza" e di "effettività". Il succitato art. 1 della Dir. 89/665/CEE impone, ai legislatori di ciascuno Stato UE, di disporre in modo che tutte le "decisioni" – assunte dalle Amministrazioni nell'ambito di procedure di affidamento di appalti pubblici - siano suscettibili di impugnazione con mezzi di ricorso "rapidi" ed "efficaci", sempre che esse decisioni abbiano violato il diritto UE e il ricorrente abbia o abbia avuto un interesse all'aggiudicazione dell'appalto in questione e, altresì, risulti lesa, o rischi di esserlo, a causa della violazione in questione. L'art. 2 della stessa Direttiva, inoltre, impone che il termine, concesso per esperire tali ricorsi, non sia inferiore ad un "tot" minimo di giorni. Un inciso: in base al diritto UE e al conforme diritto italiano, una decisione tipica, nel quadro del procedimento volto all'attribuzione di un pubblico appalto, è quella per cui l'Amministrazione committente "ammette" ad un'ulteriore fase dello stesso procedimento – quella della competizione per la selezione del vincitore/aggiudicatario dell'appalto – gli operatori in possesso di dati requisiti base, ovvero "esclude" da tale prosieguo gli operatori che sono privi delle medesime qualità. In Italia, l'art. 120 dell'allegato I al D. Lgs. n. 104/2010 stabilisce che le predette "decisioni" di "ammissione" e/o di "esclusione" possano essere impuginate in gg. 30 dal momento in cui ne venga a conoscenza l'operatore interessato all'impugnazione stessa. Spirato inutilmente tale termine, la decisione in oggetto rimane intangibile, non potendo essere attaccata nemmeno attraverso l'impugnazione dell'atto finale di aggiudicazione (viziato per estensione del vizio che affetta la previa decisione). Al riguardo, la Corte ha asserito che - atteso come il già citato art. 2 della Dir. 89/665/CEE richiede che ogni "decisione", inerente alle procedure di affidamento dei pubblici appalti, risulti impugnabile con un ricorso da esperirsi in non meno di 10 gg. dalla comunicazione della decisione stessa – è totalmente compatibile con tale disciplina il sopra indicato art. 120 del D. Lgs 104/2010: esso, infatti, prolunga il termine per l'impugnazione di una decisione di "ammissione" e/o di "esclusione" rispetto ad una gara di appalto (30 gg.), oltre la durata minima prevista dalla normativa europea (10 gg). Tuttavia, la Corte aggiunge che, considerata la ragione sottesa alla previsione di tali termini "minimi" di impugnazione - che è quella di consentire all'impugnante un periodo adeguato alla congrua valutazione dell'atto da impugnare, onde ben strutturare il ricorso – tale termine di 30 gg. sarà da ritenersi sufficiente, alla luce delle norme UE, solo se la comunicazione della decisione avverrà unitamente a quella di una relazione, la quale illustri adeguatamente i motivi alla base della decisione stessa. In difetto di tale relazione, infatti, l'impugnante non potrebbe esperire un ricorso con vera cognizione di causa. Di conseguenza, verrebbe violato il principio fondamentale UE, in base al quale un diritto sancito dallo stesso ordinamento dell'Unione – come quello al ricorso, nel caso di specie – deve essere dotato di "effettività".

### Stato della Procedura

In data 14 febbraio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 54/18 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

## Scheda 2 – Appalti

**Rinvio pregiudiziale n. C- 710/17 - ex art. 267 del TFUE**

“Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 48, paragrafo 3”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

### Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 48 della Direttiva 2004/18/CE, attinente agli appalti, commissionati ad operatori economici dalle Amministrazioni, il cui valore sia pari o superiore a date “soglie” indicate dalla Direttiva stessa. Circa gli appalti pubblici di “lavori”, la relativa “soglia” è di 5 milioni di Euro. L'art. 48 di essa Direttiva stabilisce che, ove la legge o i documenti di gara richiedano, agli operatori partecipanti ad una gara d'appalto, il possesso di determinate capacità, queste ultime si ritengono esistenti anche quando l'operatore non ne sia personalmente in possesso ma garantisca, tuttavia, che all'esecuzione dell'appalto intervengano uno o altri soggetti i quali presentino i requisiti in questione. In Italia, l'art. 53 del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che ove l'appalto di lavori, commissionato dall'appaltante pubblico, comprenda anche la “progettazione” degli stessi, occorre che, qualora i requisiti prescritti per i progettisti non siano riscontrabili in capo agli operatori candidati all'aggiudicazione dell'appalto, gli stessi requisiti vengano garantiti da professionisti ingaggiati, all'uopo, da tali operatori. Il caso: un'impresa impugnava l'atto di aggiudicazione, in favore di altra impresa, di un appalto pubblico di lavori comprensivo della loro progettazione: l'impresa aggiudicataria, infatti, mancando di personale interno qualificato per la bisogna, aveva affidato la progettazione ad un professionista esterno, il quale l'aveva, a sua volta, demandata ad un altro specialista. Ora: per certa giurisprudenza italiana, detto art. 53 del D. Lgs. 163/2006 dovrebbe interpretarsi nel senso che l'istituto dell'“avvalimento” - per il quale il concorrente in una gara d'appalto non soddisfa personalmente i requisiti richiesti dall'appaltante, ma si avvale, all'uopo, di un terzo che garantisce per lui - è applicabile solo da parte dell'operatore che presenta l'offerta nella gara predetta e, non, anche, dal soggetto che garantisce per lui attraverso l'avvalimento medesimo. Per converso, certa giurisprudenza della Corte UE ritiene che l'avvalimento potrebbe anche essere “a cascata”. Al riguardo, la Corte UE ha affermato che: 1) l'art. 48 della Dir. 2004/18/CE non è direttamente applicabile all'appalto in questione, presentando, questo, un valore inferiore alla predetta soglia di 5 mln di Euro; 2) tuttavia, una norma UE, non direttamente applicabile ad una certa fattispecie, può ugualmente applicarsi ad essa in via indiretta, laddove il legislatore interno dello Stato UE, in cui viene in essere detta fattispecie, abbia riprodotto, nell'ordinamento di tale Stato, la medesima norma dell'Unione. Tale situazione, però, non sarebbe ravvisabile nel caso concreto, poichè nessuna norma italiana ha ripreso il già citato art. 48 della Dir. 2004/18/CE; 3) all'appalto, nel caso di specie, non sono applicabili nemmeno, del diritto UE, le libertà “economiche” ex artt. 49 e 56 del TFUE. L'opinione contraria, infatti, imporrebbe che l'appalto, di cui si tratta, presentasse comunque, pur essendo “sottosoglia”, un “interesse transfrontaliero certo”, il che non è stato minimamente argomentato dal giudice del rinvio. Poiché al caso concreto non si applica il diritto dell'Unione, la Corte UE ritiene che il presente ricorso sia “irricevibile”

### Stato della Procedura

Il 14 febbraio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 710/17 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.



### Scheda 3 – Appalti

**Rinvio pregiudiziale n. C- 465/17 - ex art. 267 del TFUE**

“Aggiudicazione di appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Art. 10, lett. h)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

#### **Violazione**

Un giudice tedesco chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 10, lett. h) della Direttiva 2014/24/UE: essa impone, in via di principio, che gli appalti, commissionati dalle Amministrazioni (e affini), siano aggiudicati ad operatori selezionati mediante “gara pubblica”. Tuttavia, il succitato art. 10, lett. h), esenta dalla soggezione alla Direttiva e, quindi, anche dalla regola dell'attribuzione mediante pubblica gara, gli appalti pubblici aventi ad oggetto servizi rientranti in una delle sotto-categorie in cui si ripartiscono i tre insiemi concettuali dei servizi “di difesa civile”, “di protezione civile” e “di prevenzione contro i pericoli”, sempre ove l'operatore sia un'organizzazione o un'associazione senza “scopo di lucro”. Due delle sotto-categorie interne all'area “servizi di prevenzione contro i pericoli”, sono quelle dei “servizi di soccorso/salvataggio” e dei “servizi di ambulanza”. Gli stessi “servizi di ambulanza” non debbono essere confusi con i “servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”, i quali non sono sottratti all'applicazione della Dir. 2014/24/UE. Il caso: si chiedeva se si sottraesse all'applicazione della Direttiva un appalto pubblico relativo ai seguenti due tipi di servizi: A) assistenza resa da un paramedico/soccorritore sanitario, all'interno di ambulanze, in favore di pazienti in condizioni di emergenza individuali, non “collettive”; B) trasporto in ambulanza degli stessi pazienti, laddove assistiti, durante tale trasporto, dal medesimo personale indicato al punto 1). Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'ipotesi ex punto A, in quanto non connessa a situazioni di emergenza coinvolgenti una comunità di persone (come una guerra, uno tsunami o un terremoto), non rientra nelle fattispecie, sottratte alla Direttiva dall'art. 10, lett. h) della stessa, della “protezione civile” e della “difesa civile”, in quanto queste ultime ineriscono, per definizione, ad emergenze di tipo “collettivo”. La stessa ipotesi ex A, purtuttavia, può rientrare nella fattispecie, anch'essa sottratta all'applicazione della Direttiva, dei “servizi di prevenzione contro i pericoli”, la quale, come dalla stessa lett. h) dell'art. 10, comprende una serie di sotto-categorie interne, inerenti a servizi contro emergenze sia collettive, sia dei singoli. In particolare, secondo la Corte, il caso “A” rientra nell'ipotesi dei “servizi di soccorso/salvataggio” (sopra), quale sotto-categoria dell'insieme “servizi di prevenzione contro i pericoli”: pertanto, laddove prestati da un'organizzazione o associazione senza scopo di lucro, i servizi di cui al punto A) si sottrarrebbero alla Dir. 2014/24/UE. Quanto all'ipotesi sub B) circa il “trasporto di persone in ambulanza”, la stessa rientrerebbe nel semplice schema “servizi di trasporto di pazienti in ambulanza” e, quindi, sarebbe soggetta alla Direttiva (regime “alleggerito”), quand'anche il trasporto avvenisse con l'assistenza di un paramedico o di un soccorritore sanitario: infatti, per qualificarsi “servizio di ambulanza” escluso dall'applicazione della Direttiva in questione, tale trasporto in ambulanza, oltre ad avvalersi dell'assistenza di detto personale qualificato, deve rivestire il carattere peculiare dell'“urgenza”, concernendo un paziente in condizioni tali da far sussistere un rischio di peggioramento durante il trasporto.

#### **Stato della Procedura**

Il 21 marzo 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 465/17 (art. 267 TFUE)

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

#### Scheda 4 – Appalti

**Rinvio pregiudiziale n. C- 424/18 - ex art. 267 del TFUE**

**“Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

#### **Violazione**

Il TAR del Veneto (Italia) chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 10, lett. h) della Direttiva 2014/24/UE, la quale impone che un'Amministrazione, o un'altra entità pubblica, affidino i loro appalti ad operatori selezionati, normalmente, mediante “gara pubblica”. Tuttavia, detto art. 10, lett. h), esenta dalla soggezione alla Direttiva e, quindi, anche dall'obbligo della predetta gara pubblica, gli appalti pubblici di servizi prestati da una struttura senza scopo di lucro e rientranti in una delle sotto-categorie in cui si ripartiscono le tre seguenti tipologie: “servizi di difesa civile”, “servizi di protezione civile” e “servizi prevenzione contro i pericoli”. L'area “servizi di prevenzione contro i pericoli” si ripartisce nelle sotto-categorie dei “servizi di soccorso/salvataggio” e dei “servizi di ambulanza”. Questi ultimi non debbono essere confusi con i “servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”, i quali soggiacciono all'applicazione della Dir. 2014/24/UE (nelle forme del regime “alleggerito”). In Italia, detta Dir. 2014/24/UE è stata attuata dal D. Lgs. n. 50/2016, il cui art. 17 esclude, dall'applicazione di esso medesimo e quindi dalla regola della normale aggiudicazione con pubblica gara, gli appalti pubblici concernenti le stesse tre tipologie di servizi sopra considerate, con la precisazione che non rientrano comunque, nella “prevenzione contro i pericoli”, i servizi di “trasporto dei pazienti in ambulanza”, mentre vi rientrano i “servizi di ambulanza”. Sempre in Italia, il D. Lgs. n. 117/2017 ammette che i servizi di “trasporto sanitario di emergenza” vengano affidati, in appalto, senza previa gara pubblica né una qualsiasi procedura comparativa, direttamente ad “organizzazioni di volontariato”. Pertanto, una “Unità locale socio sanitaria” del Veneto ha attribuito direttamente, alla Croce Verde, la fornitura di due tipologie di servizi: 1) servizi di assistenza in ambulanza, che prevedono la necessaria presenza, a bordo del mezzo, di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso, nonché di una prova di esame in materie di soccorso; 2) servizi di trasporto in ambulanza previsti nei “livelli essenziali di assistenza” del Servizio Sanitario Nazionale. Ci si interroga sulla riconducibilità di tali due tipi di prestazioni al gruppo dei “servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza” o a quello dei “servizi di ambulanza”. La Corte, al riguardo, ha premesso che le tre tipologie di appalti di servizi, non soggetti alla Dir. 2014/24/UE in virtù dell'art. 10, lett. h), condividono tutte il carattere specifico dell'“emergenza”. Ciò significa che i servizi consistenti nell'assistenza ai pazienti in ambulanza, ad opera del personale qualificato sopra descritto, dovranno essere intesi come “servizi di ambulanza” - per cui saranno aggiudicabili direttamente in quanto esclusi dalla Direttiva - solo ove i pazienti versino in situazioni di emergenza. Parimenti, i servizi consistenti nel trasporto ordinario di pazienti in ambulanza nell'ambito dei “Livelli essenziali di assistenza”, si qualificheranno anch'essi come “servizi di ambulanza”, solo ove il paziente si trovi in condizioni per le quali esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto stesso (stato di emergenza).

#### **Stato della Procedura**

Il 21 marzo 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 424/18 (art. 267 TFUE)

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.



## Scheda 5 – Appalti

**Rinvio pregiudiziale n. C- 264/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### Violazione

Un giudice belga chiede, alla Corte UE, di giudicare circa la “validità”, per il diritto UE, dell’art. 10 della Direttiva 2014/24/UE. Questa, in generale, impone che gli appalti commissionati da uno Stato UE siano aggiudicati, di regola, ad operatori economici selezionati con procedure “di evidenza pubblica”, cioè tendenzialmente aperte alla partecipazione di operatori sia “domestici”, che di altri Stati UE. Il rispetto di tale criterio, favorendo l’apertura dei mercati nazionali anche agli operatori “transfrontalieri”, attua i principi ex artt. 49 e 56 del Trattato TFUE (“libertà di stabilimento delle imprese” e “libera prestazione dei servizi”), i quali comportano la libertà, per gli operatori di ciascuno Stato UE, di svolgere la propria attività economica in uno Stato UE diverso (con o senza “stabilimento”). Tuttavia, tale Direttiva non si applica a “tutte le forme di esborsi di fondi pubblici”: infatti alcune attività - in quanto dotate, oltre che di rilevanza economica, anche di complesse implicazioni etiche, politiche e sociali - debbono essere affidate a soggetti nominati in base a criteri diversi, da quelli che guidano l’aggiudicazione degli appalti pubblici dei servizi. Tali attività, per il già citato art. 10, sono costituite da: servizi di arbitrato e di conciliazione; servizi di rappresentanza di un cliente, da parte di un avvocato, nei predetti procedimenti o in procedimenti propriamente giudiziari; servizi di consulenza legale che un avvocato presti in preparazione dei procedimenti predetti o, comunque, attinenti a questioni altamente suscettibili di divenire oggetto di essi procedimenti; altri servizi legali connessi, nello Stato UE interessato, all’esercizio di “pubblici poteri”. Si chiede se detto art. 10 della Dir. 2014/24/UE contrasti – per cui risulterebbe “invalido” - con i principi superiori della “libertà di stabilimento” e della “libera prestazione dei servizi”, nonché con il principio generale UE della “parità di trattamento” sotteso ai predetti, in quanto non sottopone le categorie di servizi, sopra descritte, allo stesso “trattamento” riservato a numerose altre prestazioni (cioè all’attribuzione del diritto, all’espletamento di tali servizi, a soggetti individuati secondo le regole dell’aggiudicazione di pubblici appalti). Al riguardo, la Corte UE, precisando che la “parità di trattamento” può essere applicata solo a fattispecie comparabili ed omogenee, ha asserito che i servizi elencati dal predetto art. 10 non sono assimilabili a quelli assoggettati alla Dir. 2014/24/UE. Infatti, l’attività di arbitro e di conciliatore non può essere attribuita, dallo Stato, a soggetti che esso scegliesse, unilateralmente, con una procedura per l’assegnazione di appalto pubblico: i mediatori e gli arbitri, infatti, debbono essere individuati in base ad un accordo con le parti che ad essi si sottomettono, per cui non sono imponibili “ab alto” dall’Autorità. Circa l’attività di avvocato, poi, l’assoluta fiducia che il cliente ripone nel medesimo renderebbe molto difficoltoso, a tacer d’altro, descrivere i requisiti, richiesti allo stesso legale, nei documenti di una gara d’appalto. Quanto ai servizi connessi all’esercizio dei “pubblici poteri”, essi presentano tale valenza etico-generale da non poter essere attribuiti secondo criteri di pura efficienza economica.

### Stato della Procedura

Il 6 giugno 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 264/18 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.



# Cittadinanza dell'Unione

RINVII PREGIUDIZIALI CITTADINANZA DELL'UNIONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 22/18	Cittadinanza dell'Unione – Articoli 18, 21 e 165 TFUE – Regolamento di una Federazione Sportiva – Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Diverso trattamento in ragione della cittadinanza – Restrizione alla libera circolazione	sentenza	No

## Scheda 1 – Cittadinanza dell’Unione

**Rinvio pregiudiziale n. C- 22/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Cittadinanza dell’Unione – Artt. 18, 21 e 165 TFUE ”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** PCM – Dipartimento dello Sport

### Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare: l’art. 18 TFUE, che vieta le discriminazioni fondate sulla “nazionalità” (cittadinanza); l’art. 21 TFUE, che riconosce, a quanti possiedono la “cittadinanza UE” (spettante ai cittadini di un qualsiasi Stato UE), il diritto di soggiornare liberamente in ogni Stato UE; l’art. 165 TFUE, che impone di incoraggiare la dimensione “europea” dello sport. Il caso: il Regolamento interno della tedesca “Federazione nazionale di atletica leggera” prevede, dal 17/06/2016, che la partecipazione ai campionati nazionali di tale attività sportiva sia aperta, soltanto, ai cittadini tedeschi (in precedenza vi erano ammessi anche i cittadini di altri Stati UE). Ciò comportava - nel caso specifico di un italiano residente in Germania da 15 anni e da tempo iscritto alla Federazione predetta, praticante a livello amatoriale tale attività sportiva – prima l’esclusione dalla partecipazione dei campionati nazionali del 2017 e, in seguito, l’ammissione ai campionati successivi nella mera qualità di “esterno”, come tale escluso da “valutazione” e impossibilitato, quindi, a conseguire il titolo di “campione nazionale”. Ciò, per l’asserita giustificante relativa all’essere finalizzati, detti campionati nazionali, a selezionare il campione “nazionale”: quest’ultimo, come rappresentante della nazione tedesca nel contesto di successivi agoni internazionali, dovrebbe necessariamente vantare la cittadinanza tedesca. Al riguardo, la Corte ha premesso che tale cittadino italiano, laddove risiede in Germania da 15 anni, ha esercitato la libertà che l’art. 21 TFUE riconosce a tutti i titolari di “cittadinanza UE”: quella di soggiornare in uno Stato UE diverso da quello di cui, in particolare, si è cittadini. Ora: come più volte ribadito dalla stessa Corte, la partecipazione ad attività sportive dello Stato UE “ospitante”, soprattutto dilettantistiche, è un momento determinante di tale libertà di soggiorno, quale fattore idoneo a facilitare l’integrazione del cittadino UE “migrante” nella comunità locale. In tal senso, depone anche il predetto art. 165 TFUE. Quindi, la normativa nazionale, di cui si tratta, oggettivamente lede il succitato art. 21 perché, limitando l’attività sportiva del cittadino di uno Stato UE ospite in un altro Stato UE, rende meno appetibile, per il predetto soggetto, il soggiorno in quest’ultimo Stato, rispetto a quanto esso non sia per il cittadino del medesimo: ne deriva che il primo soggetto risulta meno “libero”, rispetto al secondo, di soggiornare nello Stato “ospitante” predetto. Viene, altresì, leso il già menzionato art. 18, in quanto ricorre una discriminazione fondata sulla “nazionalità” (intesa come “cittadinanza”). Ora, la Corte stessa ha, al riguardo, precisato che alcune deroghe ai principi sanciti dai Trattati – come quelle del caso di specie - sono ammissibili, purchè preordinate ad un obiettivo “giustificato” e “proporzionate” ad esso: nel caso concreto, l’obiettivo di preservare la specifica appartenenza “nazionale” del vincitore dei campionati nazionali non giustificerebbe non solo l’esclusione “a priori”, da tali campionati, dell’atleta transfrontaliero residente da molti anni nello Stato UE interessato, ma, altresì, l’ammissione di tale atleta come mero “esterno”, impossibilitato a vincere il campionato stesso.

### Stato della Procedura

In data 13 giugno 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 22/18 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

# Concorrenza e Aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 637/17	Articolo 102 TFUE – Principi di equivalenza e di effettività – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 – Articoli 21 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Effetti delle decisioni nazionali – Termini di prescrizione – Trasposizione – Applicazione ratione temporis	sentenza	No
Scheda 2 C- 387/17	Aiuti di Stato – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettera b), iv) e v) – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Applicabilità – Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza – Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria	sentenza	No
Scheda 3 C- 724/17	Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un’intesa vietata da tale articolo – Determinazione degli enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di “impresa” – Criterio della continuità economica	sentenza	No



## Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C- 637/17 - ex art. 267 del TFUE

“Art. 102 TFUE – Principi di equivalenza e di effettività – Direttiva 2014/104/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

### Violazione

Un giudice portoghese ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2014/104/UE, circa il diritto al “risarcimento dei danni” subiti, da un soggetto, quando una o più imprese violino il “diritto della concorrenza”, cioè trasgrediscano, in primo luogo, ai divieti di cui agli artt. 101 e 102 del TFUE, tra cui quello di “abusare” di una posizione “dominante” nel mercato. La Direttiva, inoltre, impone agli Stati UE di stabilire che il termine per intentare tale azione risarcitoria non sia inferiore a 5 anni, non inizi a decorrere prima che si possa, ragionevolmente, presumere che il danneggiato conosca l’“identità” dell’autore della violazione e che, inoltre, sia sospeso nel corso di indagini svolte, dall’Autorità Nazionale per la Concorrenza, sulla stessa violazione cui attiene l’azione soggetta a tale termine. L’art. 22 della Direttiva consente agli Stati UE di applicare retroattivamente, prima del recepimento effettivo della predetta e della scadenza del termine finale per tale recepimento (27/12/2016), le norme “procedurali” in essa contenute, limitatamente, tuttavia, alle azioni risarcitorie proposte ad un giudice nazionale dopo il 26/12/2014. Ora: il diritto portoghese prevede che le azioni risarcitorie a seguito della violazione di norme concorrenziali, vadano esercitate non oltre tre anni decorrenti, anche, laddove il danneggiato ignori l’identità dell’autore della violazione e durante eventuali indagini dell’Autorità Garante della Concorrenza. Il caso: un’impresa chiedeva il risarcimento dei danni che avrebbe subito, da parte di alcune imprese portoghese, per avere, le stesse, abusato della loro posizione dominante nel mercato televisivo. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: a) il caso di specie è stato sottoposto ai giudici nazionali, prima della normativa portoghese di recepimento della Direttiva e prima che il termine finale per tale recepimento fosse scaduto, dopo il 26/12/2014, per cui alla fattispecie si sarebbero potute applicare retroattivamente anche le norme procedurali di essa Dir. 2014/104/UE (come quelle sopra ricordate): ciò a condizione, tuttavia, che il Portogallo avesse espresso la volontà di tale applicazione retroattiva. Poiché tale volontà non vi è stata, le regole procedurali della Direttiva non possono applicarsi al caso in questione; b) ad esso, quindi, si applicano direttamente gli artt. 101 e 102 del TFUE, per i quali è fatto divieto alle imprese, tra l’altro, di “abusare della loro “posizione dominante”; c) il predetto divieto comporta un diritto, per i danneggiati da tale “abuso”, di chiedere la tutela delle loro ragioni; d) essendo un diritto sancito da una norma UE, lo stesso deve essere dotato di “effettività”: pertanto le norme dei singoli Stati UE non possono renderne l’esercizio eccessivamente difficile. Ora, le predette norme portoghesi, imponendo che tale diritto sia esercitato non oltre il breve termine di 3 anni, decorrenti anche nei confronti di un soggetto non in grado di istruire validamente la sua azione (perchè può ignorare l’identità dell’autore della violazione o essere costretto ad agire, per evitare la prescrizione del termine, prima che si concluda l’indagine di un’Autorità nazionale della concorrenza, i cui risultati non può pertanto utilizzare), rendono l’esercizio del diritto UE eccessivamente difficile.

### Stato della Procedura

In data 28 marzo 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 637/17 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

## Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C- 387/17 - ex art. 267 del TFUE

“Aiuti di Stato – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione – Regolamento (CE) n. 659/1999”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello sviluppo economico

### Violazione

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare, in primo luogo, l'art. 1 del Reg.to n. 659/1999/CE. Al riguardo, si premette che i Trattati europei vietano, in generale, gli “aiuti di Stato” - cioè i finanziamenti gratuiti largiti, da uno Stato UE, ad imprese operanti in un dato ambito del mercato e aventi la nazionalità dello stesso Stato – in quanto attribuiscono, alle stesse imprese interne, un vantaggio competitivo ingiustificato rispetto alle imprese di altri Stati UE operanti nello stesso ramo. Sono tuttavia sottratti, a tale divieto, gli aiuti di Stato detti “esistenti” (artt. 1 e 15 del predetto Regolamento), tra i quali rientrano, tra gli altri, quelli largiti ad imprese operanti su segmenti di mercato che, nel periodo stesso di tale erogazione, erano “chiusi” alla concorrenza degli operatori “transfrontalieri” e che, solo in seguito, sono stati “liberalizzati”. Il caso: l'impresa di navigazione “Traghetti del Mediterraneo” (TDM) chiedeva allo Stato italiano il risarcimento del danno – da perdita di competizione - risentito per avere, tale Stato, erogato dal 1976 al 1980, in favore dell'impresa di navigazione “Tirrenia” operante sulle stesse rotte battute dalla predetta “TDM”, gli aiuti ex L. 684/1974. Sulla vicenda, la Corte UE ha asserito che un indice fondamentale, circa l'esistenza di “aiuti di Stato”, è il fatto per cui i finanziamenti alle imprese interne risultano idonei a distorcere la concorrenza tra le predette e quelle di un altro Stato UE (o di altri Stati UE). Proprio in coerenza con tale assunto, sono definiti “esistenti” – rimanendo, come tali, esenti dal divieto stabilito in generale dall'ordinamento UE – gli aiuti di Stato largiti ad imprese impegnate in settori i quali, all'epoca dell'erogazione stessa di tali finanziamenti, erano, di fatto, “chiusi” alla concorrenza: infatti, non può definirsi concretamente “lesivo” della libera concorrenza un finanziamento statale, alle imprese interne, quando queste operino su un settore del mercato che è, a priori, interdetto all'ingresso di imprese di altri Stati UE. Ora, con riferimento ai mercati in cui operava la Tirrenia, si rilevi che: quanto al mercato relativo ai trasporti marittimi puramente interni al mare territoriale italiano, gli atti di causa indicavano che non potesse escludersi che tale settore economico – pur formalmente chiuso alla concorrenza, da parte della normativa italiana allora vigente – fosse, di fatto, già aperto, almeno in potenza, alla competizione di imprese di altri Stati UE; quanto all'altro segmento di mercato in cui operava la Tirrenia, vale a dire quello dei trasporti marittimi di passeggeri tra l'Italia ed altri Stati UE affacciati sul Mediterraneo, nell'ambito dello stesso si registrava sicuramente, già all'epoca dell'erogazione degli aiuti di cui è causa, non solo la presenza della Tirrenia, ma anche di altre imprese di navigazione di altri Stati UE. Pertanto, nessuno degli aiuti di Stato percepiti dalla Tirrenia, nel periodo di cui sopra, può ritenersi “esistente” ai sensi della succitata definizione. In quanto non “esistenti”, tali aiuti rientrano nel generale divieto degli Aiuti di Stato ex art. 107 e ss. del Trattato TFUE, il che determina, fra varie conseguenze, quella della risarcibilità del danno, alla competitività, subito dalla TDM per effetto dei finanziamenti in parola.

### Stato della Procedura

In data 23 gennaio 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 387/17 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

### Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato

**Rinvio pregiudiziale n. C- 724/17 - ex art. 267 del TFUE**

**“Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un’intesa vietata da tale articolo”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello sviluppo economico**

#### **Violazione**

Un giudice finlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 101 TFUE, il quale in generale vieta, tra l’altro, gli “accordi” tra imprese pregiudicanti il commercio tra i diversi Stati dell’Unione e aventi l’oggetto, o l’effetto, di compromettere la “concorrenza”. Per l’ordinamento finlandese, “chiunque” cagioni ad un altro soggetto un danno doloso o colposo, lo deve risarcire. La nozione di “chiunque” comprende qualsiasi persona, fisica o giuridica (come le società). Detto diritto finlandese stabilisce, quanto alle società “per azioni”, che ognuna di esse sostanzia un ente giuridico “autonomo”, non suscettibile di identificarsi con altre società. Il caso: in Finlandia, tra il 1994 e il 2002, diverse società per azioni hanno partecipato ad un “accordo” oggettivamente rientrante sotto il divieto ex art. 101 TFUE (sopra). Nel 2009, una città finlandese chiedeva ad un giudice interno il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’“accordo” di cui si tratta. Tuttavia, all’epoca dell’esercizio dell’azione giudiziaria (2009), le tre società direttamente partecipanti all’“intesa” vietata non esistevano più, almeno come soggetti autonomi dal punto di vista giuridico: infatti, prima di tale lite, la “totalità” delle azioni di ognuna delle società predette era stata acquistata da un’altra società, la quale aveva in seguito messo in liquidazione la stessa società posseduta al 100% e ne aveva, infine, acquistato le attività. Per il diritto finlandese (sopra), il risarcimento dei danni per violazione delle norme sulla concorrenza ex art. 101 TFUE, non poteva ottenersi nei confronti delle società che avevano “assorbito” quelle direttamente partecipanti dell’accordo vietato: infatti, le prime costituivano, per tale diritto nazionale, un soggetto “distinto” rispetto alle seconde, le quali erano state le uniche ad aderire direttamente all’accordo illecito foriero del danno. Si chiedeva dunque alla Corte UE se l’azione, verso le società che avevano acquisito le attività delle società partecipanti all’accordo vietato, poteva giustificarsi, se non in forza del diritto interno, in base all’applicazione dell’art. 101 TFUE. Al riguardo, la Corte ha chiarito che l’art. 101 TFUE istituisce, direttamente, dei diritti in capo ai privati dei singoli Stati UE: tra tali diritti, ricorre quello al risarcimento del danno prodotto dalla violazione dei divieti espressi dallo stesso articolo. Inoltre spetta soltanto al diritto UE l’identificazione del soggetto, cui imputare la responsabilità per la violazione dei diritti suddetti. Detto “soggetto” è identificato, da detto art. 101 TFUE, nell’“impresa” partecipe di un’intesa anticoncorrenziale. Tale “impresa” è costituita da ogni entità “economica” unitaria, a prescindere dal tipo di organizzazione giuridica conferitale o dalle fonti del suo finanziamento. Pertanto, ove un’impresa presenti, nel tempo, continuità nella sua sostanza economica nonostante la modifica dell’architettura giuridica – come nel caso di specie e in altri casi già esaminati da essa Corte, in cui le attività di una società sono cedute ad un’altra società formalmente distinta – la sua identità originaria non si estingue, perpetuando, in capo al nuovo ente giuridico subentrante a quello vecchio, tutti i rapporti in essere, compresa la responsabilità risarcitoria per i danni di cui si tratta.

#### **Stato della Procedura**

In data 14 marzo 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 724/17 (art. 267 TFUE)

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto



# Cooperazione giudiziaria in materia civile

RINVII PREGIUDIZIALI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 386/17	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 2 – Articolo 27 – Articolo 35, paragrafo 3 – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 19 – Litispendenza – Articolo 22, lettera a) – Articolo 23, lettera a) – Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta all’ordine pubblico – Articolo 24 – Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine – Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla litispendenza - Insussistenza	sentenza	No

## Scheda 1 – Cooperazione giudiziale in materia civile

**Rinvio pregiudiziale n. C- 386/17- ex art. 267 del TFUE**

“Cooperazione giudiziaria in materia civile”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

### **Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento 2201/2003/CE. Di esso, gli articoli da 3 a 14 indicano – in relazione a controversie matrimoniali o sulla responsabilità genitoriale, attinenti agli ordinamenti di più Stati dell’Unione – quello o quelli, tra i predetti Stati, legittimati ad emettere “decisioni” circa le predette vertenze. Ora: il giudice di uno Stato UE, investito di una lite “transfrontaliera” del tipo di quelle descritte sopra, deve “in primis” statuire se, alla luce di detti artt. 3-14, lo Stato UE cui appartiene è competente per tale vertenza. Per l’art. 19, inoltre, se prima di tale giudice ne è stato adito un altro di un diverso Stato UE, per una causa “matrimoniale” tra le stesse persone e avente lo stesso oggetto, o per un caso di responsabilità genitoriale identico nell’oggetto, nel titolo e nella persona del minore, il giudice adito per secondo deve “sospendere” il giudizio di cui è stato investito, fino a che il giudice adito per primo decida se lo Stato UE, in cui è incardinato, sia effettivamente competente sulla controversia in oggetto (per evitare l’evenienza di un contrasto di “giudicati” sulla stessa fattispecie). In relazione al caso concreto, la Corte UE ha enunciato che, come risulta dalla lettera del predetto art. 19, una causa di “separazione” intentata da un coniuge verso l’altro, di fronte ad un giudice di uno Stato UE, si deve definire pendente tra le “stesse” persone e relativa allo “stesso” oggetto di una causa per “divorzio” che, in un momento successivo, il coniuge convenuto abbia a sua volta intentato, contro il coniuge attore, di fronte ad un giudice di un altro Stato UE: il giudice adito per il divorzio, quindi, deve sospendere il suo giudizio e attendere che il giudice, preventivamente adito per la separazione, decida sulla propria competenza; 2) si supponga che il giudice, adito per secondo, non ottemperi all’obbligo di sospendere il giudizio di cui è stato investito e decida, circa il merito della causa, prima che il giudice previamente adito emetta, sulla stessa lite, la propria decisione: al riguardo, si chiede se la prima sentenza, pur affetta dal sopra descritto “vizio” procedurale, possa essere “riconosciuta” nello Stato UE del giudice preventivamente adito e in tutti gli altri Stati UE. Ora, il Reg. 2201/2003/CE garantisce, in generale, che le decisioni in materia matrimoniale e/o di responsabilità genitoriale, emesse in uno Stato UE, siano riconosciute come valide in tutti gli altri Stati UE: è tuttavia di ostacolo, a tale riconoscimento, la manifesta contrarietà di esso all’“ordine pubblico” interno dello Stato UE, al quale viene richiesto (art. 22). Tuttavia, l’art. 24 esclude espressamente che si ritenga di pregiudizio, all’“ordine pubblico” dello Stato UE in cui si chiede il riconoscimento, il fatto che il giudice, il quale ha emesso la sentenza da riconoscere, non abbia rispettato le norme in tema di “competenza” sancite dai predetti artt. 3-14. Ora, le norme sulla “litispendenza”, pur sancite dall’art. 19 e, quindi, al di fuori di detta sequenza 3-14, sono anch’esse relative alla “competenza” (figurano, infatti, nel Capo II del Regolamento, rubricato “Competenza”): bisogna concludere, quindi, che il fatto che una decisione sia assunta in violazione di tali norme, non ne impedisce il “riconoscimento”.

### **Stato della Procedura**

Il 16 gennaio 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 386/17, ex art. 267 TFUE

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

# Energia

RINVII PREGIUDIZIALI ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 294/18	Efficienza energetica – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 11, paragrafo 1 – Costi dell’accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione – Diritto dei clienti finali di ricevere gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni sulla fatturazione per il loro consumo di energia – Canone di base per l’energia elettrica – Sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia ai clienti che abbiano optato per la fattura elettronica	sentenza	No
Scheda 2 C- 473/17 e C-546/17	Settore del gas di petrolio liquefatto (GPL) – Tutela dei consumatori – Obbligo di interesse economico generale – Prezzo massimo della bombola di gas – Obbligo di distribuzione a domicilio – Articolo 106 TFUE – Direttiva 2003/75/CE, 2009/73/CE e 2006/123/CE – Interpretazione della sentenza del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C-265/08, EU: C: 2010: 205)	sentenza	No



## Scheda 1 – Energia

**Rinvio pregiudiziale n. C- 294/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Efficienza energetica – Direttiva 2012/27/UE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

### **Violazione**

Un giudice finlandese chiede alla Corte UE di interpretare l’art. 11, par. 1, della Direttiva 2012/27/UE, la quale è rivolta a promuovere l’efficienza ed il risparmio energetici nell’Unione europea: a tal uopo, detta Direttiva ritiene necessario, tra l’altro, che i consumatori assumano chiare informazioni sui rispettivi consumi energetici e sui prezzi correlati. L’art. 10 di essa Direttiva impone che i singoli Stati UE introducano norme adeguate a consentire ai clienti finali di optare per la fatturazione elettronica, dando loro il diritto di ricevere, su richiesta, spiegazioni chiare e comprensibili sulla compilazione di detto tipo di fattura. Il già citato art. 11, poi, impone agli Stati UE di stabilire che l’invio, ai clienti finali, delle loro fatture (elettroniche o no) e delle informazioni circa il modo di compilazione delle medesime, sia “gratuito”, così come “gratuita” deve essere la messa a disposizione, in favore di esse clienti, di altri dati relativi ai loro consumi energetici. L’allegato VII stabilisce, fra l’altro, che in caso di fattura elettronica, le informazioni su di essa dovrebbero essere rese disponibili almeno ogni trimestre. Il caso: un’impresa fornitrice di energia ha applicato a tutti i suoi clienti, per un certo tempo, un canone formato da una “base” fissa di 2,50 euro mensili e da una parte variabile rapportata al consumo energetico effettivo. Dall’01/01/2016, l’impresa stessa decideva di concedere uno sconto di Euro 1, sulla parte fissa del canone mensile, ai clienti che accettassero una fattura in forma “elettronica”. Lo stesso sconto, invece, non veniva applicato ai clienti optanti per altre forme di fatturazione. Al riguardo, la nazionale “Autorità garante per l’energia” ha ritenuto che tale trattamento determinasse in sostanza l’applicazione, ai clienti non optanti per la fatturazione elettronica, del prezzo di Euro 1 per essere messi a conoscenza delle fatture e delle relative informazioni: si riteneva, pertanto, violato il succitato art. 11, par. 1, il quale impone la “gratuità” di tale messa a conoscenza. La Corte UE, tuttavia, non ha condiviso tale interpretazione, in quanto: 1) la “Nota di orientamento della Commissione UE”, utilizzabile per l’interpretazione della Direttiva, precisa letteralmente che il requisito della gratuità della fattura nonché delle informazioni ad essa relative non impedisce la concessione ai clienti, da un’impresa di vendita di energia al dettaglio, di uno sconto sui prezzi, ove gli stessi clienti accettino la fatturazione elettronica; 2) la fatturazione elettronica comporta, per l’impresa che l’adotta, un risparmio sui costi, per cui è consentito a tale impresa di concedere ai propri clienti degli incentivi che li spingano ad accettare tale forma di fatturazione. In questo senso, la strategia sopra descritta può essere ben interpretata come uno degli incentivi in questione; 3) l’impresa ha iniziato ad applicare lo sconto predetto quando, da tempo, applicava a tutti i clienti lo stesso canone e mai era stata censurata, dalle autorità, per aver violato la regola della gratuità delle informazioni circa la fatturazione: ciò depone, ulteriormente, nel senso di escludere che il comportamento di tale impresa venga interpretato come applicazione, verso alcuni clienti, di un prezzo per la comunicazione delle fatture e dei dati che le concernono.

### **Stato della Procedura**

Il 2 maggio 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 294/18 ex art. 267 TFUE

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

## Scheda 2 – Energia

**Rinvii pregiudiziali n. C- 473/17 e C-546/17 - ex art. 267 del TFUE**

“Settore del gas di petrolio liquefatto”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

### **Violazione**

Un giudice spagnolo chiede alla Corte UE di interpretare la Dir. 2005/55/CE e il principio di “proporzionalità” come inteso nella sentenza *Federutility* e a. (C-265/08). La Corte UE, al riguardo, precisa che la predetta Dir. 2005/55/CE, relativa al gas naturale, può applicarsi a situazioni concernenti “altri gas” solo a condizione che, ex art. 1, par. 2, della stessa, i predetti siano “iniettabili nel sistema del gas naturale e trasportabili, mediante tale sistema, senza problemi tecnici o di sicurezza”. Pertanto, detta Direttiva non può applicarsi al caso di specie, in quanto relativo ad un gas (il GPL), che non soddisfa le predette condizioni. Neppure può applicarsi al caso di specie, perlomeno “direttamente”, la sentenza “*Federutility*”, poichè relativa soltanto al gas naturale e alla sua disciplina. La Corte UE ritiene pertinente, al caso di specie, la Dir. 2006/123/CE: essa, pur assoggettando la prestazione dei “servizi”, in generale, ai principi della “libera prestazione dei servizi e di stabilimento”, ne consente la “restrizione” con riguardo ad alcuni servizi economici “di interesse generale” (recanti implicazioni politico-sociali). Riguardo a tali restrizioni, l’art. 15, par. 2, di essa Direttiva consente ad uno Stato UE di subordinare la licenza, a prestare taluni servizi nello stesso Stato, al rispetto di requisiti come quelli circa l’osservanza: di massimali tariffari fissati d’autorità, o dell’obbligo di prestare, oltre ai servizi principali, altri servizi accessori. Tuttavia, il par. 3 di esso art. 15 impone la necessità che tali requisiti siano: “non discriminatori”, “necessari” (cioè preordinate al soddisfacimento di interessi imperativi generali) e “proporzionati” (cioè limitate a quanto necessario al conseguimento dei predetti interessi). Il caso: la normativa spagnola, per soddisfare esigenze generali di tutela delle fasce più deboli economicamente, impone, agli operatori del gas aventi la quota di mercato più ampia circa le “vendite di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole aventi un peso pari o superiore a 8 kg e inferiore a 20 kg”, gli obblighi di prestare il servizio accessorio della consegna a domicilio di dette bombole e di non applicare prezzi superiori ai massimali stabiliti dalla stessa normativa. Al riguardo, la Corte ha chiarito quanto segue: 1) gli obblighi sopra descritti ledono i principi di “libera prestazione dei servizi e di stabilimento”, in quanto operatori di altri Stati UE potrebbero, obiettivamente, essere disincentivati ad entrare nel mercato spagnolo della fornitura di bombole di GPL, essendo questa un’attività che, per un’ampia porzione, impone loro di non superare certi massimali di prezzo e di provvedere, sempre nel rispetto di tali massimali, alla consegna del prodotto; 2) tali obblighi, tuttavia, possono essere ammessi ove rivestano i requisiti di cui all’art. 15, par. 2 e 3: al riguardo, è pacifico che essi non sono discriminatori in base alla cittadinanza degli operatori cui si impongono e, altresì, sono ordinati al soddisfacimento di un interesse pubblico (la tutela delle fasce deboli). Essi, tuttavia, ex art. 15 predetto, debbono essere anche “proporzionati”. In questo senso, il fatto che gli stessi siano in vigore da lunga durata (per l’esattezza dal 1998), non depone per sé stesso, secondo la Corte UE, circa la loro non “proporzionalità”.

### **Stato della Procedura**

In data 11 aprile 2019 la Corte UE ha deciso i rinvii riuniti C-473/17 e C-546/17, ex art. 267 TFUE

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.





# Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C- 291/18	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 148, lettere a) e c) – Esenzioni connesse ai trasporti internazionali – Cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici – Nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” - Portata	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> C- 449/17	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE –Articolo 132, par. 1, lettere i) e J) – Esenzione a favore di alcune attività di interesse pubblico – Insegnamento scolastico o universitario – Nozione – Lezioni di guida automobilistica impartite da una scuola guida	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C- 116/16 e 117/16	Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri – Beneficiari effettivi degli utili distribuiti - Abuso – Società stabilita in uno Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea – Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C- 115/16, C-118/16, C- 119/16 e C-299/16	Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alla corresponsione di interessi e canoni effettuata tra società collegate di Stati membri diversi – Direttiva 2003/49/CE – Beneficiari effettivi di interessi e royalties – Articolo 5 – Abuso – Società stabilita in uno Stato membro che corrisponde interessi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea – Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli interessi	sentenza	No
<b>Scheda 5</b> C- 712/17	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Operazioni fittizie – Impossibilità di detrarre l’imposta –	sentenza	No

	Obbligo, per l'emittente di una fattura, di assolvere l'IVA in esso indicata – Sanzione di importo pari a quello dell'IVA indebitamente detratta – Compatibilità con i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità		
<b>Scheda 6</b> C- 607/17	Imposta sulle società – Gruppo di società – Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subite da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive” – Fusione per incorporazione della società controllata da parte della società controllante – Normativa dello Stato di residenza della società controllata che consente la deduzione di perdite nell'ambito di una fusione soltanto al soggetto che le ha subite.	sentenza	No
<b>Scheda 7</b> C- 612/16	Interpretazione e validità dei Regolamenti che restituiscono dazi antidumping a seguito di una sentenza di invalidità pronunciata dalla Corte – Base giuridica – non retroattività - Prescrizione	sentenza	No

## Scheda 1 – Fiscalità e Dogane

**Rinvio pregiudiziale n. C-291/18 - ex art. 267 del TFUE**

**“Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**

### **Violazione**

Un giudice rumeno ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2006/112/CE. La stessa inerisce all’“imposta sul Valore Aggiunto” (IVA), la quale, normalmente, affetta i soggetti che, nell’esercizio di un’attività economica, “cedono” un bene o “prestano” un servizio in favore di un altro soggetto. Ora, il Titolo IX della stessa Direttiva contiene un elenco di cessioni di beni e prestazioni di servizi le quali, in ragione di determinate caratteristiche, godono dell’“esenzione” rispetto alla predetta imposta IVA. Al Capo 7 di tale Titolo IX, l’art. 148 prevede, alla lett. a), l’“esenzione” da IVA delle cessioni di beni destinati al rifornimento o al vettovagliamento delle navi che risultino, in primo luogo, “adibite alla navigazione in alto mare” e, inoltre, utilizzate o per il trasporto a pagamento di passeggeri ovvero per l’esercizio di attività commerciali, industriali o della pesca. Alla lett. c) dello stesso art. 148, l’esenzione dall’IVA viene estesa, tra l’altro, alle “cessioni” delle medesime navi di cui alla precedente lett. a), cioè dei natanti adibiti alla navigazione in alto mare e impiegati o per il trasporto oneroso di passeggeri o per l’esplicazione di attività economiche di altro genere. In Romania, una società cedeva, ad alcune società maltesi, tre piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici, operanti nel Mar Nero. La società cedente riteneva di applicare, a tale cessione, l’esenzione dall’IVA prevista al succitato art. 148, lett. c) della Dir. 2006/112/CE, in quanto l’operazione in oggetto avrebbe sostanziato il tipo di cessione divisato nelle suddette disposizioni. Per contro, l’Amministrazione fiscale rumena, ritenendo insussistenti, nel caso di specie, gli estremi dell’esenzione invocata, sosteneva l’assoggettamento ad IVA della transazione in esame. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, ai fini dell’interpretazione delle situazioni esenti, di cui al già citato art. 148 della Dir. 2006/112/CE, risulta illuminante la giurisprudenza comunitaria inerente all’art. 15, punto 4, lett. a) della Direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta Direttiva IVA), il cui disposto è stato sostanzialmente ripreso dal suddetto art. 148. Al riguardo, la giurisprudenza UE ha puntualmente asserito che la cessione di navi è esente da IVA, per il predetto art. 15, n. 4, lett. a) della Direttiva 77/388/CEE, solo ove le stesse navi risultino “adibite alla navigazione in alto mare”, essendo, tale requisito, richiesto dalla normativa dell’Unione non solo per le navi impegnate nel trasporto a pagamento di passeggeri, ma anche per le navi che - come nel caso di specie (attività estrattiva di idrocarburi dal fondo marino) - esercitino attività industriali, commerciali o di pesca. La stessa giurisprudenza ha acclarato, poi, che il concetto di “navigazione” implica che l’opera galleggiante, la cui cessione si intenda esentare da IVA, sia utilizzata, se non esclusivamente quantomeno in misura preponderante, per “muoversi” nello spazio marittimo. Ciò premesso, la Corte UE ha escluso che, per le piattaforme oggetto di cessione nel caso di specie, possa parlarsi di entità utilizzabili, in misura prevalente, per lo spostamento nelle acque marine: esse piattaforme, infatti, hanno come funzione principale quella di sfruttare, in posizione immobile, i giacimenti marini di idrocarburi. Facendo difetto un presupposto essenziale della fattispecie giuridica di esenzione, come definita dall’art. 148, lett. c), della Dir. 2006/112/CE, il caso concreto non beneficia dello sgravio dall’IVA.

### **Stato della Procedura**

In data 20 giugno 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 291/18 (art. 267 TFUE)

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto



## Scheda 2 – Fiscalità e dogane

**Rinvio pregiudiziale n. C- 449/17 - ex art. 267 del TFUE**

“Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

### **Violazione**

Alla Corte UE, un giudice tedesco ha chiesto di interpretare l’art. 132, contenuto nel Titolo IX, Capo II, della Direttiva 2006/112/CE, relativa all’imposta sul valore aggiunto (c.d. IVA). Detto art. 132 prevede, al par. 1, lett.e i) e j), l’esenzione dall’IVA delle attività di interesse pubblico specificatamente indicate. Queste sono, tra l’altro: 1) l’attività concernente “l’insegnamento scolastico e universitario”, ove effettuata da “enti di diritto pubblico” o da “altri organismi”, questi ultimi “riconosciuti”, dallo Stato UE interessato, come aventi “finalità simili” a quelle dei predetti enti pubblici; 2) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario. Si chiedeva alla Corte UE se rientrassero in una di tali definizioni, godendo pertanto dell’esenzione sopra indicata, le lezioni di guida automobilistica impartite da una scuola-guida privata, funzionali a consentire il conseguimento, da parte dei discenti, della patente di guida per gli autoveicoli di cui alle categorie B e C1 (Dir. 2006/126). Al riguardo, la Corte UE precisa che, comune ad entrambe le fattispecie esenti, sopra indicate ai punti 1 e 2, è il fatto per cui la prestazione risulti, oggettivamente, riconducibile alla nozione di “insegnamento scolastico e universitario”. Questa valutazione, secondo la Corte, deve precedere l’esame circa la sussistenza, nel caso in parola, degli elementi “soggettivi” delle categorie giuridiche esenti (relativo, cioè, alla qualificabilità di tale scuola guida privata come un “organismo” riconosciuto, dalla Repubblica Federale Tedesca, quale dotato di finalità simili a quelle degli enti pubblici. Pertanto, la Corte ha precisato che le “attività di interesse pubblico”, sottoposte all’esenzione di cui si tratta, sono “soltanto” quelle citate al predetto par. 1 dell’art. 132 e sopra ricordate: tali attività, peraltro, debbono andare soggette ad un’interpretazione assolutamente restrittiva, come si impone ogni qual volta venga in esame una deroga – in questo caso l’esenzione dall’IVA – ad una regola generale del diritto UE (rappresentata, qui, dalla normale soggezione ad IVA di tutti i servizi resi, dietro corrispettivo, da un imprenditore nell’ambito della sua attività economica). Quindi, con riferimento al significato della nozione di “insegnamento scolastico ed universitario”, la Corte UE premette come essa non presupponga che la trasmissione di conoscenze e di competenze, tra un docente e gli studenti, debba necessariamente essere preordinata al superamento di un esame, ai fini del conseguimento di una qualifica o di una formazione professionale, essendo invece sufficiente, sotto tale profilo, che essa contribuisca in qualsiasi modo allo sviluppo del sapere e/o delle attitudini dei discenti. E’ altresì necessario, in ogni caso, che tale attività non venga eseguita a puro scopo “ricreativo”. Entrambi tali profili, secondo la Corte, ricorrono nell’attività svolta dalla scuola guida nel caso di specie. Tuttavia, la natura “scolastica” di un insegnamento, o “universitaria”, ricorre solo laddove sussista un “sistema” di istruzione avente ad oggetto un insieme vasto e diversificato di materie e non, come nel caso in questione, una disciplina specialistica come quella meramente attinente alla guida automobilistica. In mancanza di tale elemento, le prestazioni rese dalla scuola-guida non vanno esenti da IVA.

### **Stato della Procedura**

In data 14 marzo 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 449/17, ex art. 267 TFUE.

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente sentenza non derivano effetti di ordine finanziario

### Scheda 3 – Fiscalità e dogane

Rinvii pregiudiziali n. C- 116/16 e C-117/16 - ex art. 267 del TFUE

“Ravvicinamento delle legislazioni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

#### Violazione

Un giudice danese ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 90/435/CEE, in base alla quale una società, che soddisfi alcuni requisiti formali e fiscali previsti all'art. 2 e che possieda almeno il 20% (o il 10% a partire dall'01/01/2009) di un'altra società, si definisce “madre” di quest'ultima, che simmetricamente diventa “figlia” della prima. Quando le società “madre” e “figlia” hanno sede in Stati diversi ma aderenti entrambi alla UE, l'art. 5 della Direttiva stabilisce che gli utili, distribuiti dalla s. “figlia” alla s. “madre” - i quali potrebbero, stante l'autonomia della potestà fiscale di ciascuno Stato sovrano, essere imposti sia dallo Stato UE di residenza di detta “figlia” (c.d. “ritenuta alla fonte”), sia dallo Stato UE di residenza della “madre” - vadano esenti dalla tassazione del primo Stato, soggiacendo solo a quella del secondo (quello della s. “madre”). Tuttavia, il 2° co. dell'art. 1 consente, ai singoli Stati UE, di derogare a tale regola generale al fine di evitare, tra l'altro, eventuali “abusi”: questi ricorrono ove si realizzino operazioni societarie dotate di crismi esteriori che le renderebbero idonee, formalmente, ad ottenere l'applicazione della Direttiva in oggetto con i relativi vantaggi fiscali, ma che risultano, in concreto, modulate in modo tale da rivelarsi prive di sostanza economica e quindi di effettività. Si pensi al caso in cui, costituite una s. madre e una s. “figlia” in due Stati diversi, la stessa s. madre - apparentemente dotata di tutti i requisiti idonei a riconoscerle, ai sensi della Dir. 90/435/CEE, il beneficio dell'esenzione dall'imposta “alla fonte” sugli utili distribuiti dalla “figlia” - si rivela una “scatola vuota” operante all'unico scopo di ritrasferire tali utili, non intaccati dalla ritenuta “alla fonte”, ad un'altra società cui mancherebbero i requisiti per poter accedere allo sgravio fiscale in questione (perché ha sede in uno Stato extraUE, o non possiede i requisiti formali o fiscali previsti dall'art. 2 della Direttiva). L'“abuso” delle norme di cui alla Dir. 90/435/CEE, quindi, si definisce anche come un utilizzo improprio delle stesse, in quanto rese funzionali non già agli scopi della Direttiva stessa - che sono quelli di favorire, tramite un sistema di tassazione che eviti le doppie imposizioni, i raggruppamenti di società all'interno dell'Unione - ma al perseguimento di obiettivi diversi e fraudolenti (quelli di evitare comunque una doppia tassazione, anche in difetto delle condizioni richieste all'uopo). Il Fisco dello Stato UE della s. “figlia” può inferire la natura fittizia della s. “madre” - onde negarle l'esenzione “alla fonte” sugli utili corrisposti dalla partecipata - da indizi oggettivi, come l'inconsistenza della presunta attività economica esercitata da tale “madre”, l'esigua durata del tempo tra il trasferimento degli utili alla stessa “madre” ed il ritrasferimento dei medesimi ad una società “terza”, etc. Non occorre, invece, affinché sia dimostrato l'“abuso” e venga quindi disapplicata la Direttiva in oggetto, che tale Amministrazione identifichi, altresì, il beneficiario “effettivo” cui vengono ritrasferiti gli utili in questione. Quale riferimento normativo sufficiente a giustificare la disapplicazione della Dir. 90/435/CEE, la Corte UE indica il generale principio, sancito dall'ordinamento dell'Unione, del “divieto di abuso del diritto UE”, essendo superfluo che uno Stato UE ponga norme statali o convenzionali attuative del succitato co 2° dell'art. 1 della Direttiva stessa.

#### Stato della Procedura

In data 26 febbraio 2019 la Corte UE ha deciso i rinvii riuniti C- 116/16 e C/117/16 (art. 267 TFUE).

#### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



#### Scheda 4 – Fiscalità e dogane

Rinvii pregiudiziali n.ri C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16 - ex art. 267 del TFUE  
"Ravvicinamento delle legislazioni"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze

#### Violazione

Un giudice danese ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2003/49/CE: questa dispone, ove una società risieda in uno Stato UE e abbia un debito di qualsiasi natura verso un'altra società residente in un altro Stato UE, che i canoni e gli interessi dovuti dalla prima alla seconda, a titolo di tale debito, non siano imponibili da parte del primo Stato UE con la ritenuta "alla fonte" o simili prelievi, ma solo dal secondo Stato UE (quello della s. creditrice), il tutto a condizione che: 1) la società creditrice assuma una "forma" menzionata nell'allegato alla stessa Direttiva (art. 3) e sia "beneficiario effettivo" dei canoni e degli interessi corrisposti (qualità che suppone, tra l'altro, che lo Stato UE della creditrice stessa li consideri come "reddito" soggetto ad una delle imposte ex art. 3, lett. a), punto 3, o ex par. 5 dell'art. 1 (art. 1, par. fi 1, 4 e 5)); 2) le due società risultino "consociate", in quanto una delle due possieda, nell'altra, una partecipazione diretta minima del 25%. Ora, in via di principio, stante la sovranità fiscale di ogni Stato UE, gli interessi e canoni in questione potrebbero essere "imposti" sia dallo Stato UE di residenza della "s. pagatrice", sia da quello di residenza della "s. percettrice". La Direttiva in parola, però, ha escluso che i redditi in oggetto subissero una doppia imposizione, in quanto questa avrebbe scoraggiato – in tal modo pregiudicando la creazione di positive economie di scala - la formazione di raggruppamenti tra società, dotate di forme "trasparenti", appartenenti a Stati UE diversi. Ora, gli operatori realizzano, talvolta, operazioni societarie dotate di tutti i requisiti formali ed esteriori comportanti l'applicazione della Dir. 2003/49/CE - e, quindi, del vantaggio fiscale da essa previsto (consistente nell'esclusione della doppia imposizione) - ma essenzialmente prive di sostanza economica. A tale riguardo, si consideri il caso di una s. creditrice – dotata di tutti i requisiti idonei (vedi sopra) a riconoscerle, per la Dir. 90/435/CEE, il beneficio dell'esenzione dall'imposta "alla fonte" sui canoni ed interessi percepiti da altra società – la quale è in sostanza un "vuoto simulacro", operante all'unico scopo di ritrasferire tali canoni ed interessi, sottratti alla ritenuta "alla fonte", ad un'altra società cui mancherebbero i requisiti formali per poter accedere allo sgravio fiscale in questione (perché tale ultima società, come si verifica in uno dei casi su cui è intervenuta la presente sentenza, ha sede in uno Stato extraUE, ovvero perché, come in un altro dei casi in oggetto, non possiede i requisiti di forma o di trattamento fiscale ex art. 2 succitato). Di fronte a tali situazioni, la Corte UE ritiene che il beneficio fiscale dell'esenzione dall'imposta "alla fonte", per i redditi di cui si tratta, possa negarsi in base all'istituto dell'"abuso del diritto" dell'Unione, il quale può essere applicato - senza necessità di una specifica normativa nazionale che lo preveda espressamente, come quella che dovrebbe attuare il co. 2 del succitato art. 1 della Direttiva – ogni volta che le norme UE vengano utilizzate in modo improprio, in quanto accompagnate da circostanze tali da renderle funzionali non già a realizzare gli scopi ad esse istituzionalmente riferiti, ma a perseguire obiettivi diversi e fraudolenti (come quelli, sopra indicati, di approfittare dell'esenzione fiscale, pur in difetto dei presupposti sostanziali che la legittimano).

#### Stato della Procedura

Il 26/02/2019 la Corte UE ha deciso i rinvii C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16 (art. 267 TFUE).

#### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



## Scheda 5 – Fiscalità e dogane

**Rinvio pregiudiziale n. C- 712/17 - ex art. 267 del TFUE**

**“Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Operazioni fittizie – Impossibilità di detrarre l'imposta”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**

### **Violazione**

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2006/112/CE, relativa all'IVA. Tale imposta deve essere corrisposta, al Fisco dello Stato UE, da un soggetto che, nell'esercizio di un'impresa, ceda un bene o preli un servizio dietro corrispettivo. Lo stesso soggetto, tuttavia, “scarica” l'IVA stessa sulla controparte, applicandole un corrispettivo maggiorato dell'ammontare dell'imposta (come acclarato nella “fattura” che il dante causa rilascia alla controparte). Ciò premesso, è evidente che il cedente il bene o il prestatore del servizio, ove acquisiscano, a loro volta, beni e/o servizi “a monte”, vengono a subire lo “scarico” dell'IVA gravante sui loro danti causa. Ora, se i beni/servizi trasferiti “a monte” sono, per l'operatore acquirente, “strumentali” all'esercizio della sua impresa, lo stesso può detrarre, dal suo debito “IVA”, l'importo dell'IVA stessa che gli è stata scaricata in ordine a tali trasferimenti (c.d. “IVA a credito”). L'IVA, pertanto, nei rapporti tra operatori “intermedi”, non rappresenta un gravame per nessuno di essi (c.d. “neutralità” dell'IVA). Tale meccanismo verrebbe falsato ove il cedente/prestatore dei beni/servizi strumentali non pagasse al Fisco, da parte sua, l'IVA a monte: in tal caso, la “detrazione” di tale IVA a credito, ad opera della controparte, infliggerebbe un'indebita perdita al Fisco medesimo. Al riguardo, alcuni operatori usano farsi rilasciare, da altri operatori compiacenti, delle “fatture” relative ad operazioni, di fatto inesistenti, di cessione/prestazione di presunti beni o servizi “strumentali”, onde avvalersi del beneficio della detrazione dell'IVA a credito. In tal caso, in cui vengono emesse fatture solo per “gonfiare” indebitamente il diritto a detrazione dell'operatore “a valle”, è evidente che sussiste il rischio rilevante che l'emittente fattura (cioè il simulato dante causa) non paghi l'IVA su tali operazioni, con il che, ove la controparte esercitasse la detrazione dell'IVA a credito, il Fisco verrebbe danneggiato. Contro tale evenienza, l'art. 203 della Dir. 2006/112/CE dispone che chiunque indichi l'IVA in una fattura (quindi, anche in relazione ad operazioni inesistenti), è tenuto a pagarla. Gli corrisponde, nel diritto italiano, l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, per il quale l'IVA, esposta in una fattura relativa a operazioni inesistenti, è comunque dovuta. La normativa italiana esclude, altresì, il diritto a detrazione dell'acquirente di beni/servizi “strumentali”, ove il Fisco accerti che essa detrazione attiene ad operazioni inesistenti. La Corte UE ha stabilito che quest'ultima norma nazionale, pur disattivando il meccanismo della “neutralità” dell'IVA, si giustifica con il fatto per cui, fino a quando non si è certi che il simulato cedente/prestatore abbia pagato l'IVA medesima sull'operazione inesistente, ammettere che il simulato avente causa possa detrarre tale IVA significherebbe ingenerare un rischio, troppo rilevante, di una perdita per il Fisco. La Corte UE, tuttavia, dichiara “sproporzionata” rispetto allo scopo di evitare tale perdita e, quindi, in contrasto con il principio UE di “proporzionalità”, la previsione - oltre che del divieto di detrazione dell'IVA a credito” in ordine alle operazioni inesistenti - di una sanzione a carico dell'indebito detraente, di importo pari a quello dell'IVA che egli intendeva illegittimamente detrarre.

### **Stato della Procedura**

In data 8 maggio 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 712/17 (art. 267 TFUE).

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Scheda 6 – Fiscalità e dogane

**Rinvii pregiudiziali n. C- 607/17 - ex art. 267 del TFUE**

**“Imposta sulla società – Gruppo di società – Libertà di stabilimento”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**

### **Violazione**

Un giudice svedese ha chiesto alla Corte UE di interpretare il principio della “libertà di stabilimento” in tutta la UE (art. 49 TFUE): tra l’altro, esso implica il divieto, per la normativa di uno Stato UE, di disincentivare le proprie imprese “interne” dall’ubicare, in un altro Stato UE, una “stabile organizzazione”. Tale divieto sarebbe violato ove uno Stato UE imponga, ad un’impresa interna che ubicasse uno “stabilimento” in un altro Stato UE, condizioni più gravose di quelle che le imporrebbe ove la stessa istituisse il medesimo stabilimento sul territorio del primo Stato. Un inciso: una società “controllata” da un’altra si considera uno “stabilimento” di quest’ultima. In Svezia, le norme nazionali prevedono che, ove una società svedese “controlli” un’altra società anch’essa svedese, la prima possa, incorporando la controllata mediante “fusione”, dedurre dal proprio reddito imponibile – con ciò conseguendo un vantaggio fiscale – le perdite della stessa incorporata. Invece, le stesse norme interne prevedono che, ove una società svedese incorpori una società controllata posta in un altro Stato UE, non possa detrarre dal proprio imponibile le perdite dell’incorporata stessa. Quindi, poiché una società svedese è maggiormente incoraggiata, in vista del vantaggio fiscale sopra indicato, a costituire uno “stabilimento” (nella forma di una società controllata) nella stessa Svezia, piuttosto che in un altro Stato UE, l’art. 49 TFUE risulta violato. Il caso: una società svedese, controllante una società tedesca in perdita, voleva incorporare quest’ultima per fusione e dedurre le perdite dal proprio imponibile. Tale deducibilità veniva negata dal Fisco svedese. Sul punto, la Corte UE ha asserito che tale normativa svedese viola, effettivamente, la “libertà di stabilimento” ex art. 49 TFUE. Tuttavia, (vedi C-446/03), tale lesione si giustifica in ragione dell’esigenza imperativa di distribuire equilibratamente il potere fiscale tra i diversi Stati UE, il che implica che le passività di una società, appartenente ad uno Stato UE, debbano essere, simmetricamente, detratte dagli utili tassati dallo stesso Stato e non da quelli imposti da un altro Stato. Tale assunto, tuttavia, sarebbe valido a condizione che “effettivamente” sia possibile, ad una società, dedurre le sue perdite da un reddito prodotto nello stesso Stato UE in cui essa si trova: ove ciò non possa verificarsi, la non deducibilità di tali perdite dal reddito della controllante, ove questa incorporasse la controllata transfrontaliera, costituirebbe una “sproporzionata”, e quindi inammissibile, lesione della “libertà di stabilimento”. Ciò accadrebbe, per alcuni, proprio nel caso di specie, in quanto la legge tedesca dispone che laddove una società tedesca fosse incorporata per fusione in un’altra società tedesca, quest’ultima non potrebbe dedurre dal proprio reddito le perdite dell’incorporata. Però, la Corte UE ha asserito che - fin quando non si dimostri che, in Germania, la deduzione delle perdite della controllata di cui si tratta, da un reddito tassato da tale Stato, non sarebbe possibile neppure con la “cessione” della stessa controllata ad un’altra società tedesca che potesse detrarre tali perdite dal proprio imponibile – la disciplina della indeducibilità delle perdite di una società tedesca controllata, dall’imponibile di una società svedese controllante che la incorporasse, sarebbe in linea con il diritto UE.

### **Stato della Procedura**

In data 19 giugno 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 607/17 (art. 267 TFUE).

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



## Scheda 7 – Fiscalità e dogane

### Rinvio pregiudiziale n. C- 612/16 - ex art. 267 del TFUE

“Interpretazione e validità dei regolamenti che re-istituiscono dazi antidumping a seguito di una sentenza di invalidità pronunciata dalla Corte”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

### Violazione

Un giudice del Regno Unito ha chiesto alla Corte UE di giudicare della validità, intesa come compatibilità con le norme UE di “rango primario”, dei Regolamenti (UE) n. 2016/1395 e n. 2016/1647. Si riassumono brevemente le vicende che hanno condotto alla predisposizione dei due Regolamenti succitati: 1) con il Reg. 1294/2009, la Commissione europea impone definitivamente dei “dazi antidumping” sulle importazioni nella UE stessa, dalla Cina e dal Vietnam, di un certo tipo di calzature (con il Reg. 1294/2009, i predetti dazi sono estesi alle medesime importazioni, come provenienti da Macao); 2) il 4/02/2016 la Corte UE dichiara “invalido” il predetto Reg. 1294/2009, con le sentenze C- 659/13 e C-34/14; 4) vengono emanati, dalla Commissione, i Reg. ti (UE) 2016/1395 e 2016/1647, i quali ripristinano i dazi antidumping già istituiti dal Reg. 1294/2009 dichiarato invalido dalla Corte UE, prevedendo tuttavia, con riguardo ai dazi in questione, delle percentuali differenti da quelle indicate nel Regolamento viziato; 5) con la sentenza “Deichmann”(C-256/16), la Corte UE enuncia la validità dei sopraccitati Reg.ti (UE) 2016/1395 e 2016/1647, che reintroducono i dazi antidumping già istituiti dal Reg. 1294/2009 (quest’ultimo già dichiarato invalido dalla Corte UE). Quindi, con il presente rinvio pregiudiziale, la Corte UE è ancora chiamata a decidere se il fatto, per cui alcuni Regolamenti UE abbiano re-introdotta dei dazi antidumping, già previsti da un precedente Regolamento dichiarato invalido dalla stessa Corte, viene ad estendere tale invalidità anche ai medesimi Regolamenti. Si chiede se detti Regolamenti, in quanto re-istituiscono dei dazi antidumping, collidono con la norma di rango primario rappresentata dall’art. 266 TFUE, per il quale qualsiasi istituzione, corpo o entità dell’Unione europea, i cui atti sono stati dichiarati “invalidi” dai giudici dell’Unione, deve adottare le “misure necessarie” per conformarsi a tali pronunciamenti. Infatti si ritiene, da alcuni, che riproponendo i dazi contenuti in un Regolamento già dichiarato invalido in base alle sentenze C- 659/13 e C-34/14 della Corte UE, la Commissione europea, ancorché adottare misure conformi a tali pronunciamenti, abbia assunto dei provvedimenti in contrasto con essi. Al riguardo, la Corte UE ha rilevato come, dalle sopra riportate sentenze, emergeva che il vizio di invalidità, inerente ai già citati Reg. (UE) n. 2016/1395 e n. 2016/1647, non concerneva il fatto in sé dell’istituzione dei “dazi antidumping”, ma la definizione delle “aliquote” (percentuali) in base alle quali “alcuni” di tali dazi dovevano essere applicati. Il resto del contenuto prescrittivo dei Reg. (UE) n. 2016/1395 e n. 2016/1647, pertanto, rimaneva impregiudicato, perché ad esso non si estendeva la causa di invalidità di cui sopra (utile per inutile non vitiatur). Pertanto la Commissione, secondo la Corte, si è effettivamente conformata alle predette sentenze C- 659/13 e C-34/14, laddove ha ripreso la procedura che aveva portato all’emanazione del Regolamento dichiarato invalido dalla Corte e, posto rimedio alle illegalità che affettavano tale Regolamento (cioè calcolando correttamente le percentuali delle imposte in questione), ha riproposto i dazi già istituiti.

### Stato della Procedura

In data 19 giugno 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 612/16 (art. 267 TFUE).

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul //Cbilancio pubblico.





# Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-646/17	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6, paragrafo 4 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Informazione su ogni eventuale modifica alle informazioni fornite, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento – Modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’imputazione – Impossibilità per l’imputato di domandare, nel corso del dibattimento, l’applicazione di una pena su richiesta prevista dal diritto nazionale – Differenza in caso di modifica dei fatti su cui si basa l’imputazione	sentenza	No
Scheda 2 C-508/18 e C-82/19 PPU	Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministero della Giustizia di impartire istruzioni individuali – Insussistenza della garanzia di indipendenza	sentenza	No
Scheda 3 C-509/18	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro – Status – Garanzia di indipendenza	sentenza	No
Scheda 4 C-492/18 PPU	Cooperazione giudiziaria in materia penale-Decisione quadro 2002/584/GAI-Mandato d’arresto europeo-Articolo 12-Mantenimento in custodia della persona-Articolo 17-Termini per l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo-Legislazione nazionale che prevede la sospensione d’ufficio della misura detentiva allo scadere di 90 giorni dall’arresto-Interpretazione conforme-Sospensione dei termini-Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea-Articolo 6-Diritto alla libertà e alla sicurezza – Interpretazioni divergenti della legislazione nazionale – Chiarezza e prevedibilità.	sentenza	No

<p><b>Scheda 5</b> <b>C-345/17</b></p>	<p>Trattamento dei dati personali- Direttiva 95/46/CE- Articolo 3 – Ambito di applicazione – Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all'interno di una commissariato di polizia- Pubblicazione su un sito internet di video – articolo 9 – Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici – Nozione – Libertà d'espressione – Tutela della vita privata</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p><b>Scheda 6</b> <b>C-163/17</b></p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Nozione di "fuga" – Modalità di proroga del termine di trasferimento – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo – Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>



## Scheda 1 – Giustizia

**Rinvio pregiudiziale n. C- 646/17- ex art. 267 del TFUE**

**“Cooperazione giudiziaria in materia penale – Dir. 2012/13/UE”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**

### **Violazione**

Il Tribunale di Brindisi chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 2, 3 e 6 della Direttiva 2012/13/UE, la quale impone, in tutti gli Stati della UE, un nucleo “minimo” di norme uniformi: queste ultime consentono, alle persone indagate per un reato o alle quali un reato sia stato imputato dall’autorità giudiziaria, di ricevere alcune fondamentali informazioni, idonee ad una efficace organizzazione della propria difesa. Tali informazioni si raggruppano in due settori: da una parte, spetta all’indagato e all’imputato di essere edotti dei “diritti” fondamentali loro attribuiti nel processo penale (art. 3), dall’altra, gli stessi devono essere informati circa l’“accusa” mossa nei loro confronti, sia con riguardo all’elemento dei “fatti” contestati, sia in ordine alla qualificazione giuridica che l’Autorità procedente applica ai fatti stessi. L’art. 6 prevede, al par. 4, che se nel corso del procedimento penale gli elementi di fatto e/o di diritto di un’accusa subiscono una modifica, il soggetto indagato o imputato debba esserne “tempestivamente” informato, ove tale modifica ridefinisca sostanzialmente la fisionomia dell’accusa stessa: l’indagato o imputato, infatti, deve essere messo in grado di correggere la propria difesa, in rapporto alla nuova configurazione delle contestazioni mosse nei suoi confronti. Ora: in Italia, l’art. 516 c.p.p., come interpretato dalla Corte Costituzionale, attribuisce all’imputato - il quale, nel corso del dibattimento di fronte al giudice, veda modificare l’accusa in ragione di una diversa ricostruzione dei fatti – il diritto di chiedere, con riguardo alla stessa accusa in tal modo ridefinita, l’applicazione dell’istituto, favorevole all’accusato stesso, del “patteggiamento”. Il medesimo art. 516 c.p.p., tuttavia, esclude tale patteggiamento laddove la modifica dell’accusa originaria dipenda non da una nuova narrativa dei fatti, ma da una diversa qualificazione giuridica degli stessi. Circa tale differenza di trattamento, la Corte UE ha chiarito che scopo della succitata Dir. 2012/13/UE è quello di uniformare non tutte le norme degli ordinamenti processuali penali degli Stati dell’Unione, ma solo alcune regole “minime” degli stessi: nell’ambito di queste, figura quella per cui un imputato deve poter essere “informato”, in modo tempestivo onde adattare la propria difesa, sia degli estremi dell’accusa originaria, sia di quelli dell’accusa come modificata nel corso del procedimento penale. Ora, non è dubbio che le norme che regolano il processo italiano garantiscano, in “tutti” i casi in cui l’accusa venga modificata nel corso del dibattimento – sia a motivo di una nuova rappresentazione dei fatti, sia a causa di una nuova qualificazione giuridica dei medesimi – un’adeguata informativa, in tempo utile, dell’imputato. In tal modo, la legge italiana garantisce la tutela “minima” che la Direttiva in oggetto impone agli ordinamenti nazionali, nei riguardi dell’indagato e dell’imputato. Nel quadro di tale tutela “minima”, infatti, la Direttiva non prende in considerazione un preteso diritto dell’imputato - ove l’accusa nei suoi confronti venga diversamente modulata, in dibattimento, con riguardo alla configurazione giuridica – di accedere al patteggiamento con riferimento a tale nuova imputazione.

### **Stato della Procedura**

Il 13 giugno 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 646/17 (art. 267 TFUE)

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Scheda 2 – Giustizia

Rinvii pregiudiziali n.ri C-508/18 e C-82/19 PPU - ex art. 267 del TFUE

“Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

### Violazione

Un giudice irlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 6, par. 1, della “Decisione quadro” 2002/584/GAI, sulla pressochè automatica applicazione, in ciascuno Stato dell’Unione europea, delle decisioni giudiziarie emesse in un altro Stato della stessa UE, con le quali si stabilisca l’arresto e la “consegna”, da parte delle competenti Autorità del primo Stato, di persone “ricercate” o “condannate” nel secondo Stato. (art. 1, par. 1, della stessa Decisione). Requisito imprescindibile della “libera circolazione”, da Stato UE a Stato UE, delle decisioni sopra indicate, è che le stesse siano emesse da Autorità nazionali “competenti”: sono tali, per il succitato art. 6, par. 1, le Autorità di tipo “giudiziario” – esclusi, pertanto, l’Esecutivo e le Autorità amministrative – le quali siano legittimate, dal diritto interno dello Stato UE al quale appartengono, ad emettere, a corredo delle “decisioni” di cui si tratta, un “mandato d’arresto europeo”. Il caso: due mandati di arresto europei, spiccati – come consentito dal diritto interno - da due distinte “procure” tedesche che avevano “deciso” di indagare, ciascuna, una persona sospettata di reato, pervenivano ad un giudice irlandese, il quale dubitava che tali “procure” (o “pubblici ministeri”), come organizzate dal diritto vigente in Germania, potessero qualificarsi come “autorità giudiziarie” (le quali soltanto hanno il potere di emettere i predetti “mandati d’arresto europei” - sopra). Nell’ordinamento tedesco, infatti, risulta che i procuratori non sono giudici penali in senso stretto, non spettando loro la valutazione della colpevolezza, o meno, di un imputato attraverso il relativo processo/giudizio penale, ma solo l’avvio, nei confronti di questi, di un’attività di indagine (avvio dell’azione penale) preliminare a tale processo; le “procure” tedesche, inoltre, non presenterebbero il requisito, tipico delle Autorità “giudiziarie”, dell’indipendenza dal potere Esecutivo: infatti, il Ministro della Giustizia del Land, in cui si trova la singola procura, può emettere “istruzioni” circa le attività da quest’ultima espletate. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) le “autorità giudiziarie” legittimate a spiccare il mandato d’arresto europeo non sono solo quelle “giudicanti”, ma tutte quelle che partecipano all’amministrazione della giustizia penale, ponendo le fasi preliminari del giudizio vero e proprio: per l’art. 1 di essa “Decisione quadro”, infatti, il mandato di arresto europeo può essere finalizzato sia all’“esercizio di un’azione penale” (ove sia un procuratore, che indaga un soggetto, ad emettere la “decisione” di emettere il mandato), sia all’“esecuzione di una pena” (ove la “decisione”, di cui si tratta, sia una sentenza di condanna penale da parte di un organo prettamente “giudicante”); 2) tuttavia, la soggezione in cui il diritto tedesco pone le “procure”, nei confronti delle “istruzioni” dell’Esecutivo, è tale da escludere che le stesse procure godano di effettiva indipendenza rispetto al secondo e, pertanto, si qualificano come autorità di tipo “giudiziario”: tali istruzioni governative, infatti, pur nel rispetto di norme generali, intervengono con piena discrezionalità circa il merito del mandato di arresto europeo medesimo, sino a stabilire se questo debba essere emanato, o meno.

### Stato della Procedura

Il 27/05/2019 la Corte UE ha deciso le cause riunite C- 508/18 e C-82/19 PPU, ex art. 267 del TFUE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio



### Scheda 3 – Giustizia

**Rinvio pregiudiziale n. C- 509/18 - ex art. 267 del TFUE**

**“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**

#### **Violazione**

Un giudice irlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 6, par. 1, della “Decisione quadro” 2002/584/GAI, la quale – nel contesto della politica UE di cooperazione giudiziaria in materia penale – garantisce che, laddove le competenti Autorità di uno Stato UE “decidano” l’arresto di una persona ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una sentenza di condanna, dette “decisioni”, corredate di un provvedimento indicato come “mandato d’arresto europeo”, siano direttamente eseguibili in qualsiasi altro Stato dell’Unione. Per il succitato art. 6, par. 1, tuttavia, un “mandato di arresto europeo” è tale solo ove promani da “autorità” qualificabili come “giudiziarie”, le quali siano state peraltro investite, dal diritto interno dello Stato UE cui appartengono, del potere di emettere tale mandato. Il caso: ad un giudice irlandese, il Procuratore generale della Lituania inviava un mandato di arresto europeo, con il quale richiedeva che un soggetto - indagato per un reato da una procura dello stesso Stato UE di Lituania e, quindi, sottoposto ad azione penale, venisse arrestato sul territorio irlandese e consegnato alle Autorità lituane. Ora, circa la sussistenza, presso tale Procuratore generale, della legittimazione, ai sensi del diritto dell’Unione, ad emettere un “mandato di arresto europeo”, la Corte ha ricordato che il succitato art. 6, par. 1, della Decisione 2002/584/GAI, affida al diritto nazionale dei singoli Stati UE l’indicazione di quelle, tra le “autorità giudiziarie”, che sono facoltate ad emettere il mandato di arresto europeo. Ciò lascia impregiudicato che la definizione di “autorità giudiziaria” sia sottratta al diritto nazionale dei singoli Stati UE e debba, per converso, essere enunciata dal diritto dell’Unione. A tal riguardo bisogna considerare i Considerando e l’art. 1 di tale Decisione, i quali indicano espressamente che le decisioni, che è consentito munire di mandato di arresto europeo, possono sostanziarsi non solo in sentenze penali di condanna – emesse, queste, da autorità giudiziarie che si definiscono, specificatamente, “giurisdizionali” - ma anche, parimenti, in provvedimenti funzionali “all’esercizio dell’azione penale”. Questi ultimi, nei vari Stati UE, competono solitamente ad uffici – c.d. “procure” o “pubblici ministeri” - che pur non essendo competenti a gestire il “giudizio” penale circa la colpevolezza effettiva di un indagato per un qualche reato, svolgono comunque un’attività strettamente necessaria e preliminare al predetto giudizio/processo penale (l’esercizio dell’azione penale, appunto). Il “procuratore generale” di Lituania, pertanto, in quanto preposto ad un ufficio deputato ad attivare la sopra descritta “azione penale” – pur non potendo gestire la fase successiva del giudizio penale vero e proprio – può essere senz’altro definito, ai sensi del diritto dell’Unione, come un’autorità “giudiziaria”, pertanto legittimata ad emettere un “mandato di arresto europeo”. Quanto, poi, all’ulteriore requisito richiesto ad un’autorità “giudiziaria” che intenda definirsi tale, ovvero sia l’indipendenza dal potere “esecutivo”, lo stesso è pienamente garantito, nel caso di specie, dall’ordinamento nazionale lituano.

#### **Stato della Procedura**

Il 27 maggio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C - 509/18, ex art. 267 del TFUE

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio



#### Scheda 4 – Giustizia

**Rinvio pregiudiziale n. C- 492/18 PPU - ex art. 267 del TFUE**

“Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

#### **Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 6 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” (c.d. “Carta”), in relazione alla “Decisione quadro” 2002/584/GAI. Essa disciplina il “mandato di arresto europeo”, emettendo il quale una procura o un giudice di uno Stato UE, che ricerchino un soggetto presente in un altro Stato dell'Unione, possono ottenere a determinate condizioni - dalle autorità giudiziarie di quest'ultimo Stato, preposte all'esecuzione dello stesso mandato - l'“arresto” del predetto soggetto e la sua successiva “consegna”. Tale “consegna”, all'Autorità giudiziaria transfrontaliera che ha emesso il mandato, deve essere eseguita, di regola, entro gg. 60 dall'arresto, prorogabili al massimo di ulteriori 30 gg. (art. 17 di essa Decisione). In questo periodo, il giudice competente per l'esecuzione del mandato stesso ha il potere, egli soltanto, di decidere se rimettere in libertà l'arrestato, come risulta dall'art. 12 di essa Decisione quadro il quale precisa, tuttavia, che tale rimessione in libertà non è ammessa ove, nemmeno applicando adeguate misure, è possibile evitare che l'arrestato si dia alla fuga. Ora: si può dare l'evenienza che il giudice dell'esecuzione del mandato lasci decorrere detto termine massimo di 90 gg., senza aver deciso la consegna dell'arrestato (come nel caso di specie). Si precisa che la normativa olandese, come interpretata da alcuni giudici nazionali, disporrebbe che l'“arrestato” su mandato di arresto europeo, il quale non sia stato “consegnato” entro 90 gg. dall'arresto, debba essere rimesso in libertà in tutti i casi, senza eccezioni. A tale proposito, la Corte UE ha affermato che: 1) non risulta, né dagli artt. 12 e 17 sopra riportati, né da nessun'altra disposizione della Decisione quadro 2002/584/GAI, che esista un obbligo generale e incondizionato, del giudice competente per l'esecuzione del mandato di arresto europeo, di rimettere in libertà l'arrestato per il mero fatto di non avere, lo stesso giudice, deciso la consegna del primo entro il termine massimo dei 90 gg. dall'arresto; anzi, come precisato dalla sentenza “Lanigan” (C-237/15 PPU), si deve ritenere che, pur decorsi i predetti 90 gg. senza la consegna del ricercato, sussista l'opposto obbligo di prolungare la detenzione del medesimo, laddove non siano applicabili misure adeguate ad evitarne la fuga; 2) pertanto, la sopra menzionata normativa interna olandese, laddove interpretata nel senso sopra descritto, è incompatibile con la Decisione quadro 2002/584/GAI; 3) non si può nemmeno ritenere, per converso, che il giudice il quale esegua il mandato di arresto europeo, quando abbia fatto spirare i predetti 90 gg. senza consegnare il ricercato, possa trattenerlo ancora in detenzione a suo piacimento: infatti, poiché il diritto alla libertà è uno dei diritti fondamentali sanciti dalla “Carta” (art. 6), lo stesso può subire solo le limitazioni rispondenti ai requisiti stabiliti dal medesimo articolo. Tra tali requisiti, il fatto che le limitazioni in oggetto siano definite da una disciplina chiara e univoca: tali caratteristiche, la Corte UE le ha ritenute non ravvisabili nella normativa olandese in proposito, in quanto soggetta, dalla giurisprudenza nazionale, ad interpretazioni fortemente contraddittorie.

#### **Stato della Procedura**

Il 12 febbraio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 492/18 PPU, ex art. 267 del TFUE

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

## Scheda 5 – Giustizia

**Rinvio pregiudiziale n. C- 163/17** - ex art. 267 del TFUE

“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

### Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento 604/2013/UE. Questo stabilisce che, laddove un cittadino di uno Stato extraUE, il quale si trovi nell'Unione europea, richieda alle autorità di uno Stato UE la concessione di “asilo”, le stesse autorità debbono, in primo luogo, verificare se lo stesso Stato UE è effettivamente competente a ricevere e ad evadere tale domanda, in base ai criteri indicati, al riguardo, dal Capo III dello stesso Regolamento. Ove tali autorità ritengano, applicando i criteri predetti, che “competente” risulti un altro Stato UE, esse chiedono, a quest'ultimo, la “presa in carico” del richiedente asilo ed emettono, quindi, la decisione di “trasferire” il medesimo verso detto Stato. Tale decisione può essere impugnata dallo stesso richiedente asilo, di fronte ad un'autorità giudiziaria (art. 27). Se lo Stato UE ritenutosi “incompetente” non esegue detto trasferimento, materialmente, entro 6 mesi - decorrenti, in genere, dall'accettazione della presa in carico del richiedente da parte dell'altro Stato UE - tale “competenza” viene automaticamente tralata a suo carico. Per l'art. 29, il predetto termine semestrale può essere prorogato sino a 18 mesi, ove si verifichi la “fuga” del medesimo richiedente asilo.. Attese, anche, le circostanze del caso concreto, la Corte UE ha formulato i seguenti assunti: 1) la “fuga” del richiedente asilo si presume dal mero fatto oggettivo per cui lo stesso soggetto abbandoni, senza informarne le autorità all'uopo competenti, il luogo di residenza assegnatogli dallo Stato UE che ha disposto il suo trasferimento, sempre che di tale obbligo di informazione egli fosse stato edotto: infatti, ritenere che la “fuga” sussista solo ove le autorità dello Stato UE, cui spetta di eseguire il trasferimento, dimostrino che il richiedente asilo si è oggettivamente allontanato allo scopo specifico di sottrarsi al trasferimento stesso, significa far dipendere, da elementi psicologici-soggettivi e quindi incerti, il funzionamento di un sistema delle “competenze” il quale, per converso, deve essere spedito ed efficace; 2) un richiedente asilo, nell'ambito dell'impugnazione della “decisione di trasferimento” che lo concerna, può, ai fini di invalidare tale decisione, invocare il fatto per cui le autorità dello Stato UE, che ha emesso tale decisione, hanno lasciato decorrere il succitato termine semestrale senza eseguire il trasferimento stesso, erroneamente valutando il comportamento del richiedente asilo come una “fuga” e credendo senza fondamento, pertanto, di poter godere della proroga fino a 18 mesi per eseguire il medesimo trasferimento; 3) la decisione di trasferimento può essere presa “unilateralmente” dallo Stato UE dichiaratosi incompetente; 4) l'art. 3, alla luce dell'art. 4 della “Carta dei diritti fondamentali UE”, consente che l'argomento - relativo al fatto per cui lo Stato UE, nel quale un altro Stato UE abbia deciso di trasferire un richiedente asilo, risulta, ancorchè competente, dotato tuttavia di un sistema di accoglienza tanto deficitario da riservare ai soggetti beneficiari dell'“asilo” un trattamento inumano e degradante - possa essere speso, per invalidare la decisione stessa di trasferimento, nell'ambito della sua impugnazione.

### Stato della Procedura

Il 19 marzo 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 163/17, ex art. 267 del TFUE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio



## Scheda 6 – Giustizia

**Rinvio pregiudiziale n. C- 345/17 - ex art. 267 del TFUE**

**“Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 3 – Ambito di applicazione”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**

### **Violazione**

Un giudice lettone ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 95/46/CE. L'art. 2 di essa definisce: a) “dato personale”, una “qualsiasi” informazione concernente una “persona fisica” “identificata” o “identificabile”; b) “trattamento” di dati personali, una “qualsiasi operazione” applicata ai dati in questione, con o senza mezzi automatizzati. La Direttiva, di cui si tratta, si applica solo ai “trattamenti” eseguiti, in tutto o in parte, tramite mezzi automatizzati. L'art. 9 della Direttiva attribuisce, ai legislatori dei singoli Stati UE, il compito di prevedere esenzioni e limitazioni, all'applicazione della Direttiva in questione, riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati “esclusivamente” a “scopi giornalistici”: la stessa Direttiva impone, tuttavia, che tali restrizioni vengano istituite, dai legislatori nazionali, solo in quanto “necessarie” a contemperare il diritto alla “riservatezza”, spettante alla persona cui i dati si riferiscono, con il principio fondamentale UE della “libertà di espressione”, riconosciuta all'autore del trattamento. La normativa interna lettone, in attuazione di quest'ultima norma, esonera dall'applicazione della Dir. 95/46/CE, purchè conformi ad alla vigente normativa nazionale sulla “stampa”, i trattamenti sopra considerati. Il caso: un privato – allo scopo dichiarato di divulgare presunti comportamenti scorretti della polizia lettone – registrava con una fotocamera digitale e quindi pubblicava, su un notissimo sito Internet, un video che mostrava il medesimo soggetto mentre, presso un commissariato del suo Paese, rendeva una deposizione richiesta da agenti della polizia suddetta. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) l'immagine “audiovisiva” di una persona, come quella degli agenti di pubblica sicurezza nel caso di specie, costituisce un “dato personale”, potendo essere costituito, quest'ultimo, da “qualsiasi informazione” circa una persona fisica (vedi sopra), non necessariamente afferente alla sfera privata dell'interessato ma anche concernente, come nel caso concreto, l'esercizio, da parte del medesimo, di pubbliche funzioni; 2) una registrazione-video di persone, immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua (come nella fattispecie è la memoria della videocamera), integra un “trattamento automatizzato di dati personali”, così come il “caricamento” di immagini audiovisive su un pagina Internet; 3) nel caso di specie, pertanto, sussistono più “trattamenti automatizzati” di “dati personali”, come tali rientranti nell'applicazione della Dir. 95/46/CE; 4) non è escluso che il trattamento automatizzato di dati personali, come si configura nel caso di specie, sia stato eseguito “esclusivamente per scopi giornalistici”: infatti, la Corte ha già affermato che ad un soggetto può riconoscersi l'esplorazione di un'attività “giornalistica”, cioè volta a rendere note al pubblico informazioni, idee o opinioni, anche se il medesimo, come nella fattispecie, non è un giornalista professionista. Tuttavia, preposto a valutare se il trattamento di dati personali, nel caso di specie, sia effettivamente espletato “esclusivamente a scopi giornalistici”, è solo il giudice nazionale, sia pure orientato dai criteri “guida” elaborati, al riguardo, dalla giurisprudenza UE, cui si rimanda.

### **Stato della Procedura**

Il 14 febbraio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 345/17, ex art. 267 del TFUE

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio



## Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1 C- 258/17</b>	Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro – Articolo 9 2 – Tentate molestie sessuali da parte di dipendente pubblico su minori di sesso maschile – Azione disciplinare adottata nel 1975 – Collocamento a riposo anticipato accompagnato da una decurtazione delle pensioni – Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale – Effetti dell'applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare – Modalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta	sentenza	No
<b>Scheda 2 C- 193/17</b>	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 21 – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Art. 2, par. 2, lett. a) – Discriminazione diretta, fondata sulla religione – Normativa nazionale che concede a taluni lavoratori un giorno di ferie il Venerdì Santo – Giustificazione – Art. 2, par. 5 – Art. 7, par. 1 – Obblighi dei datori di lavoro privati e del giudice nazionale derivanti da una incompatibilità del diritto nazionale con la Direttiva 2000/78	sentenza	No
<b>Scheda 3 C- 494/17</b>	Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Limitazione dell'effetto retroattivo della trasformazione – Assenza di risarcimento pecuniario	sentenza	No
<b>Scheda 4 C- 524/16</b>	Non luogo a statuire	ordinanza	No

## Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali

**Rinvii pregiudiziali n. C- 258/17** - ex art. 267 del TFUE

“Politica sociale - Dir. 2000/78/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

### Violazione

Alla Corte UE, un giudice austriaco ha chiesto di interpretare la Direttiva 2000/78/CE. Questa, per il principio UE della “parità di trattamento”, vieta di discriminare un lavoratore, rispetto ad un altro che versi in una situazione oggettivamente comparabile, per ragioni attinenti a varie circostanze, tra cui quella relativa alle “tendenze sessuali”. Tutti gli Stati UE erano obbligati ad attuare la Direttiva entro il 2 dicembre 2003. Ora: il diritto interno austriaco prevedeva, alla data del 10/09/1974 - in cui si è verificata la fattispecie alla base del rinvio - il reato consumato, o tentato, di “molestie di carattere omosessuale”, esercitate da un maggiorenne di sesso maschile su un minore, anch’esso di sesso maschile, di età tra i 14 ed i 18 anni. Sempre all’epoca, vigeva altresì una legislazione per la quale gli agenti di polizia, rei di aver violato norme penali, erano passibili anche di sanzioni “disciplinari”, tra cui quella del pensionamento anticipato con decurtazione della pensione sino al 25%. Attualmente, la normativa austriaca in oggetto è stata abrogata. Il caso: il 10/09/1974, un giudice penale austriaco condannava un agente di polizia per aver tentato di molestare sessualmente due ragazzi, di età rientrante nella fascia predetta. Il 10/06/1975, per tale fatto, detto agente veniva sottoposto alla sanzione disciplinare del pensionamento, con defalcazione della pensione al 25%. Un inciso: in assenza dei fatti in parola, l’agente sarebbe andato in pensione l’01/01/2008. Si precisa che, attualmente, il soggetto in questione continua a percepire la pensione, decurtata come sopra (25%). Sul punto, la Corte UE ha chiarito che: 1) effettivamente un lavoratore è stato discriminato, ad opera di una normativa nazionale, in ragione del suo orientamento sessuale: infatti, la sanzione disciplinare applicata allo stesso soggetto si fondava, all’epoca, su una normativa penale austriaca la quale, mentre elevava a distinta ipotesi di reato le “molestie sessuali” perpetrate da un uomo maggiorenne verso minori anch’essi di sesso maschile, non prevedeva affatto analoghe ipotesi di reato in relazione alle molestie sessuali esercitate da donne maggiorenti nei riguardi di donne minori, o messe in essere da un maggiorenne, uomo o donna, nei confronti di minori dell’altro sesso; 2) la Dir. 2000/78/CE, ove il termine per la sua attuazione fosse scaduto prima che il provvedimento disciplinare, di cui si discute, divenisse definitivo, ne avrebbe imposto la disapplicazione, in quanto la predetta si sarebbe applicata al provvedimento stesso. Invece, poiché tale termine è scaduto il 02/12/2003, cioè dopo il perfezionamento del provvedimento di cui si discute, essa Direttiva può solo applicarsi agli effetti “futuri” del medesimo, cioè a quelli successivi alla predetta data. Pertanto, le erogazioni pensionistiche periodiche, maturate dopo il termine per l’attuazione della Direttiva in oggetto (02/12/2003), debbono essere rivalutate, applicando alle stesse una minorazione inferiore di quella, effettivamente applicata, del 25%: infatti, si dovrebbe ricostruire il trattamento pensionistico che sarebbe spettato ad un agente collocato anticipatamente in pensione, per aver commesso un illecito penale contrario al decoro della professione ma, tuttavia, non elevato a specifica figura di reato.

### Stato della Procedura

Il 15 gennaio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-258/17 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

## Scheda 2 – Lavoro e politiche sociali

Rinvio pregiudiziale n. C- 193/17 - ex art. 267 del TFUE

“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Art. 21”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

### Violazione

Alla Corte UE, un giudice austriaco ha chiesto di interpretare: A) il principio UE – ex art. 21 della “Carta dei diritti fondamentali della UE” - di trattare le persone su un piede di “parità” e lo speculare divieto di discriminarle per una serie di motivi (tra cui quello della fede religiosa); B) la Direttiva 2000/78/CE, la quale, con specifico riferimento al settore del “lavoro”, stabilisce che un lavoratore non può, per i motivi di cui al suo art. 2, par. 2 (tra cui quello del credo religioso), essere fatto oggetto di un trattamento meno favorevole di quello applicabile ad un altro lavoratore che versi in una “situazione analoga”. In eccezione a tale regola generale, il par. 5 dell’art. 2 stabilisce che il principio della “parità” non pregiudica i provvedimenti, ad esso contrari, “necessari” a salvaguardare superiori istanze collettive come la “tutela dei diritti e delle libertà altrui”, mentre l’art. 7 consente parimenti di adottare, nel settore lavoro, misure “discriminatorie”, laddove esse riservino al lavoratore, in posizione di svantaggio rispetto ad altri, una disciplina più favorevole di quella riservata a questi ultimi, così da perequare le condizioni di tutti. Ora: il diritto austriaco prevede che “solo” i lavoratori, appartenenti a certe confessioni cristiane “evangeliche”, godano del giorno festivo del Venerdì Santo, attesa l’importanza specifica che tale giorno riveste per il loro credo. I lavoratori assenti dal lavoro in tale giorno, purchè aderenti alle confessioni predette, hanno diritto alla normale retribuzione e, ove attendano ugualmente all’attività lavorativa, anche ad un’ulteriore indennità. La Corte UE ha chiarito: che tali norme nazionali discriminano in effetti i lavoratori in base al motivo della religione, laddove concedono solo ai lavoratori appartenenti a certe Chiese, e non a tutti gli altri, un giorno festivo particolare, con i conseguenti privilegi economici sopra descritti; che tale discriminazione non si giustifica in base all’eccezione ex art. 5, par. 2, in quanto, pur finalizzata a tutelare un tipo di “libertà” (quella di culto di determinati gruppi confessionali), non è misura “necessaria” (vedi sopra), cioè imprescindibile ai fini di detta tutela: ne è prova la prassi per cui, in Austria, i lavoratori professanti religioni per il cui culto la legge austriaca non prevede formalmente giorni festivi, possono comunque beneficiarne di fatto, grazie all’obbligo dei datori di lavoro di accordarsi con i medesimi al riguardo. Essendo estensibile tale prassi agli evangelici, la misura di cui al caso di specie (previsione formale di un giorno festivo solo per tali credenti) risulta eccedente quanto “necessario” alla pratica del loro culto; tale discriminazione non rientra nemmeno nell’eccezione ex art. 7 (sopra): infatti, prima di valutare se sussistano, nel caso concreto, altri elementi dell’eccezione in parola, è conclusiva la considerazione per cui tutte le deroghe ad una regola generale UE debbono interpretarsi in senso strettissimo: pertanto, esse non sono ammissibili se, come nel caso concreto, eccedano quanto necessario al fine perseguito; che, in attesa di un atto formale abrogante tale normativa discriminatoria, il già citato art. 21 della “Carta” impone che a “tutti” i lavoratori, previo accordo anche informale, venga concesso il giorno festivo del Venerdì Santo, con i relativi vantaggi retributivi.

### Stato della Procedura

Il 22 gennaio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 193/17 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



### Scheda 3 – Lavoro e politiche sociali

**Rinvio pregiudiziale n. C- 494/17 - ex art. 267 del TFUE**

**“Politica sociale – Lavoro a tempo determinato”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**

#### **Violazione**

Alla Corte UE, la Corte d’Appello di Trento ha chiesto di interpretare la clausola 5, n. 1), dell’“Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato” (detto anche “a termine”), allegato alla Dir. 1999/70/CE. Inciso: talvolta i datori di lavoro, anziché reclutare un lavoratore con un unico contratto a tempo “indeterminato”, stipulano con lo stesso lavoratore, per la stessa prestazione, “successivi” contratti “a termine”, senza soluzione di continuità o intervallati da brevi lassi di tempo: in tal modo, i datori si procurano in sostanza le stesse prestazioni di un lavoratore a tempo indeterminato, evitandone tuttavia i costi. Per scongiurare, quindi, che il “lavoro a termine” sia utilizzato solo per eludere i più cospicui diritti spettanti al lavoratore ingaggiato “a tempo determinato”, detta clausola 5 impone, ai singoli Stati UE, di stabilire almeno “una” delle seguenti “misure”: 1) una durata massima della somma dei rinnovi contrattuali; 2) la richiesta di “ragioni obiettive” per ogni rinnovo; 3) un numero massimo di rinnovi. Ove non venga prescritta nessuna delle succitate misure, il rinnovo reiterato dei contratti/rapporti “a termine” si ritiene vietato. In Italia, fino alla Legge n. 107/2015, la normativa interna non prevedeva nessuno dei deterrenti ex art. 5, nei confronti della diffusa prassi in base alla quale i lavoratori pubblici del settore “scuola” venivano reiteratamente assunti, a termine, senza giustificazioni oggettive e senza previsioni di limiti al numero dei rinnovi e alla durata massima della somma dei rinnovi: pertanto, il co. 95 dell’art. 1 di detta Legge ha stabilito che gli stessi lavoratori, assunti in tal modo fino all’ 01/09/2016 e quindi “abusivamente” per detta clausola 5, fossero compensati, di un tale abuso, attraverso l’assunzione “a tempo indeterminato”. Il caso: un docente di un Conservatorio era stato replicatamente reclutato, con più contratti a termine senza soluzione di continuità, dal 2003 al 2/09/2015, data in cui veniva assunto con contratto a tempo indeterminato, con effetto retroattivo all’01/01/2014 (l’assunzione veniva disposta in virtù di una causale del diritto interno assimilata, dai giudici nazionali, a quella ex co. 95 della L. 107/2015 (sopra)). Tuttavia, detto docente sosteneva che, ai sensi del diritto UE, egli avrebbe avuto diritto, a titolo di compensazione per aver subito l’illecita reiterazione di contratti di lavoro a termine, non solo alla predetta assunzione a tempo indeterminato, ma, poiché la stessa retroagiva solo al 2014 e non al 2003 (in cui la prassi dei rinnovi era iniziata), anche ad un “risarcimento del danno” per il periodo pregresso non coperto da tale retroattività. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la predetta Direttiva UE, laddove vieta l’“abuso” predetto, si astiene, tuttavia, dallo stabilire quale “reazione” normativa debba adottarsi contro di esso, lasciandone pertanto la definizione alla discrezione dei legislatori dei singoli Stati UE, purchè si tratti di rimedi sufficientemente “energetici” e “dissuasivi”, nonché “proporzionati”. Con riguardo al caso di specie, la Corte UE ha ritenuto che la previsione della trasformazione del rapporto “precario” in uno a tempo indeterminato, ancorchè non accompagnata dal risarcimento danni per il periodo di lavoro cui non si estende la retroattività, rappresenti un rimedio normativo adeguato, vigoroso e proporzionato.

#### **Stato della Procedura**

In data 8 maggio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 494/17 (art. 267 TFUE)

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

#### Scheda 4 – Lavoro e politiche sociali

**Rinvio pregiudiziale n. C- 524/16 - ex art. 267 del TFUE**

“Non luogo a statuire”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

#### **Violazione**

Alla Corte UE, la Corte dei Conti (Italia) ha chiesto di interpretare l'art. 49, par. 1, lett. b), sub ii), del Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea. Il caso: ad un dipendente pubblico veniva riconosciuta dal sistema pensionistico italiano, a decorrere dal 2001, una pensione di inabilità assoluta e permanente al lavoro: l'importo di tale pensione veniva calcolato sulla base di un servizio utile di 27 anni e 1 mese. Tuttavia, l'INPS respingeva la domanda, da parte dello stesso pensionato, di totalizzare, con la pensione percepita in Italia, i periodi lavorativi e contributivi compiuti in Germania per la durata di 10 anni, ai fini di una rivalutazione della predetta pensione italiana come previsto dall'art. 95 del suddetto Regolamento. Successivamente, la stessa INPS decurtava la pensione italiana già concessa al lavoratore di cui si tratta, in quanto quest'ultimo risultava, ad una visita medica di revisione, non più in condizioni di inabilità assoluta e permanente: specificatamente, tale pensione veniva ricalcolata, a partire dal 2005, sulla base di un servizio utile di 20 anni e 6 mesi, in quanto defalcata del periodo contributivo "figurato" di 6 anni e 7 mesi, inizialmente conteggiato fino al 30/04/2005. Pertanto, il pensionato adiva la Corte dei Conti, chiedendo: 1) il ripristino della valutazione della pensione secondo il calcolo iniziale, cioè in considerazione dei contributi fittizi maturati fino al 30/05/2005; 2) la totalizzazione, con i periodi assicurativi compiuti in Italia, di quelli compiuti in Germania. I suddetti ricorsi sono stati respinti dalla Corte dei Conti, per ragioni puramente procedurali. Riproposti entrambi i motivi di ricorso alla Corte dei Conti, i medesimi venivano accolti. L'INPS impugnava detta sentenza di fronte alla Corte dei Conti/Sezione giurisdizionale Centrale, la quale sospendeva il procedimento principale per porre alla Corte UE, ex art. 267 TFUE, questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione del predetto Regolamento (CEE) n. 1408/71, specificatamente laddove il medesimo tratta della totalizzazione, con i periodi pensionistici compiuti nello Stato UE di appartenenza del pensionato, dei periodi pensionistici maturati in un altro Stato UE. In pendenza di tale giudizio pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia UE, con decisione del 2 agosto 2017, l'INPS riconosceva al ricorrente la totalizzazione cui aspirava. La Corte dei Conti dichiarava, comunque, di voler tenere ferma la sua domanda di pronuncia pregiudiziale: ciò senza chiarire, tuttavia, per quali motivi un eventuale pronunciamento della Corte, circa la spettanza o meno del cumulo pensionistico nel caso di specie, potesse essere ancora rilevante nel giudizio principale, laddove l'oggetto della richiesta giudiziale era già stato concesso al di fuori di un tale giudizio. Proprio per tale motivo, la Corte UE - premettendo che le sue decisioni sui rinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE non possono riferirsi a questioni puramente ipotetiche, ma debbono recare un contributo alla soluzione del giudizio principale nel cui ambito sono state richieste - ha ritenuto di chiudere la causa pregiudiziale con un "non luogo a procedere".

#### **Stato della Procedura**

Il 2 maggio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 524/16 (art. 267 TFUE)

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza





# Libera circolazione dei capitali

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 639/17	Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – Direttiva 98/26/CE – Ambito di applicazione – Nozione di “origine di trasferimento” – Ordine di pagamento trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio successivamente dichiarato insolvente	sentenza	No
Scheda 2 C- 245/18	Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 74, paragrafo 2 – Ordine di pagamento mediante bonifico – identificativo unico inesatto fornito dal pagatore – esecuzione dell’operazione di pagamento sulla base dell’identificativo unico – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	sentenza	No
Scheda 3 C- 53/18	Mercati degli strumenti finanziari- Direttiva 2004/39/CE – Articoli 8, 23, 50 e 51 – Ambito di applicazione – Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede – Agente avente la qualità di imputato in un procedimento penale – Normativa nazionale che prevede la possibilità di vietare contemporaneamente l’esercizio dell’attività – Libertà fondamentali – Situazione puramente interna - Inapplicabilità	sentenza	No

## Scheda 1 – Libera circolazione dei capitali

**Rinvio pregiudiziale n. C- 639/17 - ex art. 267 del TFUE**

**“Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**

### **Violazione**

Alla Corte UE, un giudice lettone ha chiesto di interpretare la Direttiva 98/26/CE. La stessa, in base all'art. 2, si applica ai "sistemi" finanziari: questi si identificano in accordi formali, intercorrenti tra almeno tre "partecipanti" e volti a garantire, tra l'altro, l'esecuzione di "ordini di trasferimento" tra i partecipanti stessi. Partecipante al sistema può essere, oltre che una "stazione di compensazione", una "controparte centrale", etc., anche "un ente". E', quest'ultimo, il soggetto il quale, in ogni caso, partecipi ad un sistema "assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema". Costituiscono, invece, un "ordine di trasferimento" (art. 2, lettere a), b) e i)) le istruzioni, comportanti obblighi finanziari, fornite all'interno del sistema da un partecipante al sistema stesso, nei confronti di altri partecipanti i quali debbono eseguirle. Riguardo a tali "ordini di trasferimento", l'art. 3 della Direttiva dispone che i medesimi sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, purchè siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura di insolvenza stessa. Il caso: un'impresa, titolare di un conto corrente ordinario presso un istituto creditizio, trasmetteva a quest'ultimo l'ordine di trasferire tutti i fondi, presenti su tale conto, su un altro conto corrente ugualmente intestato all'impresa in questione, presso un altro istituto bancario. Tale ordine di trasferimento, già immesso nel sistema di regolamento interno del primo ente creditizio, non veniva tuttavia completamente eseguito, dal momento che l'Autorità interna, all'uopo preposta, disponeva il blocco delle operazioni, di tale istituto creditizio, che superassero un dato importo e, quindi, dichiarava insolvente il medesimo ente. Circa tale vicenda, la Corte ha chiarito che: 1) onde valutare se un "ordine di trasferimento", come quello ricorrente nel caso di specie, ricada nella sfera di applicazione della succitata Dir. 98/26/CE, occorre verificare se detto ordine sia stato, o meno, emesso nell'ambito di un "sistema" da parte di un "partecipante" ad esso; 2) l'impresa, la quale ha ordinato il trasferimento dei fondi, non rientra in nessuna delle categorie cui, ai sensi del succitato art. 2, è applicabile la definizione di "partecipante" ad un sistema finanziario. Nemmeno la nozione di "ente" è applicabile al caso di specie, presentandosi l'ente stesso – vedi sopra - come il soggetto in grado di assumere la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema. Ora, gli unici soggetti in grado di assumere gli obblighi predetti sono gli enti creditizi e le imprese di investimento, al cui novero non appartiene l'impresa di cui si tratta. Quindi, poiché, nel caso di specie, l'ordine di trasferimento si pone al di fuori dell'ambito di applicazione della Dir. 98/26/CE, al medesimo non può applicarsi il già citato art. 3 di questa: pertanto l'ordine stesso, pur inserito nel sistema prima della dichiarazione di insolvenza del primo istituto creditizio, poteva, ai sensi della normativa interna, essere non legalmente vincolante per il primo istituto di credito, il quale non era legalmente tenuto a dargli esecuzione.

### **Stato della Procedura**

Il 17 gennaio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 639/17 (art. 267 TFUE)

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

## Scheda 2 – Libera circolazione dei capitali

**Rinvio pregiudiziale n. C- 245/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Art. 74, par. 2”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

### **Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale ordinario di Udine (Italia) ha chiesto di interpretare alcune norme della Direttiva 2007/64/CE. Il combinato disposto degli artt. 37 e 42 di questa, vincola le normative interne dei singoli Stati UE a obbligare le imprese, eroganti “servizi di pagamento”, a fornire ai loro utenti tutte le “informazioni” precisate negli stessi articoli. Nell’ambito di tali informazioni, ricorre il c.d. “identificativo unico”, vale a dire la combinazione alfanumerica e/o simbolica che l’utente, quale cliente dell’impresa prestatrice di servizi di pagamento, deve precisare all’impresa medesima ove intenda incaricare la predetta di eseguire un pagamento nei confronti di un beneficiario. Tale identificativo unico, infatti, consente l’individuazione del medesimo beneficiario del pagamento e/o del conto di pagamento di quest’ultimo. L’art. 74 della Direttiva in questione prescrive che, ove l’identificativo fornito dal cliente sia erroneo - individuando pertanto un soggetto diverso, da quello cui l’ordinante stesso vuole destinare il pagamento in oggetto - il prestatore del servizio di pagamento vada esente da ogni responsabilità, ove esegua il pagamento medesimo in favore del destinatario risultante da detto identificativo inesatto. A conforto di un tale assunto, l’art. 75 prescrive che, quand’anche l’utente dei servizi di pagamento abbia fornito informazioni ulteriori rispetto a quelle, obbligatorie, di cui ai predetti artt. 37 e 42, il prestatore dei servizi stessi è responsabile solo per il pagamento eseguito conformemente all’identificativo fornito da detto utente, anche se erroneo e tale da poter essere rettificato alla luce delle predette informazioni suppletive. Il caso: un soggetto, volendo pagare un’impresa di cui era debitore, ordinava alla propria banca, tramite un bonifico, di eseguire un pagamento su un conto corrente presso le Poste Italiane, individuandolo con un identificativo unico non corretto. Quindi, il pagamento in questione veniva eseguito in favore di un ente, diverso dall’impresa di cui sopra, anch’esso titolare di un conto presso le stesse Poste Italiane. A tale impresa, invece, non perveniva nessun pagamento. Si precisa che, insieme all’identificativo non corretto, l’ordinante aveva precisato il nome (corretto) del beneficiario. Circa tale vicenda, la Corte UE ha sottolineato che, per il succitato art. 74, laddove un ordinante abbia ordinato un pagamento in favore di soggetto individuato con un identificativo unico erroneo ed il pagamento stesso, pertanto, venga eseguito nei confronti di soggetto diverso dall’auspicato beneficiario, l’ordinante medesimo non può invocare alcuna responsabilità del “prestatore di servizi di pagamento”. In quest’ultima definizione, per la sua genericità, rientrano sia il prestatore di servizi di cui è cliente l’ordinante, sia quello di cui è cliente il beneficiario del pagamento. Del resto, ove si ritenesse che l’esenzione da responsabilità – nel caso di un pagamento eseguito in favore di beneficiario risultante da identificativo unico, indicato in modo non corretto – investa solo il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, ma non anche il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, verrebbe compromessa l’esigenza della speditezza delle operazioni finanziarie, quale ratio ispiratrice della Direttiva in oggetto.

### **Stato della Procedura**

Il 21 marzo 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 245/18 (art. 267 TFUE)

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



### Scheda 3 – Libera circolazione dei capitali

**Rinvio pregiudiziale n. C- 53/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – Artt. 8, 23, 50 e 51”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

#### **Violazione**

Il Tribunale ordinario di Udine (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva MiFID), concernente le “imprese di investimento”. Sono tali, in base all’art. 4, tutte le “persone giuridiche” che, professionalmente, prestano servizi di investimento a terzi o effettuano una o più attività di investimento. Quanto alle persone fisiche, esse possono essere considerate “imprese di investimento” solo ove presentino i requisiti previsti dallo stesso art. 14, par. 1, punto 1. La succitata Direttiva consente, all’ordinamento interno dei singoli Stati UE, di permettere alle imprese di investimento di nominare degli “agenti collegati”, i quali, per essere definiti tali, debbono rispondere alle seguenti caratteristiche (punto 25 della Direttiva): 1) essere persone fisiche o giuridiche; 2) svolgere servizi finanziari sotto la piena e incondizionata responsabilità di “una sola” impresa di investimento. Inoltre, la stessa “Direttiva MIFID” impone, ai legislatori dei singoli Stati UE, di stabilire che gli agenti collegati debbano necessariamente iscriversi in particolari registri e che tale iscrizione sia condizionata al possesso di qualità inerenti alla sfera personale e professionale. Nell’ordinamento italiano, l’art. 55, co. 2, del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF) stabilisce che la Consob, per un periodo massimo di un anno, può sospendere dall’esercizio della sua attività il consulente finanziario “fuori sede” il quale assuma la qualità di “imputato”, come dall’art. 60 del codice di procedura penale, in relazione ai reati configurati al medesimo art. 55, co. 2. Nel caso di specie, la Consob aveva irrogato tale misura disciplinare di sospensione temporanea ad un agente il quale, per conto di una sola impresa di investimento, svolgeva funzioni definite, dalle norme italiane, come tipiche degli agenti “abilitati all’offerta fuori sede”. Circa la compatibilità di tale provvedimento CONSOB con la “Direttiva MIFID”, la Corte UE ha chiarito che: 1) l’operatore protagonista del caso di specie, avendo riguardo a come la normativa italiana disciplina la funzione dell’“agente abilitato all’offerta fuori sede”, è riconducibile alla figura dell’“agente collegato” ai sensi della Direttiva MIFID: criterio dirimente, ai fini di tale qualificazione, la circostanza per cui tale agente, nel caso concreto, opera per conto di “una sola” impresa di investimento. La medesima circostanza è la stessa che osta alla qualificazione di un tale agente come “impresa di investimento”; 2) la Direttiva MIFID disciplina, all’art. 8, i criteri che debbono guidare le Autorità nazionali competenti nella concessione, o nella revoca, dell’autorizzazione alle “imprese di investimento” ad esercitare la loro attività finanziaria, ma tace circa i criteri che debbono improntare il rilascio, la revoca, o la sospensione (quest’ultima ricorre nel caso di specie) di una similare autorizzazione nei confronti degli “agenti collegati”; lo stesso succitato art. 23 della Direttiva dispone, poi, circa i criteri che debbono condizionare l’iscrizione o meno, nell’ambito di speciali registri, dei suddetti “agenti collegati”, ma non interviene in materia di indicazione dei criteri condizionanti la “sospensione” degli stessi soggetti dall’esercizio della loro attività. La Corte conclude, pertanto, che le norme italiane sopra indicate non sono in contrasto con la Direttiva MIFID.

#### **Stato della Procedura**

In data 8 maggio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 53/18 (art. 267 TFUE)

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

# Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 496/17	Unione doganale- Codice Doganale dell'Unione – Articolo 39 – Status di operatore economico autorizzato – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Articolo 24, par. 1, secondo comma – Richiedente diverso da una persona fisica – Questionario – Rilevamento di dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6 e 7 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 e 6 – Trattamento di dati personali	sentenza	No
Scheda 2 C- 326/17	Direttiva 1999/37/CE – Documenti di immatricolazione dei veicoli – Omissioni nelle carte di circolazione – Mutuo riconoscimento – Direttiva 2007/46/CE – Veicoli costruiti prima dell'armonizzazione dei requisiti tecnici a livello dell'Unione europea – Modifiche che incidono sulle caratteristiche tecniche del veicolo	sentenza	No

## Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

**Rinvio pregiudiziale n. C- 496/17 - ex art. 267 del TFUE**

“Unione doganale-Codice doganale dell’Unione- Art. 39-Status di operatore economico autorizzato”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

### **Violazione**

Alla Corte UE, un giudice tedesco ha chiesto di interpretare l’art. 24, par. 1, co. 2° del Regolamento 2015/2447/UE, ai sensi del quale il rilascio, da parte delle competenti Autorità doganali dei singoli Stati UE, del titolo di “operatore economico autorizzato” (“AEO”) istituito dall’art. 38 del “Codice doganale dell’Unione” (Reg. 952/2013/UE), è subordinato al fatto che, nei 3 anni precedenti la richiesta del medesimo AEO, né il “richiedente” stesso del titolo, né “la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione”, né “il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente”, abbiano gravemente o ripetutamente violato la normativa doganale e fiscale, o abbiano avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica. Tali norme attribuiscono per implicito, alle Autorità doganali, il potere-dovere di assumere, dai richiedenti il titolo di AEO, le informazioni utili a verificare la sussistenza dei requisiti in questione. Ora: per la Dir. 95/46/CE e per il Reg. 2016/679/UE, un “dato personale”, cioè qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica, subisce un “trattamento” ove gli venga applicata una qualsiasi “operazione” (compresa la “comunicazione”). Tale “trattamento dei dati personali” è consentito solo laddove: le finalità di esso siano determinate e legittime, i dati trattati siano, tra l’altro, pertinenti e non eccedenti rispetto alle predette finalità e, infine, il trattamento stesso sia imposto da un obbligo legale gravante sul soggetto che lo esegue (artt. 6 e 7 di tale Dir. 95/46/CE e artt. 5 e 6 di esso Reg. 2016/679/UE). Si precisa che il Fisco tedesco attribuisce, a ciascun lavoratore dipendente, un “numero di identificazione fiscale”, affinché sulla sua retribuzione il datore possa calcolare la ritenuta di imposta. Il caso: ai fini del rinnovo dell’AEO e, quindi, del controllo dei requisiti ex art. 24 del Reg. 2015/2447/UE, l’Agenzia doganale tedesca competente chiedeva, ad una società, di indicare il “numero di identificazione fiscale”, nonché le coordinate degli Uffici delle Imposte competenti, relativi ad una molteplicità di persone operanti presso la stessa società, tra cui diversi soggetti non menzionati dal predetto art. 24. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) i dati, che le Dogane possono richiedere a scrutinio dei requisiti ex art. 24 del Reg. 2015/2447/UE, possono riguardare “solo” le persone che rivestono le funzioni indicate dallo stesso articolo e non anche altri soggetti; 2) il “numero di identificazione fiscale” di un soggetto, nonché le coordinate degli uffici fiscali competenti su di esso, costituiscono dei “dati fiscali” e quindi, in generale, dei “dati personali”: pertanto, la “comunicazione” di tali dati all’Ufficio doganale integra un “trattamento” di dati personali; 3) il trattamento dei dati personali, nel caso concreto, rispetta i limiti ex artt. 6 e 7 Dir. 95/46/CE e artt. 5 e 6 Reg. 2016/679/UE (sopra), in quanto: le Dogane hanno richiesto i dati in questione a titolo di attuazione dell’obbligo legale” di verificare i presupposti per la concessione dell’AEO; di conseguenza, le Dogane hanno agito per uno scopo “legittimo”, oltre che determinato; infine, la natura “fiscale” dei dati richiesti li rende “pertinenti” e potenzialmente “non eccedenti” rispetto alla finalità di verifica dei requisiti del succitato art. 24 del Reg. 2015/2447/UE.

### **Stato della Procedura**

In data 16 gennaio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 496/17 (art. 267 TFUE)

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



## Scheda 2 – Libera circolazione delle merci

**Rinvio pregiudiziale n. C- 326/17 - ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 1999/37/CE – Documenti di immatricolazione dei veicoli”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

### **Violazione**

Alla Corte UE, un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto di interpretare le Direttive n. 1999/37/CE e n. 2007/46/CE. Per gli artt. 3, par. 1, e 4 della Dir. 1999/37/CE, un veicolo, già immatricolato in uno Stato UE, può circolare liberamente in un altro Stato dell’Unione ed ivi godere di una nuova immatricolazione, in base alla sola condizione che il primo Stato abbia rilasciato, riguardo a tale veicolo, una “carta di circolazione” recante, di regola, i dati di cui agli allegati I e II, richiamati ai par. fi 1° e 2° di detto art. 3. Tra tali dati, è sufficiente che la carta di circolazione riporti solo quelli “disponibili”, laddove il veicolo in questione sia stato “immatricolato”, in uno Stato UE, prima dello scadere del termine per la “messa in applicazione” (01/06/2004) della Direttiva medesima. Quanto alla Dir. 2007/46/CE, essa subordina la circolazione di un veicolo e la sua successiva immatricolazione, in uno Stato UE diverso da quello della prima immatricolazione, al fatto che il veicolo in questione soddisfi una serie di requisiti tecnici non previsti dalla previgente Dir. 1999/37/CE. L’art. 1 di detta Dir. 2007/46/CE stabilisce che essa si applichi solo ai veicoli “nuovi”. La stessa Direttiva doveva essere attuata entro il termine del 29/04/2009. Il caso: un veicolo del 1950 e l’altro del 1938, immatricolati negli stessi anni, subivano modifiche sostanziali nel 2013 (quindi, dopo il termine per la messa in vigore della predetta Dir. 2007/46/CE). Nel 2013, il Belgio rilasciava una carta di circolazione per il veicolo del 1950, mentre la stessa carta veniva rilasciata nel 2014 dal Regno Unito, per il veicolo del ‘38. Per entrambi i veicoli, si chiedeva una nuova immatricolazione nei Paesi Bassi: tali richieste venivano respinte, non presentando, i veicoli suddetti, i requisiti tecnici prescritti dalla Dir. 2007/46/CE. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) la Dir. 2007/46/UE non si applica al caso di specie, in quanto essa Direttiva si riferisce solo ai veicoli “nuovi” (sopra), che sono quelli “messi in circolazione” prima del termine finale per il recepimento della Direttiva stessa (29/04/2009). Quindi, l’immatricolazione nei Paesi Bassi, dei veicoli in questione, non poteva essere rifiutata a motivo dell’insussistenza, riguardo ai medesimi veicoli, dei requisiti tecnici di cui alla medesima Direttiva; 2) è la succitata Dir. 1999/37/CE, invece, a stabilire espressamente, precisamente al par. 2 dell’art. 3, che nel proprio ambito di applicazione ricadano tutti i casi – e quindi anche il caso di specie - in cui si richieda l’immatricolazione, in uno Stato UE, di un veicolo già immatricolato in un altro Stato UE prima dello scadere del termine di applicazione della Direttiva stessa (01/06/2004). Per i veicoli in parola, l’art. 3, par. 2 prescrive che la nuova immatricolazione debba essere concessa da uno Stato UE, poiché lo Stato UE della prima abbia rilasciato una “carta di circolazione” recante, dei dati di cui agli allegati I e II della Direttiva, quelli “disponibili”; 3) tuttavia, stante l’assenza nelle predette carte di circolazione, nel caso di specie, di dati “disponibili” oltre che di altri dati relativi alle intervenute modifiche, tanto da non consentire, oggettivamente, l’identificazione dei veicoli in parola, si riteneva giustificato il rifiuto, opposto dalle autorità dei Paesi Bassi, a procedere all’omologazione richiesta.

### **Stato della Procedura**

In data 24 gennaio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 326/17 (art. 267 TFUE)

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



# Libera prestazione dei servizi e stabilimento

<b>RINVII PREGIUDIZIALI</b>			
<b>LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO</b>			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C- 425/18	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) – Motivi di esclusione – Errore professionale grave – Violazione delle norme in materia di concorrenza	ordinanza	No
<b>Scheda 2</b> C- 309/18	Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Costi della manodopera – Esclusione automatica dell’offerente che non ha indicato separatamente nell’offerta detti costi – Principio di proporzionalità	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C- 101/18	Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18/CE – articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b) – Situazione personale del candidato o dell’offerente – Possibilità per gli Stati membri di escludere la partecipazione all’appalto pubblico di ogni operatore a carico del quale è in corso un procedimento di concordato preventivo – Normativa nazionale che prevede l’esclusione dei soggetti nei confronti dei quali è “in corso” un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo, salvo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell’attività – Operatore che ha presentato un ricorso di concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C- 563/17	Libertà di stabilimento – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Società di trasporto aereo – Processo di riprivatizzazione – Vendita di azioni rappresentative fino al 61% del capitale sociale – Presupposti – Obbligo di mantenimento della sede e della redazione effettiva in uno stato membro – Oneri di servizio pubblico – Obblighi di mantenimento e di sviluppo del centro operativo nazionale esistente	sentenza	No



<p><b>Scheda 5</b> C- 431/17</p>	<p>Direttiva 98/5/CE – Accesso alla professione di avvocato – Monaco che ha acquisito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dalla Stato membro ospitante – Articolo 3, paragrafo 2 – Condizione per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante – Certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine – Diniego di iscrizione – Norme professionali e deontologiche – Incompatibilità dello status di monaco con l’esercizio della professione di avvocato</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p><b>Scheda 6</b> C- 193/18</p>	<p>Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “servizio di comunicazione elettronica” – Trasmissione di segnali – Servizio di posta elettronica su Internet – Servizio Gmail</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>

## Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

**Rinvio pregiudiziale n. C- 425/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 99 del regolamento di procedura della Corte”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

### **Violazione**

Il TAR per il Piemonte ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 53, par. 3 e 54, par. 4, della Direttiva 2004/17/CE, nonché l'art. 45, par. 2, co. 1, lett. d), della Direttiva 2004/18/CE. Dal combinato disposto di tali norme, risulta che i legislatori interni dei singoli Stati UE hanno la facoltà – non l'obbligo – di prevedere, quali cause di esclusione di un operatore dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, le situazioni indicate dai succitati art. 45 della Dir. 2004/18/CE e richiamate dall'art. 53 della Dir. 2004/17/CE inerente agli appalti di speciali enti (erogatori dell'acqua, della luce, dell'energia elettrica, dei servizi postali, etc). Le situazioni predette sostanziano le c.d. cause di esclusione “facoltativa” dalle procedure di affidamento di pubblici appalti. Una di tali cause si riferisce alla posizione di un operatore il quale, al momento dell'inizio della procedura di affidamento dell'appalto pubblico cui egli stesso partecipa, risulta responsabile – come accertato “con qualsiasi mezzo di prova” da parte dell'Amministrazione procedente all'affidamento - di aver in precedenza commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale. Il Decreto Legislativo n. 163/2006 aveva introdotto tale causa di esclusione facoltativa nell'ordinamento italiano, riprendendo esattamente il disposto della Direttiva succitata. Interpretando tali norme italiane, tuttavia, il Consiglio di Stato aveva precisato che gli “errori professionali gravi” dell'operatore - tali da poter comportare l'esclusione di questo dalla gara di affidamento di un pubblico appalto – fossero ravvisabili solo nei comportamenti dolosi, o gravemente negligenti, posti in essere nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni facenti oggetto di un pubblico appalto: quindi, i comportamenti scorretti realizzati al di fuori dell'ambito dell'esecuzione, in senso stretto, di precedenti contratti di appalto pubblico – come, nel caso di specie, la realizzazione di un'intesa verticale in danno della concorrenza - non avrebbero realizzato l'errore di cui si tratta e, pertanto, non avrebbero consentito alle amministrazioni appaltanti di escludere un candidato dalle procedure di affidamento di un appalto pubblico. Si chiedeva alla Corte UE se tali disposizioni nazionali fossero compatibili, o meno, con le norme UE della cui attuazione le prime si ritengono fautrici. La Corte, in proposito, ha sottolineato che la causa di esclusione facoltativa del “grave errore professionale” affida, alle norme nazionali di ciascuno Stato UE, solo la “precisazione” delle sue condizioni di attuazione, lasciando pertanto, al legislatore nazionale, una discrezionalità molto limitata quanto alla definizione delle condizioni di attuazione della fattispecie in esame. Questa, quindi, deve essere considerata ricomprensiva non solo delle condotte scorrette realizzate, dall'operatore candidato per l'aggiudicazione di un pubblico appalto, in relazione all'attuazione di pregressi contratti di appalto pubblico, ma, altresì, di tutti i comportamenti scorretti pregressi che, oggettivamente, possano insinuare dei fondati dubbi sulla sua affidabilità professionale e, quindi, minare il rapporto fiduciario con l'Amministrazione appaltante stessa.

### **Stato della Procedura**

In data 4 giugno 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 425/18 (art. 267 TFUE)

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

## Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 309/18 - ex art. 267 del TFUE

“Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

### Violazione

Il TAR per il Lazio chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2014/24/UE. Circa le informazioni che gli operatori, partecipanti ad una procedura indetta da un'Amministrazione per l'aggiudicazione di un pubblico appalto, debbono fornire all'Amministrazione stessa nelle loro domande di partecipazione, l'art. 56 di essa Direttiva dispone che, ove dette informazioni, o la documentazione che le contiene, siano mancanti, imprecise, lacunose o comunque non corrette, l'Amministrazione medesima può consentire ai medesimi operatori, entro un termine congruo, di integrare o correggere i dati o le carte in questione. Precisa, tuttavia, detto art. 56, che tale opportunità (detta “soccorso istruttorio”), che le Amministrazioni possono concedere ai candidati per l'aggiudicazione di pubblici appalti, è ammessa solo laddove la normativa nazionale attuativa della Direttiva non disponga altrimenti. La succitata Dir. 2004/18/CE è stata attuata, in Italia, dal Decreto Legislativo n. 50/2016, il cui art. 83, co. 9, disciplina l'istituto del soccorso istruttorio nei seguenti termini: l'operatore candidato a concorrere per l'affidamento di pubblici appalti è ammesso a sanare, entro un termine dato, le carenze, imprecisioni o altri elementi incorretti della domanda di partecipazione alle stesse procedure, salvo che tali irregolarità non riguardino la parte, della medesima domanda, costituita dall'“offerta economica” e dall'“offerta tecnica”. Pertanto, le irregolarità che affettano l'offerta economica o quella tecnica sono, per l'ordinamento italiano, escluse dal “soccorso istruttorio”, per cui il concorrente alle gare d'appalto pubblico, che non è ammesso a sanare tali errori, deve subire tutte gli effetti negativi che ne conseguono. Ora, circa le dichiarazioni che i concorrenti per l'aggiudicazione di un pubblico appalto “debbono” inserire nell'“offerta economica”, l'art. 95, co. 10 menziona, tra l'altro, quella relativa ai “costi della manodopera”. Il caso: un operatore, che concorre ad una procedura per l'affidamento di un appalto pubblico, ne era stato escluso per non aver indicato nella propria offerta economica – laddove i documenti di gara dell'Amministrazione non facevano menzione del relativo obbligo di legge – i costi della manodopera che avrebbe impiegato. Al riguardo, la Corte ha ricordato che, per la propria giurisprudenza pregressa, il diritto – spettante ai candidati ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico - ad ottenere dall'Amministrazione appaltante un comportamento “trasparente” (diritto fondamentale sancito dall'ordinamento UE), è sufficientemente garantito laddove i candidati stessi non possano essere colpiti da cause di “esclusione”, da una tale procedura, che non siano previste o nei documenti di gara apprestati dall'Amministrazione stessa, “o” nelle norme nazionali dello Stato UE in cui si svolge essa procedura (sentenza C-27/15): ciò anche se tali norme non siano state richiamate nei predetti documenti di gara. Inoltre, la Corte precisa che lo stesso art. 56 della Dir. 2014/24/UE (sopra) ammette che il diritto nazionale dei singoli Stati UE escluda, o limiti più o meno penetrantemente, la possibilità che le Amministrazioni appaltanti concedano agli operatori, concorrenti per l'appalto pubblico, la rettifica delle loro domande di partecipazione.

### Stato della Procedura

Il 2 maggio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 309/18 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'appalto esistente potrebbe comportare spese legali per l'Amministrazione



### Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

**Rinvio pregiudiziale n. C- 101/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

#### **Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 45, par. 2, della Direttiva 2004/18/CE, il quale consente, ai legislatori dei singoli Stati UE, di escludere, dalla partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici, sia gli operatori che si trovino in alcune situazioni di insolvenza definitivamente accertate (come quella relativa allo "stato" di "concordato preventivo"), sia quelli nei cui confronti siano "in corso", pur non essendo ancora conclusi, dei procedimenti volti ad accertare le predette situazioni. Tale art. 45, infine, consente ai singoli Stati UE di definire le "condizioni di applicazione" dell'ipotesi di esclusione in oggetto. Nel diritto italiano, l'art. 38, co. 1, del D. Lgs. n. 163/2006 prevede l'esclusione, dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei pubblici appalti, sia dell'operatore in stato di concordato preventivo, sia di quello destinatario di un procedimento "in corso" per la dichiarazione di esso stato. Tuttavia, esso art. 38 precisa che, ove il "concordato" preveda una "continuità aziendale", la causa di esclusione in questione non può operare, come dispone espressamente l'art. 186 bis della Legge Fallimentare. L'ordinamento italiano ritiene che il concordato sia "con continuità aziendale" quando, nel "piano di concordato" che il debitore deposita contestualmente alla domanda per essere ammesso al concordato stesso, l'operatore enuncia la volontà attuale di continuare nell'esercizio della propria attività economica. Il concordato è invece "in bianco", cioè privo di continuità aziendale, quando nel piano di concordato, allegato alla domanda, tale volontà non viene espressa (nel caso concreto, l'operatore semplicemente "si riservava" di optare, in un futuro, per il concordato con continuità aziendale). La Corte UE ha affermato che tale normativa italiana è compatibile con l'ordinamento UE: infatti, come già precisato, lo stesso art. 45 della Dir. 2004/18/CE concede ai legislatori nazionali la discrezionalità di recepire o meno, nonché di fissare dei limiti ad un eventuale recepimento, della causa di esclusione consistente nell'assoggettamento allo stato di concordato preventivo o alla relativa procedura. Nell'esercizio di tale discrezionalità, pertanto, il legislatore italiano è legittimato ad espungere, dall'ambito di applicazione della causa di esclusione di cui si tratta, l'ipotesi del "concordato con continuità aziendale". Per il predetto art. 45, tuttavia, la discrezionalità dei legislatori nazionali non può, in ogni caso, svolgersi in contrasto con le norme UE: a tal riguardo, la Corte UE ritiene che il legislatore italiano, applicando una diversa disciplina al caso del concordato in bianco, rispetto a quello "con continuità aziendale", non abbia, in ogni caso, violato il principio generale UE dell'"uguaglianza", il quale obbliga ad applicare un uguale disciplina a fattispecie oggettivamente uguali. Le due ipotesi in considerazione, infatti, la Corte le ritiene non affini: è evidente, sostiene, che l'affidabilità di un operatore il quale, al momento della decisione di esclusione, ha già espresso la volontà di continuare l'esercizio della sua impresa (indicando, come impone la legge italiana in proposito, un garante esterno dell'esecuzione dell'appalto in oggetto e una valutazione esterna circa la propria capacità di adempiere all'appalto stesso), è oggettivamente più elevata di quella di un imprenditore il quale, optando per un mero concordato "in bianco", confessa la sua incapacità di onorare gli impegni dell'appalto di cui chiede l'aggiudicazione.

#### **Stato della Procedura**

Il 28 marzo 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 101/18 (art. 267 TFUE)

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

#### Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

**Rinvio pregiudiziale C- 563/17 - ex art. 267 del TFUE**

“Libertà di stabilimento – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Società di trasporto aereo”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

#### **Violazione**

Un giudice portoghese ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) l'art. 49 TFUE sulla “libertà di stabilimento delle imprese”, in base alla quale un operatore è libero di stabilire la sede principale della propria impresa in qualsivoglia Stato UE, senza la necessità di ubicarla in uno Stato UE in particolare; B) la Direttiva 2006/123/CE, la quale disciplina la prestazione di “servizi” all'interno dell'Unione europea, eccezion fatta – come dispone l'art. 2, par. 2, lett. d), di essa – quelli attinenti al settore dei “trasporti”. Si consideri, anche, il Reg. n. 1008/2008, relativo ai “servizi aerei” all'interno dell'Unione: 1) per l'art. 4 del Capo II, un'impresa di servizi di trasporto aerei (c.d. “vettore”) deve, per esercitare la propria attività, ottenere una “licenza” da parte della competente autorità dello Stato UE in cui risulti ubicata la sua sede centrale; 2) ai sensi degli artt. 15 e 16, uno Stato UE può imporre, ad un'impresa di servizi aerei, degli “oneri di servizio pubblico”, obbligandolo, tramite gli stessi, a garantire collegamenti con zone, di uno Stato UE, a bassa densità di traffico, come quelle periferiche o in via di sviluppo. In Portogallo, un Decreto del 2014 ha definito il procedimento volto alla “riprivatizzazione” di una società pubblica di servizi aerei (la “TAP”). Un passaggio di tale “iter” comporta la messa in vendita, nell'ambito di un concorso aperto alla partecipazione di operatori sia portoghesi che stranieri, di un consistente “pacchetto” di azioni – il 61%, poi ridotto al 45% - della società che controlla la stessa TAP. Lo stesso Decreto imponeva che, quali requisiti necessari ai fini dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di cui si tratta, l'impresa aggiudicataria garantisse: di conservare in Portogallo, per un tempo indeterminato, la propria sede principale; di conservare il modello organizzativo esistente del centro operativo nazionale (hub); la capacità di poter assolvere agli oneri di servizio pubblico, comportanti la “copertura” delle tratte aeree con le zone periferiche del Portogallo. Circa tali condizioni, la Corte UE ha chiarito che: 1) l'art. 2 della succitata Dir. 2006/123/CE, circa i servizi nel mercato UE, esclude che la stessa si applichi ai “servizi aerei”, di cui al caso di specie (sopra); 2) è ammessa la possibilità che, all'acquirente delle azioni della società controllante l'impresa aerea TAP, si impongano i predetti oneri di servizio pubblico, come previsto ai succitati artt. 15 e 16 del Reg. 1008/2008; 3) l'ulteriore obbligo, imposto all'aggiudicatario delle azioni, di mantenere la sede principale TAP in Portogallo, viola la libertà di un'impresa di stabilire la sua sede principale in qualsiasi Stato UE (“libertà di stabilimento” ex art. 49), ma è tuttavia giustificato dal superiore interesse imperativo a garantire la continuità degli importanti scambi aerei tra il Portogallo e i Paesi Lusofoni (Angola, Mozambico, Brasile, etc): la disciplina di tali scambi, infatti, è racchiusa in Trattati, stipulati tra il Portogallo ed i predetti Paesi, i quali prevedono la propria risoluzione nel caso in cui la sede principale TAP venga trasferita fuori del territorio del Portogallo; 4) contrasta invece con il diritto UE circa la “libertà di stabilimento”, né si presta specificatamente allo scopo di conservare gli attuali flussi aerei transnazionali del Portogallo, l'obbligo, per l'aggiudicatario delle azioni, di conservare lo stesso modello di hub portuale esistente

#### **Stato della Procedura**

Il 27 febbraio 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 563/17 (art. 267 TFUE)

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



## Scheda 5 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale C-431/17 - ex art. 267 del TFUE

“Direttiva 98/5/CE – Accesso alla professione di avvocato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

### Violazione

Un giudice greco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 2, della Direttiva 98/5/CE, la quale indica i criteri in base ai quali un soggetto, divenuto “avvocato” in uno Stato UE, può essere riconosciuto come tale, nonché esercitare in concreto l'avvocatura, in un altro Stato UE (c.d. “riconoscimento” di un titolo di avvocato, rilasciato da uno Stato UE, in un altro Stato UE). Ai fini di tale “riconoscimento”, è necessario in primo luogo che, in tutti gli Stati UE, il titolo di avvocato si consegua grazie ad una formazione di durata non inferiore a tre anni. Quindi, il già citato art. 3 stabilisce che l'avvocato, il cui titolo sia stato rilasciato in uno Stato UE (c.d. “Stato di origine”), abbia il diritto di ottenerne il riconoscimento in un altro Stato UE (c.d. “Stato ospitante”), a condizione che si “iscriva” presso l'Autorità competente di quest'ultimo Stato. Quest'ultima, peraltro, non può rifiutare la medesima iscrizione, ove il richiedente esibisca il documento attestante che si è già iscritto presso l'“autorità competente” dello Stato UE “di origine”. D'altra parte, per l'art. 6 della stessa Direttiva, l'avvocato “migrante” è soggetto, nello Stato UE ospitante, alle stesse regole professionali e deontologiche cui rispondono gli avvocati muniti di titolo rilasciato dal predetto Stato “ospitante”. Ora: la normativa greca stabilisce che tale iscrizione dell'avvocato “migrante”, presso le competenti autorità della stessa Repubblica ellenica, non è consentita a quanti, tra l'altro, rivestano la condizione di “monaco”: tale posizione, infatti, comportando la soggezione all'influenza delle gerarchie religiose, non è in grado di assicurare l'indipendenza dalla pubblica autorità, che si richiede imprescindibilmente ad un “avvocato”. Sulla questione, la Corte UE ha precisato che occorre, in primo luogo, stabilire la differenza tra: 1) la fase dell'“iscrizione” di un avvocato, munito di titolo rilasciato da uno Stato UE, presso la competente autorità di un altro Stato UE, come determinante l'“accesso” alla professione di avvocato o, in altre parole, il conseguimento della mera qualifica di “avvocato” nello Stato UE ospitante; 2) la fase dell'“esercizio” concreto dell'attività di avvocato. La fase dell'iscrizione, sopra descritta, è oggetto di una completa “armonizzazione” da parte della Direttiva succitata, per cui ai legislatori dei singoli Stati UE non è consentito richiedere, ai fini di detta iscrizione, requisiti ulteriori rispetto a quelli esigiti dall'art. 3 già riportato (possesso del titolo conseguito in un altro Stato UE e simmetrica iscrizione presso le autorità competenti dello stesso Stato). Invece, la fase dell'“esercizio” della professione di avvocato, sul territorio dello Stato UE “ospitante”, è subordinata all'osservanza delle norme professionali e deontologiche istituite dallo stesso Stato, le quali possono lecitamente prevedere dei requisiti non presi in considerazione dalla Direttiva predetta, purché essi risultino “proporzionati” rispetto al fine che si prefiggono. Ora, le norme nazionali in questione non possono, in ogni caso, conciliarsi con la Direttiva predetta, in quanto i requisiti da esse stabiliti non condizionano l'“esercizio” dell'attività forense, ma il momento - preordinato a tale esercizio - dell'iscrizione del titolo, conseguito nello Stato UE di origine, presso le autorità dello Stato UE “ospitante”.

### Stato della Procedura

Il 7 maggio 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 431/17 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



## Scheda 6 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

**Rinvio pregiudiziale C- 193/18** - ex art. 267 del TFUE

“Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 2, lettera c)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

### Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2002/21/CE, la quale istituisce un quadro di norme comuni circa le reti di comunicazione elettronica ed i “servizi di comunicazione elettronica” (c.d. “Direttiva quadro”). L’art. 2, lett. c) di tale Direttiva, in combinazione con il Considerando 10 della medesima, definisce la nozione di “servizi di comunicazione elettronica come ricomprensiva di tutti i servizi, forniti di regola a pagamento, consistenti esclusivamente, o almeno prevalentemente, nella “trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettroniche”. L’ordinamento interno della Repubblica Federale di Germania impone, a quanti gestiscano commercialmente dei servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, l’obbligo di dichiarare l’avvio, la variazione e la cessazione di tale attività commerciale alle competenti Autorità nazionali. Il caso: Google, società con sede negli USA, gestisce tra l’altro, in Germania, un servizio di “posta elettronica” funzionante attraverso Internet, denominato Gmail. La peculiarità di tale servizio risiede in ciò, che il procedimento di trasmissione di tale posta elettronica non è interamente gestito da Google: infatti, Google instrada il contenuto della lettera, affinché pervenga al destinatario, su “Internet aperta”, dove entrano in azione degli “Internet Access Provider” (IAP) gestiti da terzi, i quali curano i successivi e finali passaggi della trasmissione. Si è chiesto pertanto, alla Corte UE, se il servizio di posta elettronica Gmail possa effettivamente ritenersi gestito da Google, dal momento che la trasmissione di essa posta non sarebbe possibile senza l’intermediazione di un’infrastruttura non appartenente al prestatore stesso di servizi, rappresentata dai predetti IAP. Infatti, solo ove venga accertato, dalla Corte, che il servizio di posta elettronica Gmail rientra nella nozione di “servizi di telecomunicazione”, il medesimo dovrà ritenersi soggetto, per la normativa nazionale tedesca, all’obbligo di comunicazione di inizio attività alle competenti autorità interne (vedi sopra). Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che il fornitore di un servizio di posta elettronica su Internet, quale Gmail, realizza una “trasmissione di segnali”. Google infatti procede, tramite i suoi server dedicati, all’instradamento nella “Internet aperta” – e alla ricezione dalla “Internet aperta” - dei pacchetti di dati relativi ai messaggi di posta elettronica rispettivamente inviati e ricevuti dai titolari di un account di posta Google. Tuttavia, pur costituendo una “trasmissione di segnali”, le operazioni eseguite da Google per il funzionamento del servizio Gmail non integrano un “servizio di telecomunicazione” riconducibile alla nozione di cui al già citato art. 2, lett. c), della Dir. 2002/21/CE. Infatti, sono gli IAP dei mittenti e dei destinatari di posta - oltre, eventualmente, ad ulteriori operatori sempre esterni a Google - a garantire la trasmissione dei segnali necessari al funzionamento di qualsiasi servizio di posta su “Internet” (come Gmail). Pertanto, poichè non può ritenersi che l’attività di Google, nel caso di specie, consti “interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica” – giusta la definizione del predetto art. 2, lett. c) – si deve concludere che Google non svolge “servizi di comunicazione elettronica”

### Stato della Procedura

Il 13 giugno 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 193/18 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

# Mercato interno del gas naturale

RINVII PREGIUDIZIALI MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 702/17	Mercato interno del gas naturale – Concessioni di servizio pubblico di distribuzione – Cessazione anticipata delle concessioni al termine di un periodo transitorio – Rimborso dovuto dal nuovo concessionario all'ex concessionario – Principio della certezza del diritto	sentenza	No

## Scheda 1 – Mercato interno del gas naturale

**Rinvio pregiudiziale n. 702/17 - ex art. 267 del TFUE**

“Mercato interno del gas naturale – Concessioni di servizio pubblico di distribuzione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico

### **Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare: 1) la Dir. 2009/73/CE, relativa ai contratti con i quali le Amministrazioni attribuiscono in “concessione”, ad operatori economici, la gestione di servizi pubblici; 2) il principio generale UE della “certezza del diritto”. Quanto alle “concessioni” aventi ad oggetto l'erogazione del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 24 della Dir. 2009/73/CE impone che, in ciascuno Stato UE, vengano designati uno o più gestori/appaltatori di detto servizio. In Italia, al riguardo, si sono avvicendate le seguenti norme: 1) l'art. 14 del D. Lgs. n. 164/2000, il quale stabilisce che le concessioni del servizio pubblico, aventi ad oggetto la distribuzione del gas naturale, siano concesse solo mediante “pubblica gara”, mentre le “vecchie” concessioni, cioè quelle già in essere alla data dell'entrata in vigore del Decreto stesso – di regola non attribuite per pubblica gara ma con modalità non concorrenziali - debbano scadere entro un termine non superiore a quello ex co. 7 dello stesso art. 14. Si prescrive, tuttavia, che a tale scadenza gli ex titolari percepiscano un rimborso dai nuovi concessionari. Tale rimborso, ex art. 15 del Decreto succitato, deve essere quantificato mediante applicazione dei criteri indicati, all'uopo, dagli accordi intercorsi al riguardo tra l'Amministrazione e l'operatore e, per gli aspetti non regolati da tali accordi, in base ai criteri ex art. 24 del R. D. n. 2578/1925. In seguito, tuttavia, sono subentrati ulteriori atti normativi interni – l'art. 1, co. 16, del D. L. n. 145/2013; l'art. 24 del R. D. 2578/1925; il D. L. n. 91/2014 e il D. L. 24/06/2014 – i quali hanno modificato retroattivamente, in modo sfavorevole ai concessionari “storici” del servizio di distribuzione del gas, i criteri di computo del rimborso loro spettante, come erano stati stabiliti dal predetto art. 24 del R. D. n. 2578/1925. Alla questione, se tale disciplina italiana sia compatibile con la normativa UE, la Corte ha precisato che la summenzionata Dir. 2009/73/CE disciplina solo le concessioni, aventi ad oggetto l'erogazione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, poste in essere dopo la sua entrata in vigore. Essa, quindi, tace in ordine al trattamento da applicarsi alle concessioni “preesistenti” attribuite senza procedura di gara, nulla disponendo, in particolare, sia circa l'eventuale risoluzione anticipata delle medesime concessioni, sia circa l'eventuale attribuzione, ai loro titolari, di un eventuale “rimborso”, sia, ovviamente, circa le modalità di calcolo del rimborso in parola. Pertanto, non sussiste nessuna incompatibilità tra la predetta Dir. 2009/73/CE e i succitati atti italiani. Questi ultimi, poi, pur modificando retroattivamente i criteri per la liquidazione del rimborso di cui si tratta, non sono in conflitto con il principio generale UE della “certezza del diritto”: quest'ultimo, infatti, si invoca quale limite all'applicazione retroattiva delle norme dell'Unione. Nel caso di specie, tuttavia, le norme dotate di retroattività non sono attuative di nessuna corrispondente norma UE, in quanto intervengono su un settore che lo stesso diritto UE omette di disciplinare. Da ciò, si conclude che la normativa UE, meglio specificata sopra, non osta alle norme italiane sopra considerate.

### **Stato della Procedura**

Il 21 marzo 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 702/17 (art. 267 TFUE)

### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente sentenza



# Responsabilità civile da circolazione di autoveicoli

RINVII PREGIUDIZIALI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 100/18	Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Danno materiale causato ad un immobile dall’incendio di un veicolo stazionato in un garage privato di tale immobile – Copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria	sentenza	No

## Scheda 1 – Responsabilità civile dalla circolazione di autoveicoli

Rinvio pregiudiziale n. C- 100/18 - ex art. 267 del TFUE

“Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

### Violazione

Un giudice spagnolo chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 1, della Direttiva 72/166/CEE, sull'assicurazione della responsabilità per risarcimento danni (c.d. "responsabilità civile") conseguente alla "circolazione dei veicoli". Per l'art. 1 di essa, è "persona lesa", cui spetta tale risarcimento danni, ogni persona che abbia subito "un danno" "causato" da "veicoli". Il predetto art. 3, par. 1, impone ad ogni singolo Stato UE di adottare tutte le "misure necessarie" affinché tutti i casi di "responsabilità civile", causati dalla "circolazione dei veicoli" che "stazionano abitualmente nel territorio" dello Stato UE in questione, siano coperti da un'"assicurazione". Pertanto, in tutti i Paesi della UE, le normative interne impongono, ad ogni proprietario di un veicolo, di munirsi di un'assicurazione obbligatoria, in grazia della quale un'impresa assicurativa si faccia carico del risarcimento dei danni causati dalla "circolazione" del veicolo stesso. Il caso: il titolare di un'autovettura nuova parcheggiava la medesima nel garage privato di un immobile, di cui era proprietaria un'impresa. In seguito, volendo mostrare l'auto ad un amico, lo stesso titolare ne avviava il motore, senza tuttavia riuscire a spostarla. Durante la notte, la stessa vettura, che non era stata più guidata per h 24 dall'accensione del motore stesso, prendeva fuoco, causando un incendio che danneggiava i locali dell'impresa predetta. All'origine dell'incendio, vi era il circuito elettrico della stessa auto. Ora, l'impresa, che assicurava il titolare della vettura stessa, si rifiutava di risarcire i danni verificatisi, adducendo che il medesimo non sarebbero stati ingenerati dalla "circolazione" del veicolo – al momento dell'incidente, infatti, il motore non risultava avviato da più di h 24 – e che, pertanto, essi sarebbero ricaduti al di fuori della copertura assicurativa imposta dalla succitata Dir. 72/166/CEE. A tal proposito, la Corte UE ha precisato come, da una consolidata giurisprudenza della stessa Corte, risulti che la nozione di "circolazione dei veicoli" - quale situazione nell'ambito della quale deve verificarsi il danno, affinché lo stesso venga coperto dall'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli come dalla predetta Dir. 72/166/CEE – non debba essere ristretta ai momenti in cui l'autovettura risulti effettivamente in movimento o, quantomeno, con il motore acceso, ma debba essere estesa a "qualunque" uso del veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (per tutte, sentenza C-162/13), che è quella, tra le altre, di trasporto di persone e/o cose. Quindi, lo stazionamento di un'autovettura in un garage rientra nella già citata nozione di "circolazione", in quanto la funzione di un veicolo di trasportare cose e/o persone ben comprende, come parte integrante, dei periodi di immobilizzazione del veicolo stesso. Quindi, il danneggiamento verificatosi nel caso di specie, pur riconducibile ad un autoveicolo "fermo", si può ritenere, per quanto rileva ai fini dell'applicazione della copertura assicurativa di cui alla Direttiva predetta, prodotto da un'autovettura "in circolazione". A tal fine, la Corte UE ritiene, inoltre, irrilevante appurare a "quale" tipo di funzione risulti adibita la "componente" dell'autoveicolo fermo – nella fattispecie il circuito elettrico - cui debba specificatamente ricondursi il danno prodottosi nella fattispecie.

### Stato della Procedura

Il 20 giugno 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 100/18 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

# Trasporto pubblico locale

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-350/17 e C-351/17	Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Articolo 5 – Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico – Articolo 5, paragrafo 2 – Aggiudicazione diretta – Nozione di “operatore interno” – Autorità che effettua un controllo analogo – Articolo 8, paragrafo 2 – Regime transitorio – Termine di scadenza dell’aggiudicazione diretta	sentenza	No



## Scheda 1 – Trasporto pubblico locale

Rinvii pregiudiziali n.ri C- 350/17 e 351/17 - ex art. 267 del TFUE

“Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

### Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare il Regolamento n. 1370/2007. Questo, all'art. 5, par. 3, impone ad un'Amministrazione, in linea di principio, di affidare l'appalto di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri, sia su strada che su ferrovia, solo ad operatori individuati con una "gara": quest'ultima consiste in una procedura aperta alla partecipazione di più operatori, la quale esita nell'attribuzione finale dell'appalto, di cui si tratta, al partecipante che, previa comparazione con gli altri, abbia presentato l'offerta oggettivamente più conveniente per l'Amministrazione. Il co. 2° di tale art. 5, tuttavia, in deroga alla regola testè enunciata, stabilisce che, laddove l'affidatario sia un soggetto su cui l'Amministrazione appaltante esercita un controllo del tipo di quello estrinsecato sui propri servizi (c.d. "operatore interno") e, inoltre, l'Amministrazione appaltante abbia una competenza puramente "locale", l'appalto dei servizi in questione possa essere affidato, dall'Amministrazione stessa, discrezionalmente e senza espletamento di una pubblica gara. Tuttavia, affinché tale chiamata diretta, nei termini sopra descritti, sia consentita, è imprescindibile che l'"operatore interno" predetto svolga l'attività, attinente al trasporto pubblico dei passeggeri, solo nel territorio di competenza della medesima Autorità locale committente e, inoltre, non partecipi a gare, per l'aggiudicazione di appalti di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, aventi luogo fuori del territorio dell'Autorità locale predetta. Ora: l'art. 8, co. 2, stabilisce, tuttavia, che il summenzionato art. 5 venga applicato, da ciascuno Stato UE, non a partire dal 3 dicembre 2009 – data in cui il Regolamento in parola è entrato in vigore in generale – ma solo dal 3 dicembre 2019. Il caso: la Regione Toscana indiceva, con bando del 2013, una procedura di gara per aggiudicare l'appalto del trasporto pubblico di passeggeri su strada, entro i confini regionali. Tale gara si concludeva, nel 2016, con l'aggiudicazione di tale appalto all'operatore "Autolinee Toscane", società con sede in Italia ma interamente controllata da un ente pubblico francese (la RATP), a sua volta controllato direttamente dallo Stato francese. A tale RATP è stata attribuita con affidamento "diretto", dal 1948, la gestione del trasporto passeggeri nell'Ile de France (regione francese). Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, se il fatto per cui - al momento della partecipazione alla gara, indetta dalla Regione Toscana - la RATP fosse affidataria diretta, da parte dell'Amministrazione francese, per l'appalto di trasporto pubblico passeggeri nell'area "locale" dell'Ile de France, ostasse, in base al già citato art. 5 del Reg. 1370/2007, alla partecipazione di essa RATP alla medesima gara di appalto avente luogo in Italia, cioè fuori del circuito territoriale della stessa Ile de France. Al riguardo, la Corte UE ha ricordato che, a differenza di altre norme del Regolamento in esame, entrate in vigore il 3/12/2009, l'obbligo di applicare il suddetto art. 5 decorre, in tutti gli Stati UE, solo dal 3/12/2019: pertanto la procedura di appalto che ricorre nel caso concreto, iniziata il 2013 e ultimata nel 2016, non è soggetta all'applicazione di esso art. 5.

### Stato della Procedura

Il 21 marzo 2019 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali C- 350/17 e C-351/17 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

# Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C- 681/17	Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, par. 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) – Contratto concluso a distanza – Diritto di recesso – Eccezioni – Nozione di “beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” – Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> da C- 406/17 a C- 408/17 e C-417/17	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2009/72/CE – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/73/CE – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2011/83/UE – Pratiche commerciali aggressive – Stipulazione di contratti di energia elettrica e di gas naturale non richiesti dai consumatori – Stipulazione di contratti di fornitura a distanza o di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori – Autorità competente a sanzionare siffatte pratiche	ordinanza	No

## Scheda 1 – Tutela dei consumatori

Rinvio pregiudiziale n. C- 681/17 - ex art. 267 del TFUE

“Tutela dei consumatori – Direttiva 2001/83/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

### Violazione

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare alcune norme della Direttiva 2011/83/UE, la quale disciplina, tra l'altro, alcuni aspetti degli acquisti effettuati “a distanza”. Per l'art. 9 di essa Direttiva, il consumatore - il quale non può, nel contratto a distanza, visionare la merce prima dell'acquisto e quindi determinarsi in piena consapevolezza - in linea di principio gode di un diritto di “recesso”. In funzione di tale diritto il consumatore ha il potere, altresì, di testare i beni acquistati così come gli sarebbe consentito in un negozio: pertanto, senza eccedere quanto necessario a verificare le caratteristiche degli stessi beni. Se poi, per un uso eccedente tali limiti, il bene subisce una diminuzione di valore, il consumatore ne risponde (art. 14, par. 2), ma non perde il diritto di recesso stesso. Lo stesso recesso, se esercitato nel termine debito di 14 giorni dal contratto, libera il consumatore dall'obbligo di eseguirlo e, se ha già eseguito dei pagamenti, lo autorizza a chiederne il rimborso. L'art. 16 prevede una serie di ipotesi di esclusione del diritto di recesso in questione, tra cui quella ex lett. e), concernente le vendite a distanza di beni “sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” (sic). Il caso: da un'impresa di vendita “on line”, un privato acquistava un materasso dotato di una pellicola protettiva, dall'acquirente stesso rimossa prima di comunicare all'impresa stessa, in tempo debito, di voler recedere dal contratto. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) nell'ambito della “vendita a distanza”, il diritto di recesso esprime una regola generale, per le ragioni sopra addotte: di conseguenza, le eccezioni al diritto di recesso, di cui all'art. 16, devono intendersi nel senso più ristretto possibile; 2) considerando della stessa Direttiva, risulta che l'esclusione del diritto di recesso dovrebbe fondarsi, in tutte le ipotesi in cui viene prevista, sulla “natura” dei beni compravenduti a distanza: applicando tale assunto al caso particolare ex lett. e) dell'art. 16, se ne conclude che tale ipotesi sussisterebbe tutte le volte che, aperto l'imballaggio di un bene acquistato a distanza, questo non risulti più commercializzabile poiché, attesa la sua peculiare natura, non esistono oggettivamente trattamenti in grado di consentire, all'impresa, di commercializzarlo nuovamente senza nuocere alla salute e/o all'igiene di successivi utilizzatori (come nel caso, ad esempio, di alcuni prodotti cosmetici, o igienici come uno spazzolino da denti); 3) un materasso è un bene la cui natura non implica che, una volta “aperto” e usato per verificarne le caratteristiche, non possa più essere commercializzato senza rischio per l'igiene di successivi utilizzatori: infatti tale bene, pur entrando in contatto con il corpo umano durante le “prove”, come del resto un “indumento”, al pari di questo può essere successivamente oggetto di facili trattamenti che lo rendano ulteriormente commercializzabile senza rischio per la salute di fruitori successivi. Ciò è dimostrato dall'esistenza di un mercato parallelo di materassi usati e dalla prassi in uso negli alberghi, per la quale uno stesso materasso viene utilizzato da più persone successivamente, senza danno per la loro salute.

### Stato della Procedura

Il 27 marzo 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 681/17 (art. 267 TFUE)

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



## Scheda 2 – Tutela dei consumatori

Rinvii pregiudiziali n.ri da C- 406/17 a C- 408/17 e C-417/17 - ex art. 267 del TFUE

“Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2005/29/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

### Violazione

Il TAR del Lazio chiede alla Corte UE di interpretare le Direttive n.ri 2005/29/CE, 2011/83/UE, 2009/72/CE e 2009/73/CE. La prima, cioè la 2005/29, vieta in generale le pratiche commerciali “sleali” delle imprese nei confronti dei consumatori: tra tali pratiche, ricorrono anche quelle “aggressive”, come quella che il punto 29 dell’allegato I della stessa Direttiva indica come “fornitura non richiesta” (è il caso in cui l’impresa esige da un consumatore il pagamento di un servizio che gli ha fornito senza il suo consenso). Il co. 4° dell’art. 3 di tale Dir. 2005/29/CE stabilisce che - ove ad un caso concreto risultino applicabili, oltre alle disposizioni della Direttiva stessa, anche quelle di un’altra normativa UE che, “in contrasto” con le prime, regolino “aspetti specifici” delle pratiche commerciali – allo stesso caso si applichino soltanto tali disposizioni “speciali” (lex specialis derogat generali). Parimenti, la Dir.va n. 2011/83/UE – volta a tutelare i consumatori avverso i contratti da essi stipulati, con le imprese, fuori dei locali commerciali – prescrive, all’art. 3, che laddove ad uno stesso caso sia applicabile, oltre alla medesima Dir. 2011/83/UE, anche un’altra normativa UE la quale, “in conflitto” con tale Direttiva, disciplini profili specifici, si applicherà soltanto tale normativa speciale. Quanto alle Dir.ve 2009/72/CE e 2009/73/CE, le stesse, onde favorire la piena liberalizzazione dei mercati sia dell’energia elettrica che del gas, stabiliscono particolari obblighi informativi delle imprese nei riguardi dei consumatori. Il caso: alcune imprese, fornitrici di energia elettrica o di gas, avevano indotto dei consumatori a stipulare, “on line”, dei contratti che i predetti non volevano effettivamente. Nella fattispecie ricorrevano, quindi, sia gli estremi della pratica “aggressiva” della “fornitura non richiesta” (Dir. 2005/29/CE), sia quelli dei contratti conclusi “fuori dei locali commerciali” (Dir. 2011/83/UE), sia quelli dei contratti di fornitura di gas e di elettricità (Dir.ve 2009/72/CE e 2009/73/CE). Si chiedeva, dunque, se dovessero applicarsi tutte le Direttive succitate (“concorso di norme”), o solo le Dir.ve 2009/72/CE e 2009/73/CE, in applicazione degli artt. 3 delle due Direttive “generali” 2005/29/CE, 2011/83/UE (sopra). Al riguardo, la Corte UE ha precisato che le norme delle Dir.ve sul gas e sull’energia elettrica, applicabili ai casi concreti, non sono “in contrasto” con quelle, parimenti applicabili a tali casi, di cui alle Dir. ve 2005/29/CE e 2011/83/UE. Tale contrasto sussiste, infatti, ove vi sia “incompatibilità” tra tali gruppi di norme: ora, le Direttive sul gas e sull’elettricità si limitano ad imporre, alle imprese fornitrici, obblighi informativi operanti prima dei relativi contratti con i consumatori, senza stabilire quale tipo di sanzioni dovrebbe seguire all’inottemperanza a detti obblighi. Tali prescrizioni, quindi, sono compatibili con le Direttive “generali” n. 2005/29/CE, per la quale il caso di specie integra una pratica “aggressiva” con tutte le conseguenze sanzionatorie previste dalla stessa Direttiva, e n. 2011/83/UE, per la quale il caso concreto integra una violazione degli obblighi delle imprese in ordine ai contratti “a distanza”, con gli effetti sanzionatori di cui alla medesima Direttiva. Quindi, tutte e quattro le succitate Direttive si applicano al caso di specie.

### Stato della Procedura

Il 14 maggio 2019 la Corte UE ha deciso i rinvii riuniti C- 406/17, C-408/17 e C-417/17, ex art. 267 TFUE

### Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.







